

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

---

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 221° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1997

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

|                                                               |             |     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....                  | <i>Pag.</i> | 125 |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia .....                              | »           | 128 |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali ..... | »           | 133 |

**Commissioni riunite**

|                                                                     |             |   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) ..... | <i>Pag.</i> | 7 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---|

**Commissioni di inchiesta**

|                             |             |     |
|-----------------------------|-------------|-----|
| Sul sistema sanitario ..... | <i>Pag.</i> | 137 |
|-----------------------------|-------------|-----|

**Giunte**

|                                        |             |   |
|----------------------------------------|-------------|---|
| Elezioni e immunità parlamentari ..... | <i>Pag.</i> | 3 |
|----------------------------------------|-------------|---|

**Organismi bicamerali**

|                              |             |     |
|------------------------------|-------------|-----|
| Riforme costituzionali ..... | <i>Pag.</i> | 145 |
| RAI-TV .....                 | »           | 153 |
| Sul ciclo dei rifiuti .....  | »           | 161 |

---

|                    |             |     |
|--------------------|-------------|-----|
| CONVOCAZIONI ..... | <i>Pag.</i> | 164 |
|--------------------|-------------|-----|

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1997

**84ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

**Comunicazioni del Presidente**  
(A008 000, C21ª, 0029°)

Il PRESIDENTE dà lettura della seguente missiva, inviatagli dal Presidente del Senato in data 28 ottobre 1997:

«Onorevole Collega,

il senatore Russo Spena mi ha informato che – con atto del 9 ottobre scorso, che allego in copia – i suoi difensori si sono rivolti al Presidente della Camera dei deputati affinché sia dichiarata l'insindacabilità di opinioni espresse da lui, dal senatore Ronchi e dall'onorevole Russo, all'epoca componenti di quell'Assemblea, per le quali è stato instaurato un procedimento civile.

Il caso si riporta al problema generale dell'individuazione della Camera competente a dichiarare la sussistenza della prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla situazione di coloro che, al tempo del giudizio, appartengano ad un ramo del Parlamento diverso da quello di cui erano membri al momento del fatto, o non siano più parlamentari.

Tale problema è noto alle Camere, le quali già si sono orientate a riconoscere come competente l'Assemblea di attuale appartenenza. Poichè, nel frattempo, sono definitivamente decaduti i successivi decreti-legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, con lettera del 9 luglio scorso – che faceva seguito ad un Suo passo – segnalai la questione al Presidente Violante, in vista dell'elaborazione di criteri condivisi da Senato e Camera, invitandoLa contempora-

neamente a promuovere contatti informali con la corrispondente Giunta della Camera.

Tenendo conto di ciò, desidero richiamare la Sua attenzione sull'iniziativa del senatore Russo Spina, per le valutazioni di Sua competenza».

Il Presidente avverte, quindi, che ha già preso contatto con la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati al fine di avviare le necessarie intese ed incontrare il Presidente di tale organo.

Prende la parola il senatore RUSSO, che sottolinea l'opportunità di una preventiva presa di contatto tra i Presidenti delle Giunte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il PRESIDENTE comunica altresì che, con lettera del 28 ottobre 1997, il Presidente del Senato ha trasmesso copia degli atti del procedimento penale n. 4374/96 R.G.G.I.P. nei confronti del senatore Michele Florino, atti pervenuti dal Tribunale di Monza a seguito della richiesta formulata dalla Giunta nella seduta del 2 ottobre scorso.

#### *AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE*

##### **Comunicazioni del Presidente**

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato, con lettera del 28 ottobre 1997, ha deferito alla Giunta una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Gianni De Michelis, nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 21).

***Esame del Doc. IV-bis, n. 19, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonché dei signori Giovanni Marone, Ernesto Chiacchierini, Lucio Lo Grande, Marcello Di Tondo e Elisabetta Tosi.***

(R135 000, C21\*, 0046°)

IL PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti e ricorda che il dottor De Lorenzo, il signor Lo Grande ed il professor Chiacchierini hanno provveduto a depositare osservazioni scritte. Il Presidente precisa inoltre che la domanda di autorizzazione a procedere si riferisce a due vicende distinte, sulle quali occorre procedere a separate votazioni.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale intervengono i senatori GASPERINI, che dichiara di astenersi dalla votazione sul documento, per questioni attinenti a precedenti incarichi da lui assunti nell'esercizio della professione di avvocato, e FASSONE.

Dopo una dichiarazione di voto del senatore DE CAROLIS, la Giunta, con riferimento al primo capo d'imputazione, delibera, all'una-

nimità, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, e pertanto del professor Ernesto Chiacchierini e del signor Lucio Lo Grande.

Con riferimento al secondo capo d'imputazione, la Giunta delibera infine, all'unanimità, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*, e pertanto nei confronti dei signori Giovanni Marone, Marcello Di Tondo ed Elisabetta Tosi.

Il senatore De Carolis è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

***Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 20, nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità pro tempore, nonché dei signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Andrea Marcucci, Wolfgang Horedt, Luigi Tronto, Diana Giovanna Bracco, Wolf Heinz Bull, Carlo Di Biagio, Carlo Spada, Giulio Calafato, Luca Barilla, Riccardo Carelli, Marco Bussinello, Giampaolo Zambelletti e Claudio Maria Masi De Vargas Machuca.***

(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0044<sup>a</sup>)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 16 ottobre 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti e ricorda che la Giunta ha ascoltato i signori Claudio Masi de Vargas Machuca e Carlo Spada, indagati nel procedimento.

Si apre quindi la discussione nel corso della quale interviene il senatore RUSSO.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Francesco De Lorenzo, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore* e, pertanto, dei signori Giovanni Marone, Vittorio Cardellini, Andrea Marcucci, Wolfgang Horedt, Luigi Tronto, Diana Giovanna Bracco, Wolf Heinz Bull, Carlo Di Biagio, Carlo Spada, Giulio Calafato, Luca Barilla, Riccardo Carelli, Marco Bussinello, Giampaolo Zambelletti e Claudio Maria Masi De Vargas Machuca.

Il senatore De Carolis è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

***Seguito dell'esame del Doc. IV-bis, n. 17, nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri dei beni culturali e ambientali pro tempore,***

***nonchè dei signori Antonio Cariglia, Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Massimo Giuliani, Giuseppe Maltauro, Carlo Magri, Antonio Baldi, Valentino Capece Minutolo Del Sasso, Ugo Montevercchi, Roberto Buzio, Franco Cici, Marco Borini, Gastone Guerrini, Agostino Di Falco, Antonio Romagnoli, Eugenio Buontempo, Mario Lodigiani, Maurizio Mari, Tiziano Neri, Antonio Carena, Alfredo Castelli, Vincenzo Romagnoli, Giampiero Gaetano Astegiano, Lucio Planta, Gualtiero Cualbo, Massimo Buonanno e Wolf Chitis.***

(R135 000, C21\*, 0045°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 21 ottobre 1997.

Il PRESIDENTE riassume sinteticamente i fatti.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori DE CAROLIS e VALENTINO, che chiede di rinviare il seguito del dibattito per approfondire taluni aspetti delle indagini.

La Giunta unanime conviene con la proposta avanzata dal senatore Valentino ed il seguito dell'esame è rinviato.

È altresì rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE****5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1997

**58ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta, per le finanze Castellani e Marongiu e per il tesoro Giarda.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica**

**(2792-bis) Norme in materia di partecipazione dello Stato alla Società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente poste italiane**, risultante dallo stralcio – disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento – del comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili i seguenti emendamenti all'articolo 3: 3.1, 3.2, 3.21, 3.25, 3.0.7, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.9 e 3.0.11.

Il senatore GUBERT illustra quindi l'emendamento 3.18, volto a chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione che figura al comma 1 dell'articolo 3. Ad analoghe finalità è rivolto anche l'emendamento 3.19, con il quale si intende estendere le agevolazioni previste all'articolo 3 a tutte le aree svantaggiate ed evitare in tal modo soprattutto la penalizzazione delle zone montane situate al Centro-Nord.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.15 e 3.17, tutti di identico contenuto, nonché gli emendamenti. 3.12, 3.7, 3.14 e 3.16.

Il senatore D'ALÌ illustra quindi l'emendamento 3.22, sottolineando che l'ultimo periodo del comma 2 introduce un elemento di discriminazione tra gli operatori ed è destinato ad incoraggiare l'elusione fiscale. L'emendamento 3.24, invece, si propone di rimuovere un fattore di rigidità dei rapporti di lavoro nelle zone interessate dalla programmazione negoziata.

Dopo che il senatore MARINO ha dato per illustrato l'emendamento 3.9, il senatore VEGAS illustra l'emendamento 3.0.1, che si propone di razionalizzare gli interventi per la promozione dell'occupazione nelle aree depresse e di declino industriale, prospettando una soluzione che, attraverso l'istituzione del fondo di rotazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, introduce elementi di flessibilità e di decentramento, attivando risorse e creando sinergie tra gli operatori, in una prospettiva diametralmente opposta a quella, centralistica e finanziariamente onerosa, prospettata dal Governo all'esito della recente crisi politica.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 3.0.2.

Il senatore BATTAFARANO illustra quindi l'emendamento 3.0.4 che ha il fine di orientare la mobilità del personale della Pubblica amministrazione verso i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in modo tale da rafforzare gli interventi volti al contrasto del lavoro clandestino e ad incrementare, conseguentemente, le entrate contributive. Ritira quindi l'emendamento 3.0.6.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 3.0.8, sul quale prende la parola il relatore MORANDO per ricordare che vi è un impegno formalmente assunto dal Governo nel senso dell'adozione di misure, nell'ambito del disegno di legge n. 2793, finalizzate all'abbattimento dell'IVA sulle opere di ricostruzione nelle zone recentemente colpite dal terremoto. Poichè l'emendamento 3.0.8 affronta questa problematica, egli ritiene opportuno accantonarlo temporaneamente, al fine di valutare la possibilità di formulare una disposizione più puntuale, sulla quale auspica sia possibile realizzare una convergenza anche con i gruppi politici dell'opposizione.

Il senatore MONTAGNINO fa quindi proprio l'emendamento 3.0.10, e lo dà per illustrato.

Si passa alle votazioni.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, dopo una dichiarazione di voto favorevole dei senatori GUBERT e VEGAS, è respinto l'emendamento 3.18.



Si esprimono in senso contrario agli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.15 e 3.17, il RELATORE e il rappresentante del Governo.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole dei senatori CURTO e MORO, gli stessi emendamenti, di identico contenuto, sono posti congiuntamente ai voti e respinti, dopo prova e controprova.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo esprimono quindi un parere contrario all'emendamento 3.12, sul quale annuncia il voto favorevole il senatore VEGAS, che sottolinea la necessità di prevedere adeguate risorse per il finanziamento della legge n. 97 del 1994.

Posto ai voti, l'emendamento 3.12 è respinto.

Il senatore GUBERT raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 3.19.

Sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.19, 3.7 e 3.14, di identico contenuto normativo, dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il RELATORE e il rappresentante del Governo.

Viene quindi ritirato l'emendamento 3.16.

Si esprimono in senso contrario all'emendamento 3.22 il RELATORE e il rappresentante del Governo. Dopo l'annuncio di voto favorevole dei senatori D'ALÌ e GUBERT, l'emendamento 3.22 è respinto.

Il RELATORE invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 3.9. Analogo avviso esprime il rappresentante del Governo.

Dopo che il senatore MARINO ha dichiarato di non accogliere l'invito del relatore – al quale si associa anche il senatore FERRANTE – e di insistere per la votazione dell'emendamento, lo stesso viene sottoscritto dai senatori GUBERT, TAROLLI, MUNGARI e AMORENA.

Posto ai voti, l'emendamento 3.9 è approvato.

Il sottosegretario MACCIOTTA invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 3.24, sottolineando che la disposizione che figura alla lettera f) del comma 208 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996 è frutto di una lunga e complessa elaborazione e non risulta che essa abbia rappresentato un ostacolo alla definizione dei contratti d'area finora conclusi nelle aree svantaggiate.

Dopo che il RELATORE si è dichiarato contrario all'emendamento 3.24, il senatore D'ALÌ insiste per la votazione, osservando che anche da parte del Governo vi è la tendenza a rivedere la normativa in materia

di programmazione negoziata, dato che essa si è rivelata inadeguata e sostanzialmente inefficace per quel che riguarda i contratti d'area.

Posto ai voti, l'emendamento 3.24 è respinto.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime quindi apprezzamento per le finalità dell'emendamento 3.0.1 e propone di accantonarne temporaneamente la trattazione per approfondirne i contenuti e valutare la possibilità di pervenire ad un testo sul quale converga il più ampio consenso possibile.

All'emendamento 3.0.1 dichiarano quindi di apporre la propria firma i senatori GUBERT, AZZOLLINI e TAROLLI.

Non facendosi obiezioni alla proposta del rappresentante del Governo, il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 3.0.1 è accantonato.

Il RELATORE propone quindi di accantonare l'emendamento 3.0.2, considerato che il Governo si accinge a presentare proprie proposte sulla materia in esso trattata.

I senatori FERRANTE, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA POGGIOLINI, MARINI, MONTAGNA e CRESCENZIO dichiarano quindi di aggiungere la loro firma all'emendamento 3.0.2.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo state fatte obiezioni alla proposta del relatore, l'emendamento 3.0.2 si intende accantonato.

Sono altresì accantonati, su proposta del RELATORE, gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.8. Esprimono parere contrario all'emendamento 3.0.10 il RELATORE e il rappresentante del Governo.

Il senatore MONTAGNINO ritira l'emendamento 3.0.10, dopo aver sottolineato che le misure di condono previdenziale adottate in passato hanno prodotto effetti positivi.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4. Dichiarando quindi inammissibili gli emendamenti 4.16, 4.3, 4.4, 4.7, 4.6, 4.8, 4.9, 4.11, 4.18 e 4.0.1.

Vengono quindi dati per illustrati dai rispettivi presentatori tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa alle votazioni.

Il senatore MONTAGNINO aggiunge la sua firma all'emendamento 4.15, sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 4.15 è respinto.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 4.2 e 4.1, su ciascuno dei quali si erano pronunciati in senso contrario il RELATORE e il rappresentante del Governo.

Favorevoli il RELATORE e il rappresentante del Governo è quindi accolto l'emendamento 4.12. Il senatore MARINO ritira quindi gli emendamenti 4.13 e 4.14, accogliendo l'invito rivoltogli in tal senso dal RELATORE e dal rappresentante del Governo.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo sono quindi respinti, con successive votazioni, gli emendamenti 4.5 e 4.17.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 4.10.

Il RELATORE dichiara di rimettersi al parere del Governo sull'emendamento 4.0.2, del quale il sottosegretario MACCIOTTA chiede il ritiro, trattandosi di una materia già adeguatamente disciplinata dalla legislazione vigente.

A favore dell'emendamento 4.0.2 si pronunciano quindi i senatori GUBERT e TAROLLI, i quali aggiungono la loro firma, AMORENA, che sottolinea come la disposizione in esso contenuta possa favorire l'emergere di numerosi casi di evasione fiscale e D'ALÌ, il quale propone di aggiungere, dopo la parola «lavoratore» l'altra, «o pensionato».

Dopo che il senatore GUBERT si è dichiarato favorevole alla modifica proposta dal senatore D'ALÌ e ha riformulato di conseguenza l'emendamento, si esprimono in favore dello stesso la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, che, aggiungendo la propria firma, propone tuttavia di accogliere l'invito del Governo al ritiro e valutare l'eventualità di ripresentare lo stesso emendamento in Aula, ove ciò si renda necessario.

Dopo che il senatore CADDEO ha obiettato che il problema posto dall'emendamento 4.0.2 è sostanzialmente risolto dalla recente riforma dell'IRPEF, il senatore VIVIANI osserva che l'emendamento dovrebbe essere più opportunamente riferito al disegno di legge finanziaria, dato che in esso si provvede ad aumentare gli assegni per il nucleo familiare.

Insistendo il senatore GUBERT per la votazione, l'emendamento 4.0.2, nel testo modificato, viene posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il PRESIDENTE avverte che sono dichiarati inammissibili i seguenti emendamenti: 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.8, 5.11, 5.0.1, 5.0.8, 5.0.6, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4.

Il senatore D'ALÌ illustra quindi l'emendamento 5.3, rilevando come il comma 2 costituisca una sanatoria surrettizia e, di conseguenza, una penalizzazione per i contribuenti onesti e un incoraggiamento all'evasione fiscale futura.

Il senatore PAROLA illustra quindi l'emendamento 5.4 che colma una lacuna della normativa proposta, relativa alla definizione dei canoni da applicare alle concessioni riguardanti le strutture per la nautica da diporto.

È quindi dato per illustrato l'emendamento 5.10 e viene ritirato l'emendamento 5.0.5.

Il senatore CADDEO illustra quindi l'emendamento 5.0.7, sottolineandone la finalità di salvaguardia del demanio.

Si passa alle votazioni.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo si esprimono in senso contrario all'emendamento 5.3 che, posto ai voti dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ, è respinto.

Viene quindi accolto l'emendamento 5.4 con il parere favorevole del rappresentante del Governo, al quale si associa il RELATORE.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo esprimono quindi un parere contrario all'emendamento 5.10, a favore del quale interviene il senatore D'ALÌ esprimendo l'avviso che le disposizioni contenute nel comma 3 siano la manifestazione di un intento favorevole alle compagnie straniere a detrimento di quelle nazionali.

Posto ai voti l'emendamento 5.10 è respinto.

Sull'emendamento 5.0.7 prende quindi la parola il sottosegretario CASTELLANI proponendo ai presentatori di sostituire, al comma 2, le parole «lire 8 mila» con le altre «lire 10 mila». Rispondendo a una richiesta di chiarimento del RELATORE, ricorda che si tratta di una disposizione già lungamente discussa, e approvata dalla Commissione finanze e tesoro, con un ampio consenso.

La proposta del Sottosegretario è accolta dal senatore CADDEO, il quale riformula conseguentemente l'emendamento, contro il quale si pronuncia quindi il senatore GUBERT, sottolineando che con le disposizioni in esso recate si prospetta un uso spregiudicato del patrimonio pubblico, in contrasto con la vigente disposizione normativa in materia di demanio.

Il senatore FIGURELLI, nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, rileva l'opportunità che venga comunque meglio chiarito il significato della frase relativa alla perdita delle caratteristiche di demanialità riferite agli immobili di cui al comma 1 dell'articolo aggiuntivo.

Il senatore CURTO ritiene necessario accantonare la trattazione dell'emendamento, considerando insufficienti le spiegazioni fornite dal Sottosegretario.

Alla proposta di accantonamento si associano la senatrice BUCCIARELLI e il senatore MARINO.

Il PRESIDENTE avverte che, non facendosi obiezioni alla proposta del senatore Curto, l'emendamento 5.0.7 è accantonato. Essendosi conclusa la votazione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 5, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

#### **59ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*  
COVIELLO

*indi del Presidente della 6ª Commissione*  
ANGIUS

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta, per le finanze Castellani e Marongiu e per il tesoro Cavazzuti e Giarda.*

*La seduta inizia alle ore 21,35.*

#### **IN SEDE REFERENTE**

##### **(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica**

**(2792-bis) Norme in materia di partecipazione dello Stato alla Società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente poste italiane** (risultante dallo stralcio – disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento – del comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata formulata una proposta di accantonamento dell'emendamento 5.0.7, riferito, come tutti gli altri emendamenti, al disegno di legge n. 2793.

Il sottosegretario CASTELLANI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.0.7; tale invito è accolto dal senatore CADDEO, il quale auspica un fattivo impegno del Governo per la soluzione del problema della regolarizzazione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili i seguenti emendamenti: 6.38, 6.61, 116, 6.98, 6.99, 6.40, 6.58, 6.15, 6.35, 6.14, 6.102, 6.85, 6.93, 6.41, 6.11, 6.46, 6.45, 6.79, 6.47, 6.48, 6.91, 6.49, 6.69, 6.56, 6.55, 6.106, 6.107, 6.60, 6.97, 6.87, 6.74, 6.83, 6.34, 6.64, 6.66, 6.67, 6.29, 6.33, 6.108, 6.57, 6.63, 6.109, 6.110, 6.112, 6.114, 6.62, 6.77, 6.82, 6.94, 6.17, 6.25, 6.30, 6.31, 6.101, 6.0.2 e 6.0.4.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 6.95, tendente a posticipare all'anno d'imposta 1998 l'inizio dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo; ciò, in ossequio al principio dell'ir-retroattività della legge, al quale non si dovrebbe derogare se non in casi eccezionali, specie nel campo tributario.

Il senatore GUBERT illustra l'emendamento 6.88, di contenuto analogo all'emendamento 6.95.

Il senatore BORTOLOTTI illustra l'emendamento 6.78, tendente ad estendere l'ambito di applicazione del beneficio della riduzione della tassa automobilistica anche nei riguardi degli autoveicoli nei quali l'alimentazione a G.P.L. coesista con quella a benzina.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 6.6, tendente a sopprimere in modo generalizzato la soprattassa per le auto *diesel*, indipendentemente dalla data di immatricolazione e dall'utilizzo di dispositivi per la riduzione delle emissioni. Si tratta di rimuovere una ingiusta discriminazione che penalizza un'ampia platea di contribuenti, con particolare riguardo a quelli per i quali l'automobile rappresenta un essenziale strumento di lavoro.

Il senatore SPECCHIA aggiunge la propria firma all'emendamento 6.6.

Interviene quindi il senatore GUBERT, il quale, nell'illustrare l'emendamento 6.90, sottolinea l'opportunità di eliminare una iniqua disparità di trattamento quale quella esistente, relativamente alla tassa di proprietà sulle auto, nei confronti di coloro che possiedono vetture *diesel* immatricolate in anni non recenti.

Il senatore DE MARTINO Guido dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 6.34, 6.25 e 6.28.

Il senatore MORO illustra gli emendamenti 6.3 e 6.4, al quale ultimo aggiunge la propria firma il senatore SPECCHIA.

Il senatore GUBERT illustra poi l'emendamento 6.89.

Interviene quindi il senatore MORO il quale illustra gli emendamenti 6.22, tendente ad elevare l'importo della tassa automobilistica a lire 70.000 per i ciclomotori omologati al trasporto di due persone, e 6.21, diretto ad esentare dalla tassa stessa gli autoveicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1965.

Il senatore TURINI aggiunge la propria firma all'emendamento 6.21.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 6.16, tendente a prorogare di 60 giorni i termini per il pagamento della tassa automobilistica con scadenza nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio ed il 31 marzo 1998.

Il senatore D'ALÌ illustra l'emendamento 6.100 tendente a ridurre l'importo delle tasse automobilistiche, nell'ambito del nuovo sistema che fa riferimento alla potenza effettiva, per le auto immatricolate da più di cinque anni.

Il senatore BORTOLOTTI illustra l'emendamento 6.86, diretto ad introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 1998, una tassa sulle emissioni di anidride carbonica da applicarsi sugli oli combustibili in sostituzione delle accise oggi previste.

Il senatore MORO illustra l'emendamento 6.18, diretto ad autorizzare i titolari di rivendite di tabacchi alla riscossione delle tasse automobilistiche.

Il relatore MARINI presenta l'emendamento 6.1000, diretto ad autorizzare i tabaccai a riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione-tipo, da adottarsi con decreto del Ministero delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni. L'emendamento prevede inoltre che il rapporto tra i tabaccai e le Regioni sia disciplinato in modo uniforme con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l'emendamento 6.26, tendente ad estendere il contributo per la rottamazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 669 del 1996 agli acquirenti di macchine agricole che conferiscano macchine ultradecennali, o che comun-

que procedano all'acquisto per ottemperare alle disposizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994.

Si passa all'esame degli emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Il senatore ROSSI illustra l'emendamento 6.0.3, tendente a promuovere un complessivo riordino del comparto della ricerca agricola.

Al riguardo, rileva come l'attuale assetto organizzativo, articolato su ben 32 istituti ed enti di ricerca, comporti rilevanti sprechi e penalizzi l'efficacia operativa del settore.

In tale contesto, la proposta emendativa si ripromette di unificare gli enti attualmente operanti in un unico soggetto, conformato secondo le formule organizzative dal decentramento e dall'amministrazione per programmi e per progetti. Altri aspetti qualificanti del disegno di riorganizzazione sotteso all'emendamento sono l'affiancamento al Ministero per le risorse agricole, quale vigilante, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e la valorizzazione del ruolo dei ricercatori.

Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la propria firma all'emendamento 6.0.3.

Il senatore ANGIUS illustra l'emendamento 6.0.5, tendente ad incrementare del 100 per cento le tariffe e i diritti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità e alla pubbliche affissioni.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, ivi compresi quelli diretti ad inserire articoli aggiuntivi, hanno dichiarato che rinunciano ad illustrarli.

Dopo che il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI hanno espresso su di esso un parere contrario, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.9.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 6.39 è stato ritirato dal proponente.

Il senatore GIARETTA, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.53, sottolinea l'opportunità di un'equa soluzione in ordine al regime di deducibilità a favore dei veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio.

Il senatore GUBERT aggiunge la propria firma all'emendamento 6.53.

Il senatore D'ALÌ annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia sull'emendamento 6.53.

Dopo che il sottosegretario CASTELLANI ha invitato i proponenti a ritirare l'emendamento 6.53, in vista di una più appropriata soluzione



legislativa del problema che potrà essere individuata dall'Assemblea, il senatore D'ALÌ aggiunge la propria firma all'emendamento e lo ritira.

Dopo che il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI hanno espresso su di esso parere contrario, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.10.

In accoglimento dell'invito rivoltagli dal relatore MARINI e dal sottosegretario CASTELLANI il senatore DONDEYNAZ ritira l'emendamento 6.113.

Dopo che il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI hanno espresso su di essi parere contrario, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.24 e 6.8.

In accoglimento dell'invito rivoltagli dal relatore MARINI e dal sottosegretario CASTELLANI, il senatore DONDEYNAZ ritira l'emendamento 6.59.

Dopo che il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI hanno espresso parere contrario sull'emendamento 6.13, e dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori D'ALÌ, GUBERT, MORO e TURINI, posto ai voti tale emendamento è respinto.

Dopo che su di essi hanno espresso parere contrario il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.95 e 6.88.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 6.71, 6.70, 6.37 e 6.54.

Dopo che su di essi il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI hanno espresso parere contrario, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.73, 6.72 e 6.96, identico all'emendamento 6.42.

Dopo che il relatore MARINI ha dichiarato di rimettersi al Governo sull'emendamento 6.78, e che il sottosegretario CASTELLANI ha formulato un invito al ritiro, il proponente, senatore BORTOLOTTI, dichiara di ritirare l'emendamento stesso.

Dopo che su di esso il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI hanno espresso parere contrario, l'emendamento 6.43, posto ai voti, è respinto.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 6.6; il senatore MORO deplora la mancanza da parte di essi di motivazioni adeguate a corredo dei pareri contrari via via formulati.

Il senatore GUBERT, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.90, sottolinea l'iniquità del persistente assoggettamento ad un maggiore carico fiscale dei proprietari di veicoli ad alimentazione *diesel*.

Il senatore D'ALÌ aggiunge la propria firma all'emendamento 6.90.

Interviene a questo punto il relatore MORANDO, il quale rileva come già in occasione della precedente manovra di bilancio la questione della revisione del regime fiscale differenziato nei confronti delle auto *diesel* abbia formato oggetto di attenta considerazione. In effetti i proprietari di tali auto, ove immatricolate prima del 3 febbraio 1992, risultano doppiamente penalizzati, sia perchè assoggettati alla sovrattassa che per i riflessi patrimoniali che ciò ha sul mercato dell'usato. Si deve però considerare che una pura e semplice soppressione della sovrattassa per tutte le auto *diesel* immatricolate prima del 3 febbraio 1992 comporterebbe minori entrate per un ammontare di oltre 200 miliardi. Non può pertanto che esprimere, sia pure con rammarico, un parere contrario sugli emendamenti 6.6, 6.7 e 6.90.

Il senatore FERRANTE suggerisce ai presentatori degli emendamenti 6.6, 6.7 e 6.90 di trasformarli in un ordine del giorno di corrispondente contenuto, in merito al quale si augura che il Governo voglia sin d'ora dare adeguati affidamenti, anche in vista dell'ulteriore corso dell'esame alla Camera dei deputati del provvedimento sulla rottamazione.

Il senatore D'ALÌ sottolinea l'urgenza di una soluzione tale da rivedere l'ingiusta penalizzazione esistente nei confronti dei proprietari delle auto *diesel* immatricolate prima del 3 febbraio 1992, rilevando come l'onere comportato dalle proposte emendative in votazione, tutt'altro che esorbitante, possa essere coperto mediante un lieve incremento della tassa a carico della generalità degli automobilisti.

Il senatore MORO, pur dando atto al Governo dell'impegno per un'equa soluzione, osserva come l'entità delle mancate entrate conseguenti agli emendamenti in votazione sia stata probabilmente sovrastimata, anche perchè si tratta notoriamente di una tassa largamente evasa.

Il senatore MAGNALBÒ aggiunge la propria firma all'emendamento 6.90.

Il senatore GUBERT auspica una sollecita soluzione del problema, quale potrebbe essere quella di distribuire sull'intera platea degli automobilisti l'onere finora gravante sui soli proprietari di auto *diesel*. Concorda con tali osservazioni il senatore TAROLLI.

Il sottosegretario CASTELLANI ribadisce il parere contrario già espresso circa le proposte dirette a sopprimere in modo indifferenziato il cosiddetto «superbollo» *diesel* e ciò in considerazione dei problemi di copertura finanziaria richiamati dal relatore Morando. Manifesta tuttavia disponibilità a considerare positivamente un ordine del giorno che promuova una graduale soluzione della questione, eventualmente attraverso il ricorso ad incentivi espressamente diretti a favorire la rottamazione delle auto *diesel* più risalenti nel tempo.

Il senatore MORO trasforma l'emendamento 6.6 in un ordine del giorno di contenuto corrispondente.

Il relatore MARINI rileva come sia opportuno mantenere la previsione che subordina l'esenzione dal pagamento del «superbollo» per le auto *diesel* immatricolate prima del 3 febbraio 1992 all'applicazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni inquinanti.

Il senatore D'ALÌ ribadisce la praticabilità di una soluzione che trasferisca l'onere oggi gravante sui soli proprietari di auto *diesel* sull'intera platea degli automobilisti, con un modesto esborso aggiuntivo. Ricorda poi come la decisione di esonerare dal «superbollo» i nuovi autoveicoli fu assunta nel 1992 soltanto per venire incontro alle richieste dei grandi produttori, che lamentavano l'esistenza di enormi *stocks* di invenduto e non certo per la sopraggiunta disponibilità di congegni per la riduzione dell'inquinamento.

Il senatore MORO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.7 rileva come secondo molti esperti le auto *diesel* provochino comunque nuove emissioni inquinanti rispetto a quelle alimentate a benzina.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.90, il senatore GUBERT rileva come sia improprio confidare nel ricorso ad un programma mirato di incentivazione della rottamazione delle auto *diesel* risalenti a prima del 3 febbraio 1992, dal momento che si tratta di veicoli che conservano spesso un valore elevato anche dopo un considerevole numero di anni. In tali condizioni, la concessione di un contributo per la rottamazione sarebbe un'opportunità o almeno di regola, priva di reale efficacia incentivante.

Intervendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 6.7, il senatore CURTO deplora il persistente atteggiamento di chiusura del Governo rispetto a proposte che rispondono a criteri di equità e ragionevolezza.

Posto ai voti, l'emendamento 6.7, dopo prova e controprova, è respinto.

Dopo che su di esso il relatore MARINI e il sottosegretario

CASTELLANI hanno espresso parere contrario, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.90.

In accoglimento dell'invito rivoltagli dal relatore MARINI e dal sottosegretario CASTELLANI, il senatore BORTOLOTTI ritira l'emendamento 6.75.

Dopo che il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI hanno espresso parere contrario sull'emendamento 6.5, e dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO, posto ai voti l'emendamento è respinto.

Dopo che il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI hanno espresso parere contrario sull'emendamento 6.12, e dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore AMORENA, posto ai voti tale emendamento è respinto.

Dopo che il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI hanno rivolto al proponente un invito a ritirare l'emendamento 6.44, posto ai voti tale emendamento è respinto.

Dopo che il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI hanno espresso su di esso parere contrario, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.3.

Il PRESIDENTE avverte che il proponente ha dichiarato di ritirare l'emendamento 6.81.

In accoglimento dell'invito rivolto loro dal relatore MARINI e dal sottosegretario CASTELLANI, i senatori AMORENA e DONDEYNAZ ritirano, rispettivamente, l'emendamento 6.2 e l'emendamento 6.103.

Il sottosegretario CASTELLANI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.1000 del relatore Marini, tendente a consentire ai tabaccaia l'accesso a convenzioni relative alla riscossione delle tasse automobilistiche.

Il senatore CURTO si dichiara contrario all'emendamento 6.1000, che risponde unicamente ad una logica dilatoria.

Il senatore GUBERT esprime apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore per una soluzione che muova dal giusto riconoscimento dell'importanza del ruolo degli esercenti le rivendite di tabacchi, pur manifestando riserve sulle idoneità delle disposizioni ad assicurare i risultati attesi.

Il senatore CRESCENZIO aggiunge la propria firma all'emendamento 6.1000.

Il senatore TAROLLI manifesta riserve sulla formulazione dell'emendamento 6.1000, pur condividendone l'intento.

Il senatore D'ALÌ dichiara il voto favorevole dei senatori di Forza Italia all'emendamento 6.1000, preannunciando peraltro il loro impegno perchè, in Assemblea, possano emergere soluzioni legislative più idonee ad evitare ritardi e resistenze nell'applicazione della nuova normativa.

Il senatore FERRANTE, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica, aggiunge la propria firma all'emendamento 6.1000, suggerendo di ridurre da 10 a 6 mesi il termine per disciplinare il rapporto uniforme fra i tabaccai e le regioni.

Il senatore ALBERTINI, dopo aver dichiarato di concordare con la proposta di modifica dell'emendamento 6.1000 testè avanzata dal senatore Ferrante, suggerisce inoltre al relatore di introdurre un termine anche per la stipula della convenzione-tipo cui fa riferimento la prima parte dell'emendamento.

Il relatore MORANDO esprime sorpresa per la tenacia con la quale senatori appartenenti ad uno schieramento che tende a rappresentarsi come fautore di una generalizzata liberalizzazione dell'economia si fanno portatori di istanze di tutt'altra ispirazione.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, nell'esprimere apprezzamento per l'emendamento 6.1000, sottolinea l'opportunità di affrontare in modo finalmente efficace i problemi di una categoria, come quella dei tabaccai, che è stata nel tempo oggetto di ingiusta penalizzazione.

Il senatore CURTO, nell'annunciare il suo voto favorevole sull'emendamento 6.1000, preannuncia un impegno in Assemblea perchè siano individuate soluzioni normative più incisive di quelle ora in votazione.

I senatori BONAVIDA, FIGURELLI, POLIDORO, BATTAFARANO, CADDEO, MICELE e DE MARTINO Guido aggiungono la loro firma all'emendamento 6.1000.

Il relatore MARINI si riserva di verificare, in vista dell'ulteriore corso dell'esame, la possibilità di prevedere un termine più ravvicinato.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 6.1000 è approvato.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario sull'emendamento 6.4.

Dopo la dichiarazione di voto del senatore AMORENA, che auspica la semplificazione delle modalità di pagamento del bollo auto e sug-

gerisce di valutare la possibilità di revocare la convenzione esistente con l'ACI, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.4.

Il relatore MORANDO presenta l'emendamento 6.2000, diretto a tener conto delle conseguenze derivanti dall'approvazione dell'emendamento 6.1000.

Il senatore GUBERT concorda con l'impostazione di tale emendamento, al quale aggiungono la loro firma i senatori SPECCHIA, MACERATINI, CURTO, BUCCIERO, DEMASI, MAGGI, LISI, BATTAGLIA, CUSIMANO, COLLINO, COZZOLINO, MEDURI, TURINI, PACE, MONTELEONE, PEDRIZZI, MANTICA, PONTONE, RECCIA, BEVILACQUA, MAGLIOCCHETTI, CASTELLANI Carla.

Posto ai voti, l'emendamento 6.2000 è approvato.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono quindi parere contrario sull'emendamento 6.89.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori GUBERT e GIARETTA, posto ai voti è respinto l'emendamento 6.89.

Sull'emendamento 6.22 esprimono parere contrario il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO l'emendamento 6.22 è posto ai voti ed è respinto.

Sull'emendamento 6.20 esprimono parere contrario il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori GUBERT e MORO, l'emendamento 6.20 è posto ai voti ed è respinto.

Il relatore MARINI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 6.51.

Anche il sottosegretario CASTELLANI invita i proponenti al ritiro.

Il senatore ALBERTINI dichiara di essere disponibile a ritirare l'emendamento qualora il Governo assicuri che non vi sarà una duplicazione di imposizione.

Il sottosegretario CASTELLANI esclude che possa verificarsi una ipotesi di doppia imposizione.

L'emendamento 6.51 viene quindi ritirato.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario

CASTELLANI vengono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.21 e 6.16.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI invitano il proponente a ritirare l'emendamento 6.104.

Il senatore POLIDORO fa proprio l'emendamento 6.104 e lo ritira.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.100.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI invitano il proponente a ritirare l'emendamento 6.84.

Il senatore GIARETTA aderisce all'invito e conseguentemente ritira l'emendamento 6.84.

Sull'emendamento 6.105 il relatore MARINI esprime parere contrario, mentre il sottosegretario CASTELLANI invita il proponente al ritiro.

Il senatore POLIDORO fa proprio l'emendamento e lo ritira.

L'emendamento 6.36 risulta precluso per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 6.1000.

Con il parere favorevole del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 6.27.

L'emendamento 6.80 risulta precluso per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 6.1000.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI invitano i proponenti a trasformare l'emendamento 6.65 in un ordine del giorno.

La senatrice THALER AUSSEHOFER aderisce all'invito e ritira l'emendamento 6.65, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno di analogo contenuto.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI invitano i proponenti a ritirare l'emendamento 6.52.

Il senatore MARINO aderisce all'invito e ritira conseguentemente l'emendamento 6.52.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario

CASTELLANI viene quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 6.111.

Previ pareri contrari del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene quindi respinto l'emendamento 6.68.

Viene quindi proposta una nuova formulazione dell'emendamento 6.86.

Il relatore MARINI invita i proponenti al ritiro.

Anche il sottosegretario CASTELLANI invita al ritiro, assicurando che la proposta di istituzione della tassa ecologica in questione è allo studio del Governo.

Il senatore BORTOLOTTI ritira quindi l'emendamento 6.86 (nuovo testo).

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI invitano i proponenti a ritirare l'emendamento 6.76.

Il senatore BORTOLOTTI aderisce all'invito al ritiro e conseguentemente ritira l'emendamento 6.76.

L'emendamento 6.18 risulta precluso per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 6.1000.

Il relatore MARINI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.26, a condizione che, nel primo periodo, siano soppresse le parole «ai fini della innovazione tecnologica».

Il sottosegretario CASTELLANI esprime parer favorevole sull'emendamento modificato nei termini prospettati dal relatore.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI accetta la riformulazione proposta dal relatore.

I senatori GUBERT e MAGNALBÒ aggiungono la propria firma all'emendamento 6.26.

Il senatore VEGAS, intervenendo per dichiarazione di voto, osserva che lo spirito dell'emendamento appare condivisibile, ma suscita perplessità la modalità di copertura utilizzata.

L'emendamento 6.26 nel testo modificato viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.28.



Il senatore GUERZONI illustra una nuova formulazione dell'emendamento 6.32, in cui le parole: «di beni inseriti o idonei ad essere inseriti nel programma di dismissioni ivi previsto» sono sostituite dalle altre: «di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali».

Il relatore MARINI ed il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento.

Il senatore GUBERT dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento, sottolineando che esso viene ad incidere su procedure negoziali non ancora concluse.

Il senatore MUNGARI dichiara il proprio voto contrario, evidenziando che l'emendamento si riferisce a situazioni non ancora giuridicamente definite.

L'emendamento 6.32 nel testo modificato viene quindi posto ai voti e, dopo prova e controprova, risulta accolto.

Previ pareri contrari del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 6.50.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 6.0.1.

Previ pareri contrari del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.0.3.

Il senatore GIARETTA propone di accantonare l'emendamento 6.0.5, sottolineando che sarebbe preferibile esaminarlo congiuntamente ad ulteriori emendamenti relativi all'articolo 26, in materia di finanza locale.

Il senatore ANGIUS dichiara di concordare con la proposta del senatore Giaretta e l'emendamento 6.0.5 viene quindi accantonato.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI invitano i proponenti a ritirare l'emendamento 6.0.6.

Il senatore GIARETTA aderisce all'invito e ritira l'emendamento.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.115.

Il presidente ANGIUS avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 7. Dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 7.73 e 7.0.2.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE illustra gli emendamenti 7.63, 7.64, 7.66, 7.68, 7.62, 7.61, 7.60, 7.72 e 7.84.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 7.43 (sottolineando che il riordino dell'imposta sugli spettacoli determina effetti penalizzanti per la SIAE) e 7.55 (volto ad attenuare le conseguenze negative della norma proposta dal Governo).

Il senatore MORO illustra l'emendamento 7.9 e ritira il 7.6. Illustra quindi l'emendamento 7.0.4, volto alla semplificazione della disciplina dell'anagrafe tributaria.

La senatrice THALER AUSSERHOFER illustra gli emendamenti 7.18 e 7.20.

I restanti emendamenti all'articolo 7 vengono quindi dati per illustrati.

Si passa quindi al voto.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 7.63 e 7.80, di contenuto identico, che vengono respinti.

Sull'emendamento 7.79 esprimono parere contrario il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI.

Il relatore MORANDO, intervenendo per dichiarazione di voto a titolo personale, annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore D'ALÌ, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea che l'articolo 7, che si intende stralciare, non comporta variazioni di entrate o di spese del bilancio dello Stato e non dovrebbe essere quindi contenuto nel provvedimento in esame.

Il senatore FERRANTE dichiara voto contrario a nome del suo Gruppo.

Il senatore GUBERT dichiara voto favorevole sulla proposta di stralcio.

L'emendamento 7.79 viene quindi posto ai voti congiuntamente al 7.78, di contenuto identico, e, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Sugli emendamenti 7.11 e 7.12 esprimono parere contrario il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI.

Tali emendamenti vengono quindi ritirati.

Previ pareri contrari del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.13, posto ai voti congiuntamente agli emendamenti 7.34, 7.41, 7.43 e 7.85, di contenuto analogo.

Il senatore MARINO fa presente che l'emendamento 7.36 dovrebbe essere riformulato, prevedendo un termine di trenta giorni per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere favorevole sull'emendamento come modificato.

L'emendamento 7.36 nel testo modificato viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO viene posto ai voti e respinto l'emendamento 7.8.

Sull'emendamento 7.15 il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario. Tale emendamento viene quindi ritirato.

Previ pareri contrari del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono quindi posti ai voti congiuntamente gli emendamenti 7.24 e 7.55, che sono respinti.

Il relatore MARINI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.14.

La senatrice THALER AUSSERHOFER aderisce all'invito e ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 7.23 il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI esprimono parere contrario.

Il senatore BONAVIDA sottolinea che la formulazione della norma che si intende modificare appare eccessivamente puntuale, trattandosi di un criterio direttivo della delega.

L'emendamento 7.23 viene quindi posto ai voti ed è accolto.

L'emendamento 7.64 resta quindi precluso.

Il relatore MARINI invita il proponente a ritirare l'emendamento 7.1.

Il sottosegretario CASTELLANI osserva che l'emendamento po-

trebbe essere riformulato, prevedendo un ulteriore criterio direttivo della delega, anzichè modifiche dei criteri individuati nella norma.

L'emendamento 7.1 viene quindi accantonato, su proposta del relatore MARINI, insieme agli altri 7.42, 7.82, 7.25 e 7.21, di contenuto analogo.

Il relatore MARINI invita il proponente a ritirare l'emendamento 7.66.

Si associa nell'invito il sottosegretario CASTELLANI.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE insiste per la votazione dell'emendamento 7.66, che viene respinto dalle Commissioni riunite.

Previ pareri contrari del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI è altresì respinto l'emendamento 7.38.

Il relatore MARINI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.16.

Si associa nell'invito al ritiro il sottosegretario CASTELLANI.

L'emendamento 7.16 viene quindi ritirato.

Previ pareri contrari del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ sono posti ai voti congiuntamente e respinti gli emendamenti 7.26 e 7.54 di contenuto identico.

Viene quindi ritirato l'emendamento 7.65.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 7.67, 7.10, 7.57, 7.35 e 7.81.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti di contenuto identico 7.22 e 7.40.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti di contenuto identico 7.27 e 7.53.

Il relatore MARINI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.28, a condizione che esso sia riformulato sopprimendo le parole: «o derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità» nonchè l'intero punto 4.

Il sottosegretario CASTELLANI esprime parere favorevole sull'emendamento come modificato.

Il senatore GUBERT dichiara di riformulare nei medesimi termini il proprio emendamento 7.52, identico al 7.28.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 7.28 nel testo modificato, posto ai voti congiuntamente con l'emendamento 7.52, di contenuto identico.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.51.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono quindi posti ai voti congiuntamente gli emendamenti 7.37 e 7.50, identici nella parte dispositiva, e risultano respinti.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 7.68, 7.2 e 7.4.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 7.29 e 7.49, di contenuto identico.

Con il parere favorevole del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI le Commissioni riunite accolgono quindi l'emendamento 7.17.

Il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI invitano il proponente a ritirare l'emendamento 7.69.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE ritira tale emendamento.

Con il parere favorevole del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT sono posti congiuntamente ai voti ed accolti gli emendamenti 7.30 e 7.48, di contenuto identico.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 7.31 e 7.47, di contenuto identico, che sono respinti.

Il relatore MARINI esprime parere contrario sull'emendamento 7.62, mentre il sottosegretario CASTELLANI invita il proponente al ritiro.

Il senatore SELLA DI MONTELUCE insiste per la votazione dell'emendamento 7.62, che viene respinto.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 7.70.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 7.46 e 7.32, di contenuto identico, che sono respinti.

Dopo che il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI hanno espresso parere contrario sull'emendamento 7.3, tale emendamento viene ritirato.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 7.71.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 7.56 e 7.86, di contenuto identico.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti separatamente ai voti gli emendamenti 7.61 e 7.9, che sono respinti.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI e dopo una dichiarazione di voto favorevole della senatrice THALER AUSSERHOFER sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 7.18 e 7.60, di contenuto identico, che risultano respinti.

Con il parere favorevole del relatore MARINI e contrario del sottosegretario CASTELLANI le Commissioni riunite accolgono quindi gli emendamenti 7.7 e 7.72, di contenuto identico, posti ai voti congiuntamente.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 7.33, 7.45, 7.58 e 7.87.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 7.19.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 7.59 e 7.88, di contenuto identico, che risultano respinti.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 7.20.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO viene posto ai voti e respinto l'emendamento 7.5.

Il relatore MARINI si rimette alla valutazione del Governo sull'emendamento 7.74.

Il sottosegretario CASTELLANI esprime parere contrario.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALÌ l'emendamento 7.74 è posto ai voti e respinto.

Il relatore MARINI invita i proponenti a trasformare l'emendamento 7.75 in un ordine del giorno.

Il sottosegretario CASTELLANI propone una riformulazione dell'emendamento, che viene accolta dal senatore SELLA DI MONTE-LUCE (7.75 nuovo testo).

Dopo dichiarazioni di voto contrario da parte dei senatori MORO e GUBERT l'emendamento 7.75 (nuovo testo) viene accolto dalle Commissioni riunite.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti ai voti separatamente gli emendamenti 7.76 e 7.84, che sono respinti.

Con il parere contrario del relatore MARINI e del sottosegretario CASTELLANI sono posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 7.39, 7.44 e 7.83, di contenuto identico nella parte dispositiva, che risultano respinti.

L'emendamento 7.77 risulta precluso per effetto dell'accoglimento dell'emendamento 7.36.

Su proposta del relatore MARINI l'emendamento 7.0.1 viene quindi accantonato.

Il relatore MARINI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.0.4.

Analogo invito rivolge il sottosegretario CASTELLANI, preannunciando avviso favorevole su un eventuale ordine del giorno.

Il senatore MORO ritira l'emendamento, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti 7.1, 7.42, 7.82, 7.25 e 7.21, precedentemente accantonati.

Il senatore PASQUINI propone una nuova formulazione dell'emendamento 7.1, sulla quale esprimono parere favorevole il relatore MARINI e il sottosegretario CASTELLANI.

I senatori MAGNALBÒ, MUNGARI, MORO, ROSSI, GIARETTA e POLIDORO aggiungono la propria firma all'emendamento 7.1 (nuovo testo), che viene posto ai voti ed è accolto dalle Commissioni riunite.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 7.42, 7.82, 7.25 e 7.21.

Il seguito dell'esame congiunto viene infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 0,35 del 31 ottobre.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2793****Art. 6.**

*Sopprimere i commi 1, 2, 3.*

**6.9**

MORO, AMORENA, ROSSI

*Al comma 1, capoverso 1, lettera a), n. 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compresi i veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio».*

**6.38**

MINARDO

*Al comma 1, capoverso 1, lettera a) dopo il n. 2) aggiungere il seguente:*

*«3) Ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio».*

**6.61**

COSTA

*All'articolo 29, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Nei confronti degli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ma che di fatto non hanno avuto nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, non si fa luogo al recupero dell'indebito di un quinto sull'assegno mensile come previsto dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 248 e 249.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, capoverso 1, lettera b), la percentuale dell'80 per cento è diminuita di 2 punti.*

**6.116**

MANIERI, GIULIANO, MELONI

*Al comma 1, capoverso 1, lettera a), dopo il numero 2, inserire il seguente:*

«3) ai veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

*Conseguentemente, nella lettera b), dal medesimo capoverso sopprimere l'ultimo periodo.*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«27-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».

**6.98**

D'ALÌ

*Al comma 1, capoverso 1, lettera a), dopo il numero 2, inserire il seguente:*

«3) ai veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

*Al medesimo capoverso 1, lettera b), è soppresso il secondo periodo.*

*È aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«27-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».

**6.99**

D'ALÌ, VEGAS

*Al comma 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.*

**6.39**

MINARDO

*Al comma 1, capoverso 1, lettera b) sopprimere le seguenti parole: «Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio»*

**6.53**

COSTA

*Al comma 1, al primo capoverso, alla lettera b), nel secondo periodo, le parole: «è elevata all'80 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «è mantenuta al 100 per cento».*

*Consequentemente all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

**6.10**

MORO, AMORENA, ROSSI

*Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).*

*Consequentemente all'articolo 6, comma 1, capoverso 1, lettera b) sostituire le parole: «tale percentuale è elevata all'80 per cento» con le seguenti: «tale percentuale è elevata al 60 per cento».*

**6.113**MANIERI, IULIANO, DONDEYNAZ, RIGO, BESSO CORDERO,  
DE CAROLIS, MELONI

*All'articolo 29, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nei confronti degli invalidi civili titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ma che di fatto non hanno avuto nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, non si fa luogo al recupero dell'indebito di un quinto sull'assegno mensile come previsto dalla legge del 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 248 e 249.

*Consequentemente, all'articolo 6, comma 1, capoverso 1, lettera b), la percentuale dell'80 per cento è diminuita di 2 punti.*

**6.116**

MANIERI, GIULIANO, MELONI

*Al comma 1, capoverso 1, lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa nella misura dell'80 per cento, limitatamente ad un solo veicolo».*

**6.40**

MINARDO

*Al comma 1, capoverso 1, lettera b), quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan,».*

*Consequentemente al comma 23, secondo periodo, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 200.000» e «lire 400.000».*

**6.58**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 1, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

**6.15**

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

*Al comma 1, capoverso 1, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «eccede lire trentacinque milioni per autovetture ed autocaravan» sono aggiunte le seguenti: «, sessanta milioni di lire per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio».*

**6.35**

BONAVITA

*Al comma 1, capoverso 1, lettera b), sostituire le parole: «7 milioni» con le seguenti: «8 milioni».*

**6.14**

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

*Al comma 1, capoverso 1, lettera b), dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Il limite di 35 milioni per le autovetture è elevato a 60 milioni per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».*

*Consequentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.*

**6.102**

D'ALÌ, VEGAS

*Al comma 1, capoverso 1, lettera b), dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Il limite di 35 milioni per le autovetture è elevato a 60 milioni per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».*

**6.85**

POLIDORI, GIRETTI

*Al comma 1, capoverso 1, lettera b), dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Il limite di 35 milioni per le autovetture è elevato a 60 milioni per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».*

**6.93**

D'ALÌ

*Al comma 1, capoverso 1, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: «possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni» con le seguenti: «devono essere variati tenendo conto».*

**6.24**

MORO, ROSSI

*Dopo il comma 2, lettera b), aggiungere la seguente lettera:*

«c) il secondo periodo del comma 10, dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall'articolo 3, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "I limiti di deducibilità del 50 per cento previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori ed i motocicli di cui al precedente periodo si applicano anche alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico, di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumenti nell'attività propria dell'impresa e di quelli dati in uso promiscuo al dipendente, nonché ad esclusione di quelli utilizzati dalle società di agenzia e di rappresentanza».

**6.41**

TAROLLI, D'ONOFRIO

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997».

**6.8**

MORO, AMORENA, ROSSI

*Al comma 3, dopo le parole: «dal periodo d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».*

*Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire la diminuzione di entrate».*

**6.59**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEUNAZ

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «1° gennaio 1998».*

**6.13**

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le seguenti: «1° gennaio 1998».*

**6.95**D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 1997» con le parole: «1° gennaio 1998».*

*Conseguentemente, ridurre della medesima percentuale per il solo periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 le quote percentuali previste al comma 1, capoverso 1, lettera a) numero 2 e lettera b), fino a concorrenza delle minori entrate.*

**6.88**

GUBERT

*Al comma 3, la locuzione: «31 dicembre 1997» è sostituita dalla seguente: «31 dicembre 1998.».*

**6.71**PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

*Al comma 3, la locuzione: «31 dicembre 1997» è sostituita dalla seguente: «31 dicembre 1998.».*

**6.70**PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

*Al comma 3, la locuzione: «31 dicembre 1997» è sostituita dalla seguente: «31 dicembre 1998».*

**6.37**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 3, la locuzione: «31 dicembre 1997» è sostituita dalla seguente: 31 dicembre 1998».*

**6.54**

CIMMINO

*I commi da 4 a 14 sono sostituiti dai seguenti:*

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le tasse automobilistiche e le relative soprattasse sono soppresse.

5. Non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

6. A fronte delle minori entrate derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 5 le regioni e il Ministro delle finanze, per la parte di loro spettanza, possono aumentare l'accisa sulle benzine nel limite della minor entrata riferita all'anno 1997.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 gennaio 1988, saranno determinate le modalità applicative di quanto disposto con il presente articolo».

**6.11**

ROSSI, MORO, AMORENA

*Al comma 5, sostituire le parole: «un quarto» con le parole: «di un terzo».*

**6.73**

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI,  
BONATESTA, DEMASI

*Al comma 5, sostituire le parole: «un quarto» con le parole: «un terzo»; dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) autoveicoli immatricolati per la locazione senza conducente».

**6.72**

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI,  
BONATESTA, DEMASI

*Al comma 5, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un terzo», e aggiungere, dopo la lettera b) la seguente:*

«b-bis) autoveicoli immatricolati per locazione senza conducente».

**6.96**

LAURO

*Al comma 5, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un terzo» e aggiungere, dopo la lettera b) la seguente:*

«b-bis) autoveicoli immatricolati per locazione senza conducente».

**6.42**

TAROLLI, D'ONOFRIO

*Al comma 5, lettera a), sopprimere la parola: «esclusivamente».*

*Consequentemente al comma 23, sostituire le parole: «50 Mw» con le seguenti: «20 Mw».*

**6.78**

BORTOLOTTO

*Al comma 6, sopprimere le parole: «non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998».*

**6.43**

MINARDO

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è soppressa».

*Consequentemente all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”.

1-ter. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato”».

**6.6**

MORO, AMORENA, ROSSI

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. La soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni, è soppressa».

**6.7**

MORO, AMORENA, ROSSI



*Al comma 7, sostituire le parole «immatricolati dal 3 febbraio 1992» con le parole: «da immatricolati dal 3 febbraio 1992 alla fine del comma».*

*Consequentemente, modificare il comma 18, primo periodo, in modo da ricomprendere nella maggiorazione anche la minore entrata derivante dall'emendamento.*

**6.90**

GUBERT

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Il personale in servizio presso il nucleo operativo ecologico istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è collocato in sovrannumero ai ruoli dell'Arma dei Carabinieri e assegnato al Ministero dell'ambiente. La dotazione organica del contingente del nucleo operativo ecologico è elevata da 140 a 210 unità, di cui: ufficiali 5, ispettori 130, sovrintendenti 37, appuntati e carabinieri 38».

*Consequentemente al comma 23 dell'articolo 6 sostituire la parola: «100.000» con la parola: «120.000» e la parola: «200.000» con la parola: «210.000».*

**6.75**

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTTO

*Al comma 10, dopo le parole: «dal 1° gennaio 1999», aggiungere le seguenti: «la determinazione delle tariffe».*

**6.5**

SPERONI, AMORENA, MORO, ROSSI

*Al comma 10, secondo periodo, dopo la parola: «convenzione» aggiungere la seguente: «triennale».*

**6.12**

ROSSI, MORO, AMORENA

*Al comma 6, dopo le parole: «a terzi» aggiungere le seguenti: «o agli uffici comunali competenti per territorio».*

**6.44**

MINARDO

*Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «possono affidare a terzi» aggiungere le seguenti: «, mediante procedure ad evidenza».*

**6.3**

ROSSI, MORO, AMORENA

*Al comma 10, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:*  
«Con apposita convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze è stabilito lo schema tipo di convenzione con il quale le regioni possono affidare alle banche il servizio di riscossione».

**6.81**

POLIDORO

*Al comma 10, in fine, aggiungere le seguenti parole:* «, alla formazione dei ruoli provvede direttamente il soggetto gestore».

**6.2**

ROSSI, MORO, AMORENA

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Le funzioni previste dal comma 10 sono trasferite alla regione Valle d'Aosta con le modalità stabilite dallo Statuto e delle relative norme di attuazione».

**6.103**

DONDEYNAZ

*Dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:*

«10-bis. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione-tipo, da approvarsi sentita la Conferenza Stato-Regioni, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse, determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento, e le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

10-ter. Entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è disciplinato il rapporto uniforme fra i tabaccai e le Regioni».

**6.1000**

MARINI

*Sopprimere il comma 12.*

**6.4**

PERUZZOTTI, AMORENA, MORO, ROSSI

*Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «compatibilmente con quanto disposto dai commi 10-bis e 10-ter».

**6.2000**

MORANDO

*Sopprimere il comma 13.*

**6.46**

MINARDO

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le tasse automobilistiche, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozze leggere, il cui ammontare annuo è inferiore a lire cinquemila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alle auto, ai ciclomotori, ai motocicli e motocarrozze leggere immatricolate dal 1° gennaio 1998».

**6.45**

CIRAMI, MINARDO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozze leggere».*

*Conseguentemente, modificare il successivo comma 18, primo periodo, in modo da ricomprendere nella maggiorazione anche la minore entrata derivante dall'emendamento.*

**6.89**

GUBERT

*Al comma 5, sopprimere le parole: «ai ciclomotori e» e aggiungere dopo le parole: «a tale importo» le seguenti: «la tassa relativa ai ciclomotori è elevata a lire tremila».*

**6.79**

GIARETTA, POLIDORO

*Al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per i ciclomotori omologati al trasporto di due persone la tassa automobilistica è elevata a lire 70.000».*

**6.22**

MORO

*Al comma 14, primo periodo, dopo la parola: «a motore» aggiungere le seguenti: «, a partire da quelli immatricolati dal 1° gennaio 1998,».*

**6.47**

MINARDO

*Al comma 14, sostituire le parole: «alla potenza effettiva» con le seguenti: «al prezzo di listino della casa produttrice».*

**6.20**

SPERONI, MORO, ROSSI

*Al comma 14, dopo le parole: «ai cavalli fiscali» aggiungere le altre: «detraendo la eventuale quota parte della tassa di circolazione già pagata per il 1998».*

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti l'introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con l'applicazione di un'aliquota, pari allo 0,1 per cento, proporzionale all'ampiezza delle transazioni con Paesi non appartenenti all'Unione europea relative a strumenti finanziari denominati in valuta, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve periodo e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo»*

**6.51**

ALBERTINI, MARINO

*Al comma 14, dopo le parole: «in eguale misura», inserire il seguente periodo: «Sono esentati dalla tassa di cui al presente comma gli autoveicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1965».*

**6.21**

TIRELLI, MORO, ROSSI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

*«14-bis. I termini per il pagamento delle tasse automobilistiche scadenti nel periodo 1° gennaio 1998-31 marzo 1998 sono prorogati di 60 giorni».*

**6.16**

ROSSI, MORO, AMORENA

*Al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni dell'articolo 43, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si applicano fino al 31 dicembre 1997 con riferimento alle tasse automobilistiche e connesse da corrispondersi entro il 31 dicembre 1995, e con modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

**6.104**

VERALDI

*Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: «veicoli a motore» aggiungere le seguenti: «immatricolati dal 1° gennaio 1998».*

**6.48**

MINARDO

*Al comma 15, alla fine del primo periodo, le parole: «sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali; la tassazione è ridotta del quindici per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione».*

«15-bis. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge del 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».

**6.100**

D'ALÌ, VEGAS

*Al comma 15, alla fine del primo periodo, le parole: «sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anzichè ai cavalli fiscali; la tassazione è ridotta del quindici per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del trenta per cento dopo dieci anni dalla prima immatricolazione, del quarantacinque per cento dopo quindici anni dalla prima immatricolazione».*

**6.84**

GIARETTA

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo:

“Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura dell'Automobile Club d'Italia alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera e dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi».

**6.105**

VERALDI

*Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:*

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, le rivendite di tabacchi sono autorizzate alla riscossione delle tasse automobilistiche di cui al presente articolo».

**6.36**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 18, dopo le parole: «vigenti al 31 dicembre 1997» inserire le seguenti: «, comprese la maggiorazioni previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».*

**6.27**

FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA  
POGGIOLINI, MARINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma 18 vengono rimosse, con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche nelle tabaccherie».

**6.91**

GUBERT

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Le tasse automobilistiche, di cui al comma 18, vengono rimosse, con le modalità e l'aggio previsti dal decreto del Ministero delle finanze da emarsi entro il 31 gennaio 1998, anche dalle tabaccherie».

**6.49**

MINARDO, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

*Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma 18 vengono rimosse, con le modalità ed aggio previsti da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche nelle tabaccherie».

**6.69**

GRILLO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma 18 vengono rimosse, con le modalità ed aggio previsti da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche nelle tabaccherie, a parità di onere complessivo per gli enti impositori».

**6.80**

MANIERI, IULIANO, DONDEYNAZ, RIGO, BESSO CORDERO,  
DE CAROLIS

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le tasse automobilistiche di cui al comma 18 vengono riscosse con le modalità e l'aggio previsti con decreto del Ministero delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche dalle tabaccherie».

**6.56**

CALLEGARO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma 18 vengono riscosse con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche nelle tabaccherie».

**6.55**

COSTA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma 18 vengono riscosse, con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1988, anche nelle tabaccherie».

**6.106**

SPECCHIA, MACERATINI, CURTO, BUCCIERO, DE MASI, MAGGI, LISI, BATTAGLIA, CUSIMANO, COLLINO, COZZOLINO, MEDURI, TURINI, PACE, MONTELEONE, PEDRIZZI, MANTICA, PONTONE, RECCIA, BEVILACQUA, MAGLIOCCHETTI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma precedente vengono riscosse, con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1988, anche nelle tabaccherie».

**6.107**

TAROLLI, NAPOLI Roberto, CIRAMI, BRIENZA, NAVA, LOIERO, MUNGARI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma 18 vengono riscosse anche nelle tabaccherie con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 1998,».

**6.60**

DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, PETTINATO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma 18 vengono rimosse con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche nelle tabaccherie».

**6.97**

D'ALÌ

*Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma 18 vengono rimosse anche nelle tabaccherie con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 1988,»..

**6.87**

DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma 18 sono rimosse con le modalità e l'aggio, previsti da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche nelle tabaccherie».

**6.74**

SILQUINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, DE CORATO, MEDURI, RAGNO, BORNACIN, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DE MASI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma 18 vengono rimosse, con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche nelle tabaccherie».

**6.83**

POLIDORO, GIARETTA

*Dopo il comma 18, viene inserito il seguente:*

«18-bis. Le tasse di cui al comma 18 vengono rimosse, con le modalità e l'aggio previsti da apposito decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 gennaio 1998, anche nelle tabaccherie».

**6.34**

BONAVITA, BARRILE, BERTONI

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

“f-bis). Dal personale dei Corpi dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento della Protezione civile che operi in aree colpite da emergenza o



pubblica calamità oppure sugli itinerari ove la circolazione stradale sia controllata per le stesse esigenze, limitatamente al tempo strettamente necessario a fermare il traffico diretto ad area colpita da grave emergenza e fino al sopraggiungere di forze di polizia”».

**6.64**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNÄZ

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. Per “veicoli da piazza” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, si intendono anche quei veicoli a noleggio con conducente che nei piccoli comuni, in mancanza del servizio Taxi, svolgono la stessa funzione».

*Conseguentemente l’aliquota del contributo di cui all’articolo 18 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente comma.*

**6.65**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNÄZ

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. Al comma 1 dell’articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole “servizi di polizia e antincendio,” sono inserite le seguenti: “a quelli del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico”».

**6.66**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNÄZ

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. All’articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole “e della protezione civile” sono aggiunte le seguenti: “nazionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”».

**6.67**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNÄZ

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. In relazione alla riduzione dei consumi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, nella piscicoltura e nella florovivaistica, la misura dell’accisa prevista nel numero 5 della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta del 10 per cento a favore degli esercenti tali attività iscritti nel registro delle imprese previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

*La copertura finanziaria del presente emendamento è conseguente alla riduzione degli usi agevolati dei prodotti petroliferi nel settore agricolo conseguente alla determinazione dei nuovi criteri per la individuazione dei consumi medi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

**6.29**

FUSILLO, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, BARBIERI, BEDIN, CORTIANA, MAZZUCA POGGIOLINI, CARCARINO

*Dopo il comma 22, inserire i seguenti:*

«22-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per le navi adibite alla pesca marittima con stazza lorda superiore alle 15 Tsl il collaudo della stazione radiotelefonica VHF, di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è reso decennale. Le navi di stazza lorda inferiore a 15 tonnellate abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata restano esenti dai collaudi periodici, ad eccezione di quello previsto al momento della prima installazione dell'apparecchio radio.

22-ter. Per le navi adibite in via esclusiva alla pesca marittima, l'obbligo di verifica delle cassette medicinali previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, articolo 100, è sostituito dall'obbligo di detenere a bordo una attestazione rilasciata dal direttore della farmacia all'atto dell'acquisto degli stessi medicinali, che ne elenchi il tipo, la quantità e la relativa scadenza. È fatto obbligo al comandante della nave di esibire detta attestazione ad ogni richiesta delle autorità».

**6.33**

BARRILE, PIATTI, SCIVOLETTO, BARBIERI, CONTE, MURINEDDU, PREDI, SARACCO, CAZZARO, PELELLA, FUSILLO, BEDIN, FIGURELLI

*Al comma 23, sostituire le parole: «e si applica ai grandi impianti di combustione» con le altre: «per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite, così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori a quelle consentite dalla legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione»*

**6.52**

ALBERTINI, MARINO

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vengono aggiunti i seguenti commi:

“Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte

specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, la ritenuta si applica sui premi delle operazioni a premio (cosiddette azioni di 'incentivazione') rivolte specificatamente ad operatori commerciali e professionali quali: concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici dell'operazione a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esplicita esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, per le quali i premi non assumono rilevanza reddituale.

Nelle operazioni a premio rivolte ai dipendenti delle aziende organizzatrici delle stesse, la ritenuta è dovuta solo sui premi assegnati a ciascun dipendente che, nel periodo di imposta, abbia ricevuto premi o altri redditi in natura di valore complessivo superiore alle 500.000 lire, al netto dell'IVA.

L'aliquota della ritenuta sui premi di cui ai commi precedenti è stabilita nel 10 per cento. Qualora chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa vale quanto disposto dal terzo comma».

*Consequentemente: all'articolo 6 comma 23 per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sull'altra metà del gettito previsto (miliardi 196:2=98), generando un gettito aggiuntivo di 49 miliardi.*

**6.108**

VEGAS

*Al comma 1, lettera f) aggiungere le seguenti parole: «Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile, ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».*

*Consequentemente all'articolo 6, comma 23, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento del gettito previsto.*

**6.57**

COSTA

*Al comma 10, lettera e), sopprimere il n. 1).*

*Consequentemente all'articolo 6, comma 23, per i soli anni 1999 e 2000, le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sull'altra metà del gettito previsto.*

**6.63**

COSTA

*Al comma 1, lettera f) aggiungere le seguenti parole: «Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile, ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».*

*Consequentemente all'articolo 6, comma 23, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto (miliardi  $196 : 2 = 98$ ), generando un gettito aggiuntivo di 49 miliardi.*

**6.109**

VEGAS, D'ALÌ

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vengono aggiunti i seguenti commi:

«Sono altresì soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, la ritenuta si applica sui premi delle operazioni a premio (cosidette azioni di "incentivazione") rivolte specificatamente ad operatori commerciali e professionali quali: concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici dell'operazione a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolte, con esplicita esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, per le quali i premi non assumono rilevanza reddituale.

Nelle operazioni a premio rivolte ai dipendenti delle aziende organizzatrici delle stesse, la ritenuta è dovuta solo sui premi assegnati a ciascun dipendente che, nel periodo di imposta, abbia ricevuto premi o altri redditi in natura di valore complessivo superiore alle 500.000 lire, al netto dell'IVA.

L'aliquota della ritenuta sui premi di cui ai commi precedenti è stabilita nel 10 per cento. Qualora chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa vale quanto disposto dal comma 3 del presente articolo».

*Consequentemente: all'articolo 6, comma 23, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sull'altra metà del gettito previsto.*

**6.110**

IULIANO

*Al comma 17, sopprimere il seguente periodo: «Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo non superiore a lire*

2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dall'inizio dell'annualità successiva a quella in corso».

*Consequentemente all'articolo 6, comma 23, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.*

**6.111**

COSTA

*All'articolo 21, dopo il terzo comma, aggiungere i seguenti commi:*

«3-bis. La disciplina giuridica ed economica, introdotta dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, è estesa al personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, proveniente dall'ex-carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, inquadrato nella IX qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti.

3-ter. Al compimento di dodici anni di servizio, è altresì destinataria della disciplina di cui al comma 3-bis il restante personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese le università, inquadrato nell'VIII e nella VIII qualifica funzionale od in qualifiche equivalenti, proveniente dall'ex-carriera direttiva amministrativa e tecnica od equiordinata, ovvero assunto tramite concorso pubblico in profili professionali ad essa ascritti.

3-quater. Per il personale di cui al comma 3-bis, i benefici giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge; per il restante personale, i benefici giuridici ed economici decorrono dal compimento del periodo di servizio previsto dal comma 3-ter».

*Consequentemente: all'articolo 6, comma 23, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.*

**6.112**

COSTA

*Sopprimere l'articolo 8.*

*Consequentemente, all'articolo 6, comma 23, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto.*

*Consequentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato ad elevare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**6.68**

COSTA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono aggiunti i seguenti commi:

“Sono altresì soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, i premi derivanti da operazioni a premio rivolte specificatamente a soggetti per i quali essi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In particolare, la ritenuta si applica sui premi delle operazioni a premio rivolte specificatamente ad operatori commerciali e professionali (cosiddette azioni di “incentivazione”) quali: concessionari di vendita, grossisti, dettaglianti, agenti di vendita, rappresentanti, dipendenti delle aziende organizzatrici dell'operazione a premio o delle aziende commerciali alle quali le operazioni stesse sono rivolti, con esplicita esclusione delle operazioni a premio rivolte ai consumatori finali, per le quali i premi non assumono rilevanza reddituale.

Nelle operazioni a premio rivolte ai dipendenti delle aziende organizzatrici delle stesse, la ritenuta è dovuta solo sui premi assegnati a ciascun dipendente che, nel periodo di imposta, abbia ricevuto premi o altri redditi in natura di valore complessivo superiore alle 500.000 lire, al netto dell'IVA.

L'aliquota della ritenuta sui premi di cui ai precedenti commi è stabilita nel 10 per cento. Qualora che eroga il premio intende esercitare la rivalsa vale quanto disposto dal terzo comma”».

*Consequentemente all'articolo 6 comma 23, per i soli anni 1999 e 2000, le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante vengono incrementate del 50 per cento sull'altra metà del gettito previsto.*

**6.62**

COSTA

*All'articolo 8, al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di rinuncia alla rivalsa l'imposta verrà applicata su una base imponibile, ridotta al 50 per cento dell'effettivo costo netto del bene o del servizio oggetto della cessione».*

*Consequentemente, all'articolo 6, comma 23, per i soli anni 1999 e 2000 le tasse di lire 100.000 e 200.000 per tonnellata sull'emissione inquinante sono incrementate del 50 per cento sulla metà del gettito previsto».*

**6.114**

IULIANO

*All'articolo 10, comma 7, dopo le parole: «dal periodo d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».*

*Consequentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 6, comma 23 del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**6.115**

THALER AUSSEHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Una quota del gettito derivante dalla tassazione delle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto pari a 20 miliardi di lire è destinata al finanziamento delle misure di risparmio energetico e per lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia con particolare attenzione al fotovoltaico, solare termico, eolico, biomasse vegetali e minidraulica».

*Consequentemente all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1996» con le altre: «30 giugno 1997» e sopprimere le parole: «da almeno cinque anni».*

**6.77**

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTA

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, alla tabella delle misure annue dell'imposta comunale per l'esercizio di impresa e di arti e professioni, classe V, la voce "intermediazione del commercio" è da intendersi riferita anche agli agenti di assicurazione».

**6.82**

GIARETTA

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è introdotta una tassa sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da applicarsi alla quota eccedente i 2.000 grammi per litro di combustibile. La tassa, sostitutiva delle accise oggi gravanti su tale quota, è pari a 0,5 lire per grammo di CO<sub>2</sub> e viene applicata agli oli di combustibili. Successivamente a tale data, la tassa viene estesa a ulteriori quantità di CO<sub>2</sub> emesse in atmosfera fino a sostituire completamente le attuali accise. I tempi e le modalità di tale sostituzione saranno stabiliti dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria del commercio e dell'artigianato e dei trasporti. Il maggiore gettito derivante dall'introduzione della tassa sulla CO<sub>2</sub> è destinato per un importo pari all'80 per cento ad un fondo per la riorganizzazione del trasporto commerciale e il miglioramento dell'efficienza delle imprese di trasporto e per il restante 20 per cento al finanziamento delle misure di risparmio energetico e per lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia con particolare attenzione al fotovoltaico, solare termico, eolico, biomasse vegetali e minidraulica».

**6.86**

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è introdotta una tassa sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da applicarsi alla quota eccedente i 2.000 grammi per litro di combustibile. La tassa, sostitutiva delle accise oggi gravanti su tale quota, è pari a 0,5 lire per grammo di CO<sub>2</sub> e viene applicata gradualmente nei prossimi tre anni. Fino al 2000 la tassa non viene applicata agli oli combustibili. Successivamente a tale data, la tassa viene estesa a ulteriori quantità di CO<sub>2</sub> emesse in atmosfera fino a sostituire completamente le attuali accise. I tempi e le modalità di tale sostituzione saranno stabiliti dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente, e dell'industria e dei trasporti. Il maggiore gettito derivante dall'introduzione della tassa sulla CO<sub>2</sub> è destinato per un importo pari all'80 per cento ad un fondo per la riorganizzazione del trasporto commerciale e il miglioramento dell'efficienza delle imprese di trasporto e per il restante 20 per cento al finanziamento delle misure di risparmio energetico e per lo sviluppo di fonti rinnovabili di energia con particolare attenzione al fotovoltaico, solare termico, eolico, biomasse vegetali e minidraulica».

**6.86**

(Nuovo testo) RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTI, DE LUCA Athos

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Una quota del gettito derivante dalla tassazione delle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto pari a 20 miliardi di lire è destinata al finanziamento delle misure di risparmio energetico e per lo



sviluppo di fonti rinnovabili di energia con particolare attenzione al fotovoltaico, solare termico, eolico, biomasse vegetali e minidraulica».

*Consequentemente al comma 18 sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «120 miliardi».*

**6.76**

RIPAMONTI, PIERONI, BORTOLOTTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«27-bis. È istituita una commissione tecnica d'inchiesta sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto al fine di verificare le autocertificazioni dei soggetti esercenti di cui al comma 24. La commissione è composta da dodici esperti nominati in pari numero rispettivamente dal Ministero dell'ambiente, dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla Direzione generale XI della CEE: La commissione di cui al presente comma è tenuta a riferire annualmente, non oltre il 31 gennaio, alle competenti commissioni parlamentari circa gli esiti delle indagini. L'attività della commissione e le strutture di supporto saranno disciplinate con l'apposito decreto ministeriale da emanare entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dalla istituzione della predetta commissione sono commensurati in lire 500 milioni e fanno carico sulle maggiori entrate di cui al presente articolo».

**6.94**

LASAGNA

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i tabaccai sono autorizzati a riscuotere i pagamenti delle tasse automobilistiche. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione sono fissate le modalità attuative della presente disposizione».

**6.18**

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, i tabaccai sono autorizzati a riscuotere i pagamenti delle tasse automobilistiche. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione sono fissate le modalità attuative della presente disposizione. All'onere derivante dalla corresponsione di un aggio per l'espletamento del servizio, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi attribuiti all'Ente poste italiane».

**6.17**

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«27-bis. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto, ai fini della innovazione tecnologica, alle persone fisiche che, in Italia, acquistano macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere c) e d) o rimorchi di cui all'articolo 56 del citato decreto o macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strada. Il contributo viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma si fa fronte con le maggiori entrate accertate in connessione alle maggiori vendite realizzate per effetto della presente disposizione.».

**6.25**

PIATTI, SCIVOLETTO, FIGURELLI, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, PREDA, BARBIERI, FUSINO, BEDIN, CORTIANA, MAZZUCA POGGIOLINI, CARCARINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«27-bis. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto, ai fini della innovazione tecnologica, alle persone fisiche che, in Italia acquistano macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c) e d), o rimorchi di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo o macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strada. Il contributo viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sul

conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro – Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507».

**6.26** SCIVOLETTO, FIGURELLI, PIATTI, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, PREDÀ, BARBIERI, FUSILLO, BEDIN, CORTIANA, MAZZUCA POGGIOLINI, CARCARINO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«27-bis. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto, ai fini della innovazione tecnologica, alle persone fisiche che, in Italia, acquistano macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere c) e d) o rimorchi di cui all'articolo 56 del citato decreto o macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strada. Il contributo viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1994, n. 626. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario».

*Conseguentemente, all'articolo 18, sostituire le parole: «misura dell'8,5 per cento» con le altre: «misura del 9 per cento».*

**6.28** FUSILLO, SCIVOLETTO, PIATTI, SARACCO, BARRILE, MURINEDDU, CONTE, PREDÀ, BARBIERI, BEDIN, CORTIANA, MAZZUCA POGGIOLINI, CARCARINO

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2-bis. L'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. - *(Esercizio degli autoservizi pubblici non di linea)*. – 1. L'attività di cui all'articolo 1 è esercitata sulla base della licenza comu-

nale di esercizio per il servizio di taxi ovvero dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente con autovettura. I conducenti dei veicoli devono essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dall'articolo del regolamento di attuazione al Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.”.

2. Abrogazione di norme.

“27-ter. Nella legge 15 gennaio 1992, n. 21 è abrogata ogni norma che fa riferimento al ruolo di cui al previgente articolo 6 della suddetta legge. In particolare sono soppresse:

a) nel comma 1 dell'articolo 9 le parole: “purchè iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6;

b) nel comma 2 del medesimo articolo 9 le parole: “purchè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6”;

c) nel comma 2 dell'articolo 10 le parole: “iscritte nel ruolo” di cui all'articolo 6 ed”».

**6.30**

PAROLA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1-ter del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, relative al regime agevolato per gli oli da gas per autotrazione destinati al fabbisogno di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, prorogato fino al 31 dicembre 1998 dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2000».

**6.31**

CAMERINI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Nel decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, alla tabella delle misure annue di base dell'imposta comunale per l'esercizio di impresa e di arti e professioni, classe V, la voce “intermediazione del commercio” è da intendersi riferita anche agli agenti di assicurazione».

**6.101**

D'ALÌ, VEGAS

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Il comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è da intendersi nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni inseriti o idonei ad essere inseriti nel programma di dismissioni ivi previsto».

**6.32**

GUERZONI

*Al comma 27, sostituire le parole: «dal doppio al quadruplo della tassa dovuta» con le parole: «pari al doppio della tassa dovuta».*

**6.50**

MINARDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis. – 1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e dell'istituzione del Servizio civile nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato a reclutare, con preferenza tra gli studenti universitari che abbiano usufruito del ritardo per motivi di studio, giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta, da destinare alle Comunità montane ed al Corpo forestale dello stato per attività di protezione e gestione del patrimonio forestale, prevenzione e repressione degli illeciti boschivi.

2. La disponibilità di impiego del servizio civile di leva è determinata dal Ministero della difesa in base alle proprie esigenze, tenuto conto delle richieste delle predette amministrazioni comunicate entro il 30 novembre di ogni anno. Nel caso di eccedenza delle domande rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa si procede alla selezione mediante l'adozione di criteri oggettivi, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa adottato in concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere dell'UNCCEM, tenendo conto dei *curricula* dei richiedenti, ed in particolare dello svolgimento di attività di volontariato nei settori della tutela dei beni ambientali e della protezione civile.

3. I volontari devono possedere i requisiti prescritti per il reclutamento delle guardie del Corpo forestale dello Stato. La domanda per svolgere il servizio civile forestale di leva è presentata entro il 30 maggio dell'anno in cui è prevista l'effettiva chiamata alle armi, o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al ritardo per motivi di studio del servizio di leva. Il servizio civile forestale di leva è equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva ed il trattamento economico del personale così reclutato è equiparato a quello dei militari di leva.

4. Gli studenti delle facoltà di giurisprudenza, reclutati ai sensi del presente articolo, sono ammessi all'esercizio delle funzioni di agente di polizia giudiziaria ai sensi degli articoli 55-57 codice di procedura penale, qualora abbiano superato gli insegnamenti di diritto amministrativo, diritto penale e diritto processuale penale.

5. Alle comunità montane e al corpo forestale dello Stato sono devolute risorse annue non inferiori a lire 100 miliardi per sostenere l'onere di cui al presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le somme per l'attribuzione.

*Consequentemente all'articolo 9, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, è soppressa».

#### **6.0.1**

SPERONI, PERUZZOTTI, AMORENA, MORO, ROSSI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis. – (Soppressione del Ministero delle politiche agricole) – 1. Il Ministero delle politiche agricole di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è soppresso.

2 Tutte le competenze in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, caccia, acquacoltura e pesca marittima, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e, nel rispetto dei relativi statuti, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Alle stesse sono, altresì trasferite le competenze in materia di veterinaria, fatte salve quelle attribuite al Ministero della sanità.

3. Nelle materie di cui al comma 1, sono attribuite al Dipartimento per il coordinamento delle politiche della Unione europea le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il coordinamento delle attività amministrative regionali, ai fini dell'attuazione delle politiche comunitarie e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Per le materie di cui al comma 1, il compito di individuare le linee politiche da sostenere in sede comunitaria e internazionale è demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire l'organizzazione degli uffici del Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea ed a distribuire, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'organico del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, tra le regioni, le province autonome ed il medesimo Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, in relazione alle funzioni assegnate a tali amministrazioni dalla presente legge.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta uno o più decreti legislativi, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per il trasferimento alle regioni ed alle province autonome delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, dell'AIMA e dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi».

**6.0.2**

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Riordino degli istituti di ricerca agraria sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole)*

1. Gli Istituti di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, alla legge 25 febbraio 1963, n. 258, al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1049, e successive modificazioni, gli uffici di cui al regio decreto 26 novembre 1876, n. 3534, ed alla legge 26 marzo 1921, n. 321, nonchè tutti gli altri istituti o centri di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole sono soppressi ed è abolita ogni loro preesistente struttura organizzativo-funzionale, ivi compresa la distinzione tra sedi centrali e sezioni periferiche.

2. È istituito l'ente per la ricerca scientifica tecnologica e economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF) di seguito denominato "Ente", cui sono trasferiti il patrimonio, le strutture ed il personale degli istituti di cui al comma 1. L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico, avente grado pari agli istituti scientifici universitari, è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, è iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ed è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero

delle politiche agricole e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nomina, senza indugio, un commissario per ciascun istituto di cui al comma 1. I commissari devono essere scelti tra persone di provata capacità scientifica e tecnico-amministrativa, anche provenienti dalla pubblica amministrazione, purchè estranei sia agli istituti di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti. Ai commissari è affidato il compito di porre in essere tutte le misure per realizzare i necessari trasferimenti all'Ente del patrimonio, delle strutture e del personale degli istituti di cui al comma 1. Il Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro nomina, senza indugio, un collegio straordinario dei revisori dei conti, composto da cinque membri, di cui due indicati dai Ministri vigilanti e tre dal Ministro del tesoro che indica anche chi, tra essi, dovrà svolgere le funzioni di presidente del collegio medesimo. I membri del collegio straordinario dei revisori dei conti devono essere estranei sia agli istituti di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti ed hanno il compito di affiancare l'opera dei commissari, per quanto riguarda l'esecuzione di accurate verifiche amministrative sugli istituti di cui al comma 1, volte ad evitare il trasferimento all'Ente di preesistenti problemi amministrativi, finanziari e gestionali. Le gestioni commissariali ed il mandato del collegio straordinario dei revisori dei conti hanno termine al momento della nomina degli organi ordinari dell'Ente che deve, comunque, avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I compiti, gli organi direttivi e di controllo e la strutturazione dell'Ente sono determinati da un decreto legislativo emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base ai seguenti criteri:

a) l'Ente è strutturato in più unità territoriali delimitate su base regionale o interregionale che raggruppano uno o più centri di ricerca a carattere interdisciplinare;

b) l'Ente è articolato in più dipartimenti che, per ciascun gruppo disciplinare da essi rappresentato, costituiscono il riferimento scientifico per lo svolgimento delle attività interdisciplinari dell'Ente medesimo;

c) gli organi dell'Ente sono compresi all'interno di una unità centrale di coordinamento e sono costituiti dal Presidente, dal Consiglio scientifico nazionale, dalla Direzione generale, dal Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente dell'Ente è nominato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri vigilanti, nell'ambito di una rosa di cinque nomi individuati attraverso una selezione internazionale tra personalità con elevata qualifica scientifica. Il Consiglio scientifico nazionale è l'organo che delibera sulla attività scientifica dell'Ente e che ne approva i bilanci preventivi e consuntivi. I membri



del Comitato scientifico nazionale sono nominati di concerto dai Ministri vigilanti e tra essi, ferma restando la partecipazione, in forma paritaria, di rappresentanti delle amministrazioni statali vigilanti, delle regioni e delle province autonome, prevalgono le competenze di carattere scientifico. La Direzione generale è l'organo di amministrazione dell'Ente ed è articolata in tre direzioni centrali che assicurano, rispettivamente, la gestione amministrativa, lo svolgimento di particolari funzioni di supporto all'attività di ricerca quali la gestione dei servizi informatici, della stampa, della divulgazione e dei rapporti con le istituzioni nazionali ed estere, il raccordo tra il Consiglio scientifico nazionale e le unità territoriali di cui alla lettera a). Il Direttore generale è nominato, di concerto, dai Ministri vigilanti, sentito il Presidente dell'Ente tra persone estranee, sia agli istituti di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati di concerto dai Ministri vigilanti e dal Ministro del tesoro che indica chi, tra essi, deve svolgere funzioni di presidente».

**6.0.3**

ANTOLINI, BIANCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

Il terzo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato».

**6.0.4**

SPERONI, AMORENA, MORO, ROSSI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono aumentate del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998.

2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Non si dà luogo a riscossione degli importi unitari inferiori a lire 20.000 a qualsiasi titolo dovuti";

b) all'articolo 17, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: "*i-bis*) "le insegne opache e le targhe apposte per l'individuazione dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e allo svolgimento di attività professionali nei limiti di mq. 2 per ogni soggetto d'imposta"».

**6.0.5**

ANGIUS

*Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Al fine di adeguare il carico fiscale sul gasolio da riscaldamento ai parametri previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, garantendo l'invarianza del gettito, l'aliquota dell'accisa relativa alla benzina senza piombo è aumentata in misura pari al delta misurato nei confronti dell'aliquota relativa alla benzina con piombo. Il maggior attuale derivante dall'aliquota dell'accisa sul gasolio da riscaldamento, definisce la misura di riduzione dell'accisa di quest'anno.

2. La misura dell'aumento dell'accisa sulla benzina senza piombo e della riduzione dell'accisa sul gasolio da riscaldamento sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**6.0.6**

GIARETTA, POLIDORO

*All'articolo 10, comma 7, dopo le parole: «dal periodo d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello».*

*Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 6, comma 23 del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**6.115**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

**Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.63**

SELLA DI MONTELUCE

*Sopprimere l'articolo.*

**7.80**

ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, NAVA

*Stralciare l'articolo.*

**7.79**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*Stralciare l'articolo.*

**7.78**

SELLA DI MONTELUCE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e razionalizzazione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga esclusivamente eseguita musica dal vivo, 4 e 5 della relativa tariffa;

b) mantenimento del regime speciale dell'IVA, per i soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfettaria dell'imponibile oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume di affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi" con eliminazione della rivalsa, ove operante nell'attuale sistema, e attribuzione agli enti territoriali delle risorse in proporzione all'ammontare di imposta riscossa nel territorio, per interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio artistico ed ambientale e per il finanziamento di iniziative culturali e di spettacolo;

d) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di moderni strumenti informatici;

e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci con l'introduzione di elementi inerenti il numero dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali o derivanti da sponsorizzazione e pubblicità;

4) per le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, qualora sia prevista congiuntamente la somministrazione di alimenti e bevande;

f) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi fra il 4 ed il 12 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6, ed 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

g) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, allo scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;

h) applicazione dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento sull'importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli e affidamento alla SIAE dell'accertamento, liquidazione e riscossione;

i) coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, nonché mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per quelle *pro-loco*;

l) razionalizzazione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche;

m) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

n) incremento del livello complessivo del gettito anche mediante l'assoggettamento ad imposta di altre attività attualmente non rientranti nelle previsioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

o) cooperazione della SIAE con gli uffici IVA per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso e alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

p) attribuzione alla SIAE delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi e individuazione di nuove attività di riscossione e controllo, per le quali possano essere proficuamente impiegate le sue risorse, in campo fiscale e previdenziale, in ordine all'utilizzazione dei beni demaniali dello Stato e di quelli culturali ed ambientali;

q) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime».

7.11

CORTIANA, PIERONI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e razionalizzazione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga esclusivamente eseguita musica dal vivo, 4 e 5 della relativa tariffa;

b) mantenimento del regime speciale dell'IVA per i soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfettaria dell'imponibile oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume di affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi" con eliminazione della rivalsa, ove operante nell'attuale sistema, e attribuzione agli enti territoriali delle risorse in proporzione all'ammontare di imposta riscossa nel territorio, per interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio artistico ed ambientale e per il finanziamento di iniziative culturali e di spettacolo;

d) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di moderni strumenti informatici;

e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci con l'introduzione di elementi inerenti il numero dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali o derivanti da sponsorizzazione e pubblicità;

4) per le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, qualora sia prevista congiuntamente la somministrazione di alimenti e bevande;

f) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi fra il 4 ed il 12 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6, ed 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

g) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, allo scopo di conseguire la riduzione e la razionalizzazione;

h) applicazione dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento sull'importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli e affidamento alla SIAE dell'accertamento, liquidazione e riscossione;

i) coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, nonché mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le *pro-loco*;

l) razionalizzazione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche;

m) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

n) incremento del livello complessivo del gettito anche mediante l'assoggettamento ad imposta di altre attività attualmente non rientranti nelle previsioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

o) cooperazione della SIAE con gli uffici IVA per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso e alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

p) attribuzione alla SIAE delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi e individuazione di nuove attività di riscossione e controllo, per le quali possano essere proficuamente impiegate le sue risorse, in campo fiscale e previdenziale, in ordine all'utilizzazione dei beni demaniali dello Stato e di quelli culturali ed ambientali;

q) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime».

*Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».*

**7.12**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e razionalizzazione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga esclusivamente eseguita musica dal vivo, 4 e 5 della relativa tariffa;

b) mantenimento del regime speciale dell'IVA per i soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfettaria dell'imponibile oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume di affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi" con eliminazione della rivalsa, ove operante nell'attuale sistema, e attribuzione agli enti territoriali delle risorse in proporzione all'ammontare di imposta riscossa nel territorio, per interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio artistico ed ambientale e per il finanziamento di iniziative culturali e di spettacolo;

d) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività, indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di moderni strumenti informatici;

e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali o derivanti da sponsorizzazione e pubblicità;

4) per le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, qualora sia prevista congiuntamente la somministrazione di alimenti e bevande;

f) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi fra il 4 ed il 12 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6, ed 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

g) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, allo scopo di conseguire la riduzione e la razionalizzazione;

h) applicazione dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento sull'importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli;

i) coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, nonché mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le *pro-loco*;

l) razionalizzazione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche;

m) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

n) incremento del livello complessivo del gettito anche mediante l'assoggettamento ad imposta di altre attività attualmente non rientranti nelle previsioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

o) cooperazione della SIAE con gli uffici IVA per acquistare e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso e alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

p) individuazione di nuove attività di riscossione e controllo da parte della SIAE, per le quali possano essere proficuamente impiegate le



sue risorse, in campo fiscale e previdenziale ed in ordine all'utilizzazione dei beni demaniali dello Stato e di quelli culturali ed ambientali;

q) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime».

**7.13**

NAVA, TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e razionalizzazione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga esclusivamente eseguita musica dal vivo, 4 e 5 della relativa tariffa;

b) mantenimento del regime speciale dell'IVA per i soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfettaria dell'imponibile oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume di affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi" con eliminazione della rivalsa, ove operante nell'attuale sistema, e attribuzione agli enti territoriali delle risorse in proporzione all'ammontare di imposta riscossa nel territorio, per interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio artistico ed ambientale e per il finanziamento di iniziative culturali e di spettacolo;

d) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di moderni strumenti informatici;

e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali o derivanti da sponsorizzazione e pubblicità;

4) per le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, qualora sia prevista congiuntamente la somministrazione di alimenti e bevande;

f) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi fra il 4 ed il 12 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6, ed 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

g) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, allo scopo di conseguire la riduzione e la razionalizzazione;

h) applicazione dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento sull'importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli e affidamento alla SIAE dell'accertamento, liquidazione e riscossione;

i) coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, nonché mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le *pro-loco*;

l) razionalizzazione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche;

m) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

n) incremento del livello complessivo del gettito anche mediante l'assoggettamento ad imposta di altre attività attualmente non rientranti nelle previsioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

o) cooperazione della SIAE con gli uffici IVA per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso e alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

p) attribuzione alla SIAE delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi e individuazione di nuove attività di riscossione e controllo, per

le quali possano essere proficuamente impiegate le sue risorse, in campo fiscale e previdenziale, in ordine all'utilizzazione dei beni demaniali dello Stato e di quelli culturali ed ambientali;

q) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime».

**7.34** PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e razionalizzazione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga esclusivamente eseguita musica dal vivo, 4 e 5 della relativa tariffa;

b) mantenimento del regime speciale dell'IVA per i soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfettaria dell'imponibile oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume di affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in "imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi" con eliminazione della rivalsa, ove operante nell'attuale sistema, e attribuzione agli enti territoriali delle risorse in proporzione all'ammontare di imposta riscossa nel territorio, per interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio artistico ed ambientale e per il finanziamento di iniziative culturali e di spettacolo;

d) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di moderni strumenti informatici;

e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per tutti i tipi di manifestazione, escludendo i proventi costituiti dai contributi dello Stato e di altri enti pubblici erogati a titolo di liberalità e calcolando dal 30 al 50 per cento i proventi costituiti dagli altri contributi nonché da sponsorizzazioni e pubblicità;

f) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi fra il 4 ed il 12 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6, ed 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

g) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, allo scopo di conseguire la riduzione e la razionalizzazione;

h) applicazione dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento sull'importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli e affidamento alla SIAE dell'accertamento, liquidazione e riscossione;

i) coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, nonché mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le *pro loco*;

l) razionalizzazione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche;

m) realizzazione delle modifiche e semplificazione delle procedure in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

n) incremento del livello complessivo del gettito anche mediante l'assoggettamento ad imposta di altre attività attualmente non rientranti nelle previsioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

o) cooperazione della SIAE con gli uffici IVA per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso e alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

p) attribuzione alla SIAE delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui

giochi e individuazione di nuove attività di riscossione e controllo, per le quali possano essere proficuamente impiegate le sue risorse, in campo fiscale e previdenziale, in ordine all'utilizzazione dei beni demaniali dello Stato e di quelli culturali ed ambientali;

q) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime».

*Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole «20 miliardi» con le seguenti «10 miliardi».*

**7.41**

GIARETTA, POLIDORO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e razionalizzazione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga esclusivamente eseguita musica dal vivo, 4 e 5 della relativa tariffa;

b) determinazione forfettaria dell'imponibile IVA oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume di affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in «imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi» con eliminazione della rivalsa, ove operante nell'attuale sistema, e attribuzione agli enti territoriali delle risorse in proporzione all'ammontare di imposta riscossa nel territorio, per interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio artistico ed ambientale e per il finanziamento di iniziative culturali e di spettacolo;

d) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di moderni strumenti informatici;

e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali o derivanti da sponsorizzazione e pubblicità;

4) per le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, qualora sia prevista congiuntamente la somministrazione di alimenti e bevande;

f) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi fra il 4 ed il 12 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6, ed 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

g) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, allo scopo di conseguire la riduzione e la razionalizzazione;

h) applicazione dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento sull'importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli e affidamento alla SIAE dell'accertamento, liquidazione e riscossione;

i) coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, nonché mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le *pro-loco*;

l) razionalizzazione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche;

m) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

n) incremento del livello complessivo del gettito anche mediante l'assoggettamento ad imposta di altre attività attualmente non rientranti nelle previsioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

o) cooperazione della SIAE con gli uffici IVA per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dai soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso e alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

p) attribuzione alla SIAE delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi e individuazione di nuove attività di riscossione e controllo, per le quali possano essere proficuamente impiegate le sue risorse, in campo fiscale e previdenziale, in ordine all'utilizzazione dei beni demaniali dello Stato e di quelli culturali ed ambientali;

q) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime».

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole «20 miliardi» con le seguenti «10 miliardi».*

**7.43**

CIMMINO, POLIDORO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed intrattenimenti, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e razionalizzazione dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga esclusivamente eseguita musica dal vivo, 4 e 5 della relativa tariffa;

b) mantenimento del regime speciale dell'IVA per i soggetti esercenti le attività indicate nella lettera a) e determinazione forfettaria dell'imponibile oltre che per gli spettacoli viaggianti e saltuari anche per settori di attività, da individuare in base al ridotto volume di affari conseguito;

c) mantenimento dell'attuale sistema impositivo, con ridenominazione dell'imposta in «imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi» con eliminazione della rivalsa, ove operante nell'attuale sistema, e attribuzione agli enti territoriali delle risorse in proporzione all'ammontare di imposta riscossa nel territorio, per interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio artistico ed ambientale e per il finanziamento di iniziative culturali e di spettacolo;

d) revisione dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile delle attività indicate nel numero 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sulla base dell'effettivo impiego del mezzo utilizzato e dell'introito conseguito e previsione di specifiche forme di pagamento e di accertamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi relativamente alle stesse attività, anche con l'impiego di moderni strumenti informatici;

e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali o derivanti da sponsorizzazione e pubblicità;

4) per le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, qualora sia prevista congiuntamente la somministrazione di alimenti e bevande;

f) determinazione dell'aliquota dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi fra il 4 ed il 12 per cento per le attività indicate nei numeri 3, 6, ed 8 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e nel 60 per cento per l'attività indicata al numero 7 della medesima tariffa;

g) semplificazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti, allo scopo di conseguire la riduzione e la razionalizzazione;

h) applicazione dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento sull'importo pagato dallo scommettitore, alle scommesse di qualunque tipo e relative a qualsiasi evento, secondo le modalità previste per le scommesse sulle corse dei cavalli e affidamento alla SIAE dell'accertamento, liquidazione e riscossione;

i) coordinamento fra le norme da emanare e quelle in materia di IVA previste dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, nonché mantenimento delle norme di agevolazione per le associazioni dilettantistiche, per quelle senza scopo di lucro e per le *pro-loco*;

l) razionalizzazione degli abbuoni sul versamento dell'imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematografiche;

m) realizzazione delle modifiche normative indicate nel presente articolo in modo tale da evitare nel complesso l'aggravamento della gestione amministrativa dei soggetti interessati nonché in modo tale da assicurare la salvaguardia dei livelli di automazione delle gestioni dai medesimi realizzati;

n) incremento del livello complessivo del gettito anche mediante l'assoggettamento ad imposta di altre attività attualmente non rientranti nelle previsioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

o) cooperazione della SIAE con gli uffici IVA per acquisire e reperire elementi utili ai fini dell'accertamento dell'IVA, relativamente alle modalità di effettuazione delle manifestazioni e delle attività svolte dei soggetti passivi di detta imposta, nonché alle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso e alla frui-



zione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

p) attribuzione alla SIAE delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi e individuazione di nuove attività di riscossione e controllo, per le quali possono essere proficuamente impiegate le sue risorse, in campo fiscale e previdenziale, in ordine all'utilizzazione dei beni demaniali dello Stato e di quelli culturali ed ambientali;

q) proroga di un anno della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime».

**7.85**

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI

*Al comma 1, dopo le parole: «ad emanare» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».*

**7.36**

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: «sport» inserire la seguente: «professionistico».*

**7.8**

TIRELLI, MORO, ROSSI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. È abolita l'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, limitatamente alle attività indicate nei numeri 1, 2, 3, con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga esclusivamente eseguita musica dal vivo, nonchè 4 e 5 della relativa tariffa».

*Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 6, comma 23, sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**7.15**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «abolizione» con le seguenti: «riordino e razionalizzazione».*

**7.24** PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «abolizione» con le seguenti: «riordino e razionalizzazione».*

**7.55** CIMMINO, GUBERT

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sopprimere le parole da: «con riferimento» fino a «nonchè dei numeri»;*

*b) alla lettera c), sopprimere le parole da: «nel numero 3» fino a «per i beni culturali ed ambientali nonchè,»;*

*c) alla lettera f), sostituire le parole: «per le attività indicate nei numeri 3, 6 e 8» con le seguenti: «per le attività indicate nei numeri 6 e 8».*

**7.14** THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per i soli eventi in cui venga esclusivamente eseguita musica dal vivo» con le seguenti: «con riferimento alle sole esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e sale da ballo per gli eventi nei quali l'esecuzione di musica dal vivo abbia una rilevanza sul complesso delle esecuzioni da definire in sede di decreto legislativo».*

**7.23** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «esclusivamente eseguita» con le seguenti: «eseguita per almeno la metà».*

**7.64** SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole: «4 e 5 della relativa tariffa» con le seguenti: «4, 5 e 6 della relativa tariffa, con riferimento per que-*

st'ultimo numero ai soli biliardi, agli elettrogrammofoni, ai biliardini e a qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati nei luoghi sia pubblici che aperti al pubblico»;

*b) alla lettera d) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,» inserire le seguenti: «esclusi i biliardi, gli elettrogrammofoni, i biliardini e qualsiasi altro tipo di apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità installati nei luoghi sia pubblici che aperti al pubblico,».*

7.1

PASQUINI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 e 5 della relativa tariffa» con le seguenti: «4, 5 e 6, con riferimento – per quest'ultimo numero – ai soli biliardi, agli elettrogrammofoni, ai biliardini e a qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati sia nei luoghi pubblici che aperti al pubblico, della relativa tariffa»; inoltre alla lettera d), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,» inserire le seguenti: «esclusi i biliardi, gli elettrogrammofoni, i biliardini e qualsiasi altro tipo di apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità installati sia nei luoghi pubblici che aperti al pubblico».*

7.42

POLIDORO, GIARETTA

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «4 e 5» con le seguenti: «4, 5 e 6, con riferimento – per quest'ultimo numero – ai soli biliardi, agli elettrogrammofoni, ai biliardini e a qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati sia nei luoghi pubblici che aperti al pubblico,».*

7.82

LAURO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 e 5 della relativa tariffa» con le seguenti: «4, 5 e 6, con riferimento – per quest'ultimo numero – ai soli biliardi, agli elettrogrammofoni, ai biliardini e a qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati sia nei luoghi pubblici che aperti al pubblico, della relativa tariffa».*

*Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare, derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto del presente emendamento, potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**7.25** MANTICA, SILIQUINI, SERVELLO, MARRI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, PONTONE, TURINI, DEMASI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «4 e 5 della relativa tariffa» con le seguenti: «4, 5 e 6, con riferimento – per quest'ultimo numero – agli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone o a moneta da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici che aperti al pubblico, della relativa tariffa».*

**7.21** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «della relativa tariffa», aggiungere le seguenti: «e degli spettacoli di beneficenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».*

**7.66** SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «assoggettamento al regime ordinario dell'IVA» con le seguenti: «mantenimento del regime speciale dell'IVA».*

*Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto del presente emendamento potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**7.38** PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «gli spettacoli viaggianti e saltuari» inserire le seguenti: «e di quelli organizzati dalle associazioni di volontariato».*

**7.16** THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «imposta sugli intrattenimenti e sui giochi» sino alla fine con le seguenti: «“imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi”», con eliminazione della rivalsa, ove operante nell'attuale sistema, e attribuzione agli enti territoriali delle risorse in proporzione all'ammontare di imposta riscossa nel territorio, per interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio artistico ed ambientale e per il finanziamento di iniziative culturali e di spettacolo».*

**7.26** PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «imposta sugli intrattenimenti e sui giochi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «“imposta sugli spettacoli, sugli intrattenimenti e sui giochi” con eliminazione della rivalsa, ove operante nell'attuale sistema, e attribuzione agli enti territoriali delle risorse in proporzione all'ammontare di imposta riscossa nel territorio, per interventi di conservazione e sviluppo del patrimonio artistico ed ambientale e per il finanziamento di iniziative culturali e di spettacolo».*

**7.54** CIMMINO, GUBERT

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «eseguita soltanto», con le seguenti: «eseguita per almeno la metà».*

7.65

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «mediante decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali».*

7.67

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, lettera c), inserire il seguente periodo: «Affidamento alla SIAE dell'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti e sui giochi».*

7.10

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, affidamento alla SIAE dell'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli intrattenimenti e sui giochi;».*

7.57

STANISCIÀ

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640» aggiungere le seguenti: «esclusi i soli biliardi, gli elettrogrammofoni, i biliardini e qualsiasi altro tipo di apparecchiatura e congegno da intrattenimento e da gioco di abilità installati sia nei luoghi pubblici che aperti al pubblico».*

7.35

MANTICA, SERVELLO, SILIQUINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, PONTONE, TURINI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, BEVILACQUA, LISI, DEMASI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,», inserire le seguenti: «esclusi i biliardi, gli elettrogrammofoni, i biliardini e qualsiasi altro tipo di apparecchi e congegni da intrattenimento e da gioco di abilità installati sia nei luoghi pubblici che aperti al pubblico».*

7.81

LAURO

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e dell'introito conseguito» inserire le seguenti: «nel limite dell'adeguamento dei valori al tasso di inflazione».*

**7.22**

D'ALÌ, VEGAS

*Al comma 1, nella lettera d), dopo le parole: «e dell'introito conseguito» inserire le seguenti: «nel limite dell'adeguamento dei valori al tasso di inflazione».*

**7.40**

POLIDORO

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di pagamento e di accertamento dell'imposta» inserire le seguenti: «sugli spettacoli».*

**7.27**

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVI-  
LACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di pagamento e di accertamento dell'imposta» inserire le seguenti: «sugli spettacoli».*

**7.53**

CIMMINO, GUBERT

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali o derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;

4) per le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, qualora sia prevista congiuntamente la somministrazione di alimenti e bevande».

**7.28**

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI,  
BONATESTA, DEMASI

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) modifica dei criteri relativi alla determinazione della base imponibile:

1) per gli spettacoli ed altre attività organizzati per fini di beneficenza;

2) per le attività organizzate da società o circoli per i propri soci, con l'introduzione di elementi inerenti il numero degli spettatori o dei partecipanti ai quali è rivolta l'attività;

3) per i proventi costituiti da contributi dello Stato e degli altri enti territoriali o derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità;

4) per le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, qualora sia prevista congiuntamente la somministrazione di alimenti e bevande;».

**7.52**

CIMMINO, GUBERT

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «determinazione dell'aliquota dell'imposta» inserire le seguenti: «sugli spettacoli.».*

**7.51**

CIMMINO, GUBERT

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «fra il 6 ed il 16 per cento» con le seguenti: «fra il 4 ed il 12 per cento».*

*Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto del presente emendamento potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**7.37**

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole «fra il 6 ed il 16 per cento» con le seguenti: «fra il 4 ed il 12 per cento».*

**7.50**

CIMMINO, GUBERT



*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «fra il 6 ed il 16 per cento» con le seguenti: «fra il 6 e il 12 per cento».*

**7.68**

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «3, 6 e 8» con le seguenti: «3 e 6».*

**7.2**

DONDEYNAZ

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) semplificazione delle disposizioni in materia di riscossione coattiva da applicare a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni: alla formazione dei ruoli provvede direttamente il soggetto gestore;».

**7.4**

ROSSI, MORO, AMORENA

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e affidamento alla SIAE dell'accertamento, liquidazione e riscossione;».*

**7.29**

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

*Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e affidamento alla SIAE dell'accertamento, liquidazione e riscossione;».*

**7.49**

CIMMINO, GUBERT

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313» inserire le seguenti: «dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398».*

**7.17**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «per le associazioni di lettantistiche» con le seguenti: «previste dall'articolo 23 dello schema di decreto legislativo sugli enti non commerciali e le ONLUS».*

**7.69**

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:  
«per quelle senza scopo di lucro e per le pro loco».*

**7.30** PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI,  
BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:  
«per quelle senza scopo di lucro e per le pro loco».*

**7.48** CIMMINO, GUBERT

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*«l) razionalizzazione degli abbuoni sul versamento dell'attuale im-  
posta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematogra-  
fiche;»*

**7.31** PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI,  
BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

*Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*«l) razionalizzazione degli abbuoni sul versamento dell'attuale im-  
posta sugli spettacoli dei quali fruiscono gli esercenti sale cinematogra-  
fiche;»*

**7.47** CIMMINO, GUBERT

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «sale cinematografiche;» in-  
serire le seguenti: «il credito di imposta può essere utilizzato per il pa-  
gamento dell'IVA, IRPEF, IRPEG, IRAP e delle ritenute d'acconto sui  
compensi per lavoro dipendente o autonomo;».*

**7.62** SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «l'ammontare  
complessivo» fino alla fine della lettera.*

**7.70** SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) incremento del livello complessivo del gettito anche mediante l'assoggettamento ad imposta di altre attività attualmente non rientranti nelle previsioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640».

**7.46**

CIMMINO, GUBERT

*Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) incremento del livello del gettito anche mediante l'assoggettamento ad imposta di altre attività attualmente non rientranti nelle previsioni della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni».

**7.32**

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la ripartizione delle entrate fiscali provenienti dai concorsi pronostici Totocalcio e Totogol è la seguente: montepremi 40 per cento, Ministero delle finanze 28,5 per cento, CONI 29 per cento, Istituto credito sportivo 2,5 per cento».*

**7.3**

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

*Al comma 1, sopprimere la lettera o).*

**7.71**

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) affidamento alla SIAE delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti passivi di detta imposta esercenti attività spettacolistiche, di intrattenimento e gioco nonché dai soggetti che si occupano della emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;».

**7.56**

STANISCIÀ

*Al comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) affidamento alla SIAE delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto dovuto dai soggetti passivi di detta imposta esercenti attività spettacolistiche, di intrattenimento e gioco nonché dai soggetti che si occupano della emissione, vendita e prevendita dei titoli che danno diritto all'accesso ed alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli, degli intrattenimenti e dei giochi; attribuzione, a tal fine, alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;».

**7.86**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «degli intrattenimenti e dei giochi;» inserire le seguenti: «individuazione a tal fine dei poteri, tra quelli previsti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, attribuiti ai dipendenti della SIAE e delle procedure per il loro conferimento;».*

**7.61**

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: «attribuzione, a tal fine» fino a «n. 633;».*

**7.9**

TIRELLI, MORO, ROSSI

*Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: «attribuzione,» fino a: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;».*

**7.18**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: «attribuzione» fino alla fine della lettera.*

**7.60**

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

**7.6**

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

7.7

TIRELLI, MORO, ROSSI

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

7.72

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) attribuzione alla SIAE delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli, sui trattenimenti e sui giochi e individuazione di nuove attività di riscossione e controllo, per le quali possano essere proficuamente impiegate le sue risorse, in campo fiscale e previdenziale ed in ordine all'utilizzazione dei beni demaniali dello Stato e di quelli culturali ed ambientali».

7.33

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI,  
BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) attribuzione alla SIAE delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli, sui trattamenti e sui giochi e individuazione di nuove attività di riscossione e controllo, per le quali possano essere proficuamente impiegate le sue risorse, in campo fiscale e previdenziale ed in ordine all'utilizzazione dei beni demaniali dello Stato e di quelli culturali ed ambientali;».

7.45

CIMMINO, GUBERT

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) affidamento alla SIAE di funzioni di accertamento, controllo e riscossione dei contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo con attribuzione alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verbalizzazione di cui al del decreto del Presidente della Repubblica n. 520/55 ed alla legge n. 333 del 1995; affidamento alla SIAE di ulteriori funzioni nel campo dell'utilizzazione dei beni demaniali e patrimoniali degli enti pubblici e dello Stato;».

7.58

STANISCIÀ

*Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:*

«p) affidamento alla SIAE di funzioni di accertamento, controllo e riscossione dei contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo con attribuzione alla SIAE dei poteri di accesso, ispezione e verbalizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e successive modificazioni, ed alla legge n. 333 del 1995; affidamento alla SIAE di ulteriori funzioni nel campo dell'utilizzazione dei beni demaniali e patrimoniali degli enti pubblici e dello Stato;».

**7.87**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

**7.19**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAB

*Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) proroga di due anni della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime per l'anno 1998;».

**7.59**

STANISCIÀ

*Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) proroga di due anni della convenzione con la SIAE, prevista dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, mantenendo le percentuali di aggio fissate per il 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime per l'anno 1998;».

**7.88**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, lettera q), sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di sei mesi».*

**7.20**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAB

*Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:*

«q-bis) affidamento a terzi, mediante le procedure ad evidenza pubblica, dell'accertamento e la riscossione dell'imposta, dei tributi connessi, dei rimborsi, delle sanzioni e quant'altro comunque denominato. Il rapporto dovrà essere regolato con apposita convenzione triennale da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze. L'affidamento per il periodo 1999-2001 dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 199..».

7.5

ROSSI, MORO, AMORENA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«q-bis) revisione del sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in materia di imposte sugli affari, sulla produzione e sui consumi e di altri tributi indiretti, per evitare la ripetitività dell'applicazione delle sanzioni previste dalla lettera a) dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640».

7.73

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«q-bis) revisione del sistema di pagamento dell'imposta sugli spettacoli prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, al fine di conseguire modalità di pagamento meno onerose e di snellire gli adempimenti amministrativi per i contribuenti».

7.74

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«q-bis) semplificazione dei meccanismi di riduzione ed esenzione».

7.75

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«q-bis) razionalizzazione delle disposizioni concernenti riduzioni ed esenzioni e semplificazione».

7.75 (Nuovo testo)

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

«q-bis) previsione del divieto di rilascio da parte dell'ufficio accertatore del permesso per effettuare spettacoli senza la preventiva verifica da parte della pubblica amministrazione dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari ai richiedenti e per i locali dove si eseguono gli intrattenimenti».

**7.76**

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 2, sostituire le parole: «5 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».*

*Consequentemente all'articolo 10, sopprimere i commi 8 e 9.*

**7.84**

SELLA DI MONTELUCE

*Al comma 2, sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».*

*Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente emendamento, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalle leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (aiuto allo sviluppo). Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nell'anno 1998 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto del presente emendamento potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**7.39**

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

*Al comma 2, sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».*

**7.44**

CIMMINO, GUBERT

*Al comma 2, sostituire le parole: «20 miliardi» con le seguenti: «10 miliardi».*

**7.83**

MUNGARI, TONIOLLI



*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni contenute dagli schemi di decreti legislativi previsti al comma 1 del presente articolo sono soggette al parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari».

7.77

SELLA DI MONTELUCE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Estensione al commercio delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)*

1. All'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al comma 1, lettera b), dopo le parole: “ivi compreso il settore delle telecomunicazioni” sono inserite le seguenti: “e il settore del commercio”».

7.0.1

VEGAS

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Proroga termini)*

1. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998».

7.0.2

POLIDORO, GIARETTA, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Delega in materia di anagrafe tributaria)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di anagrafe tributaria sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, riguardanti gli adempimenti dei contribuenti allo scopo di conseguirne la riduzione e la razionalizzazione;

b) coordinamento fra le norme da emanare e quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la presente legge;

c) revisione del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 concernente le modalità per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;

d) revisione del decreto ministeriale 23 dicembre 1976 concernente il sistema di codificazione dei soggetti da iscrivere all'anagrafe tributaria con particolare riferimento alla struttura del codice fiscale e le relative problematiche 2000;

e) revisione organica e di coordinamento di ogni altra disposizione al fine della redazione di un testo unico, nonché la riduzione e la razionalizzazione degli adempimenti dei contribuenti e delle amministrazioni pubbliche».

**7.0.4**

ROSSI, MORO, AMORENA

*Dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) adozione di uguali aliquote per tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione dei biliardi, degli elettrogrammofoni, dei biliardini e di qualsiasi altro tipo di apparecchio e congegno da trattenimento e da gioco di abilità installati nei luoghi pubblici e aperti al pubblico».

**7.1** (Nuovo testo)

PASQUINI

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2793****Art. 3.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «compresi nei contratti d'area» con le seguenti: «con azienda operante nel territorio interessato ai contratti d'area», e sostituire le parole: «in altri accordi di programmazione» con le seguenti: «nel territorio interessato ad altri accordi di programmazione».*

**3.18**

GUBERT

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le seguenti: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».*

**3.3**

D'ALÌ, AZZOLLINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «compresi nei contratti d'area», con le seguenti: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».*

**3.4**

MORO, AMORENA, ROSSI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le seguenti: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».*

**3.5**

MAZZUCA POGGIOLINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le seguenti: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».*

**3.6**

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le seguenti: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».*

**3.8**

CIMMINO

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le seguenti: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».*

**3.10**

COSTA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le seguenti: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».*

**3.11**PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le seguenti: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».*

**3.15**PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVI-  
LACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «... compresi nei contratti d'area» con le seguenti: «che effettuano investimenti nelle aree interessate dai contratti d'area».*

**3.17**

GIANETTA, POLIDORO, MONTAGNINO

*Al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 1999 nei territori», inserire le seguenti: «montani e in quelli».*

**3.12**PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN,  
DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI,  
BONATESTA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «obiettivi 1 e 2» inserire le seguenti: «e 5 b».*

*Consequentemente al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «programmazione negoziata» inserire le seguenti: «nonchè per il Fondo nazionale per la montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni».*

**3.19**

GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi 1 e 2» inserire le parole: «e 5b».*

**3.7**

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D'ONOFRIO

*Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi 1 e 2», inserire le seguenti: «e 5b».*

**3.14**

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,  
DEMASI, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, BORNACIN,  
DE CORATO, MEDURI, SERVELLO, BONATESTA

*Al comma 1, dopo le parole: «della legge 28 dicembre 1995, n. 549», inserire le seguenti: «nonchè nelle aree attrezzate quali gli agglomerati industriali o i piani per gli insediamenti produttivi (PIP)».*

**3.16**

MANIERI, IULIANO

*Al comma 1, sostituire la parola: «commisurato» con le seguenti: «pari al 25 per cento, sino a investimenti di lire 500 milioni, e pari al 15 per cento, per investimenti oltre i 500 milioni,».*

*Consequentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.*

**3.1**

TONIOLLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «commisurato» con le seguenti: «pari al 25 per cento».*

*Consequentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1988, n. 163 sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.*

**3.2**

TONIOLLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «... nella misura massima del 30 per cento...» con le seguenti: «...nella misura massima del 45 per cento...».*

*Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.*

**3.21** ASCIUTTI, SELLA DI MONTELUCE, TRAVAGLIA, NAVA

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**3.22** D'ALÌ

*Al comma 3, dopo le parole: «in conformità della disciplina comunitaria,» sostituire la parola: «anche» con la seguente: «e».*

**3.9** ALBERTINI, MARINO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Al comma 203, lettera f), dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso l'ultimo periodo».*

**3.24** D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*«7-bis. Al fine di agevolare le piccole e medie imprese (PMI) situate nelle zone climatiche F, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in cui è necessario per questioni climatiche un elevato consumo di gasolio, è prevista una riduzione dell'aliquota sugli olii da gasolio usati come combustibile sia per riscaldamento che per l'utilizzo delle strutture dell'impresa, prevista nell'allegato I del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.*

*«7-ter. L'aliquota agevolata di cui al comma 7-bis è fissata in lire 100.000 per mille litri allo scopo di adeguare il prezzo del gasolio al prezzo medio applicato nei Paesi dell'Unione europea».*

*Alle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 7-bis e 7-ter, valutate in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il triennio 1997-1999.*

**3.25** WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

1. Ai fini di incrementare ulteriormente l'entità e la tempestività degli interventi per lo sviluppo delle aree depresse del Mezzogiorno e delle aree di declino industriale, è istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo di rotazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese a cui potranno accedere per il finanziamento di progetti concreti di investimento: le società per l'imprenditoria giovanile IG, SPI, ITAINVEST, INSUD, RIBS, il Mediocredito centrale, le finanziarie regionali, i soggetti intermediari dei contratti d'area, le società di promozione locali, i soggetti titolari di sovvenzione globale ed altri soggetti operanti nel settore del *merchant banking* e del *venture capital* individuati e selezionati con apposito decreto del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, le modalità di utilizzo e di rimborso dei finanziamenti utilizzabili ai fini della partecipazione nel capitale di rischio di piccole e medie imprese.

3. Il Fondo è costituito entro 90 giorni dai termini di cui al comma 2 e sarà alimentato con le disponibilità liquide non ancora impegnate della IG, della SPI, di ITAINVEST, di INSUD, di RIBS».

**3.0.1**

VEGAS, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

*(Incentivi fiscali all'acquisto di beni strumentali da parte delle imprese di commercio al dettaglio e di imprese turistiche)*

1. Incentivi fiscali per complessivi 500 miliardi di lire, metà dei quali riservati alle aree depresse del territorio nazionale, sono concessi alle imprese del commercio al dettaglio ed alle imprese turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, per l'acquisto di beni strumentali, al netto dell'IVA, come individuati dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, esclusi edifici, costruzioni, autovetture ed autoveicoli di qualsiasi tipo.

2. Per le imprese di cui al comma 1, ubicate fuori dalle aree depresse, l'incentivo è riconosciuto come credito d'imposta commisurato al 20 per cento dei predetti beni strumentali e regolato con le modalità di cui ai successivi commi 3, 4 e 5.

3. Il credito d'imposta è concesso per un importo massimo complessivo di 200 milioni di lire nel triennio, e può essere fatto valere ai

fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei confronti dei quali trova applicazione tale normativa. Il credito d'imposta non è rimborsabile; tuttavia esso non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è concesso secondo le modalità e con le procedure di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e dei relativi decreti di attuazione.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale delle camere di commercio come sportello per la raccolta, anche tramite le organizzazioni datoriali di categoria, delle dichiarazioni/domande redatte secondo lo schema di modello predisposto dal Ministero stesso.

6. Per le imprese di cui al comma 1, ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale, sulla base dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha esteso ad altri settori economici gli incentivi automatici istituiti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, il CIPE, su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, assume una delibera specifica per assicurare a queste imprese, attraverso il meccanismo degli stessi incentivi automatici, un *bonus* fiscale, equivalente, e non inferiore, in termini di beneficio, al credito d'imposta regolato nei commi precedenti del presente articolo, rapportato agli stessi beni strumentali, e fissando ogni altra modalità e procedura di attuazione.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 5 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

8. Per consentire l'erogazione degli incentivi di cui al comma 2, le somme non impegnate della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 2, comma 42, fatte salve le somme destinate al finanziamento di programmi regionali, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 194, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successivamente versate nell'apposita sezione del Fondo. Alla medesima sezione del Fondo sono assegnate altresì eventuali ulteriori nuove risorse attribuite per le medesime finalità.

9. Gli incentivi regolati dal comma 6 sono a carico delle disponibilità per interventi nelle aree depresse, già destinate dal CIPE agli incentivi automatici istituiti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341».



Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

**«Art. 3-bis.**

1. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, è concesso un credito d'imposta alle imprese commerciali di vendita al dettaglio, a quelle di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano beni strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti di ammortamento, limitatamente al Gruppo XIX e alle «Attività non precedentemente specificate», di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 febbraio 1989, n. 27, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione dei beni concernenti autoveicoli, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, e comunque non superiore a 200 milioni di lire, nei limiti degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della medesima legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposita sezione di cui al comma 6. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del comma 2, dell'articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo, con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale per le attività di controllo, così come previste dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.

7. Nei limiti dell'1 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico di un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, previsto in lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 ed in lire 250 miliardi per l'esercizio 2000, si provvede mediante...

9. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, sono aumentate del 100 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998.

10. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 9, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si dà luogo a riscossione degli importi unitari inferiori a lire 20.000, a qualsiasi titolo dovuti;

b) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "lettera *i-bis*) le insegne opache e le targhe apposte per l'individuazione dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e allo svolgimento di attività professionali nei limiti di metri quadrati 2 per ogni soggetto d'imposta».

**3.0.7** FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA  
POGGIOLINI, MARINI, DE LUCA Athos

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

“Art. 16. – (*Agevolazioni per le imprese*). – 1. Per le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali, escluse le cooperative di produzione e lavoro, e dagli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività in comuni montani con popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, il reddito di impresa è ridotto di un importo pari al 20 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del predetto testo unico delle imposte sui redditi conseguiti nell'esercizio di tali attività.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta comunale per l'esercizio delle imprese. Gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività commerciale non si computano ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Non si fa luogo a restituzione di somme d'imposta comunque già pagate.

3. Gli orari di apertura e chiusura, le chiusure domenicali e festive e le tabelle merceologiche per le imprese di cui al comma 1 sono definite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

4. Le imprese diverse da quelle costituite sotto forma di società di capitali escluse le cooperative di produzione e lavoro, e dagli altri soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, esercenti attività nelle aree naturali protette di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, determinano il reddito imponibile, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

5. Resta salva la facoltà del contribuente di non avvalersi delle disposizioni di cui al comma 4, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto vincolante per un triennio anche ai fini della determinazione del reddito.»».

### 3.0.3

DI BENEDETTO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali e il Ministro del tesoro, emana, entro novanta giorni, secondo le procedure previste ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, un regolamento nel quale vengono indicati i criteri e le modalità per favorire il passaggio del personale, compreso tra l'VIII e il IX profilo professionale, da altre amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente (enti e organi pubblici, ivi comprese le amministrazioni dello Stato), al Servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il regolamento deve prevedere i percorsi formativi mirati all'ottenimento della qualifica ispettiva.

3. Al fine di garantire la prevenzione e la sicurezza sugli ambienti di lavoro nonché il rispetto delle norme previdenziali e contrattuali in materia di lavoro e per realizzare uniformità di interventi della pubblica amministrazione nelle materie predette, devono essere indicate le procedure per il coordinamento degli organismi pubblici preposti alla funzione di vigilanza e controllo della predetta attività».

**3.0.4** PELELLA, BATTAFARANO, PILONI, GRUOSSO, TAPPARO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1998, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un regolamento che, sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni e dall'Istituto nazionale di statistica, individui la suddivisione del territorio nazionale in distretti economico-produttivi, in riferimento ai seguenti indici:

- a) tasso di occupazione;
- b) tasso di disoccupazione;
- c) istruzione;
- d) produzione (agricola, industriale, servizi);
- e) trasporti;
- f) servizi sociali.

2. I distretti vengono annualmente ridefiniti in considerazione degli indici elaborati ed aggiornati dall'Istituto nazionale di statistica».

**3.0.5** GRUOSSO, TAPPARO, DE LUCA Michele, BATTAFARANO, PILONI, PELELLA

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Le risorse stanziare per l'attivazione delle misure previste dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, relative ai lavori di pubbliche utilità e alle borse lavoro, e non utilizzate vengono riassegnate nell'ambito del Fondo per l'occupazione e destinate in maniera specifica al finanziamento di misure a sostegno dell'occupazione giovanile».

**3.0.6** TAPPARO, GRUOSSO, BATTAFARANO, PELELLA, PILONI, DE LUCA Michele

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre e ottobre 1997 nelle regioni Umbria e Marche, è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente alla somma pagata a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il contributo compete esclusivamente per gli edifici e per le opere situate nelle zone colpite dal sisma, come individuate dalle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera nonché l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente.

2. Il contributo di cui al comma 1, ove concesso a persone fisiche, non preclude il diritto di usufruire della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 1 della presente legge.

3. Fino al 31 dicembre 1999, ai soggetti che provvedono alla riparazione o ricostruzione di edifici, anche rurali, o di opere pubbliche ubicati nelle altre zone ad elevato rischio sismico, diverse da quelle di cui al comma 1, individuate con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura del 10 per cento, commisurato ai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, relativi all'acquisto ed all'importazione di beni e servizi, anche professionali, direttamente necessari per l'effettuazione di interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche. Il contributo, che in ogni caso non può superare l'ammontare dell'IVA pagata per rivalsa in relazione ai lavori di riparazione o ricostruzione non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 19, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 1999 e 2000 la riduzione complessiva del personale in servizio non sarà inferiore rispettivamente al 2,5 per cento e al 3 per cento».*

**3.0.8**

FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA  
POGGIOLINI, MARINI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al comma 144 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente lettera:

“f-bis) in particolare, prevedere una riduzione dell'aliquota per il periodo dicembre 1997-novembre 2000, tale da compensare i soppressi sgravi contributivi, nei territori interessati, in misura pari all'80 per cento nei primi dodici mesi, al 55 per cento nei successivi dodici mesi e al 20 per cento negli ultimi 12 mesi;”.

2. Gli stanziamenti pluriennali di spesa di cui al decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, iscritti nell'unità previsionale di base “Aree depresse” dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono incrementati mediante riassegnazione delle maggiori entrate derivanti dalle plusvalenze realizzate dal Ministero del tesoro tra il prezzo di acquisto e quello di vendita delle azioni Telecom spa.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per l'applicazione del comma 2.

4. Il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi correttivi della delega di cui al comma 144 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

**3.0.9**

FERRANTE, GIARETTA, RIPAMONTI, ALBERTINI, MAZZUCA  
POGGIOLINI, MARINI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Le disposizioni in materia di condono previdenziale di cui al comma 13-*quinquies* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si applicano ai soggetti operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2081/1993, debitori anche per imposte e tributi (IVA, IRPEF, IRPEG, ILOR) omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi fino a tutto il mese di dicembre 1997, con la sola maggiorazione degli interessi nella misura del 7 per cento annuo.

2. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate dal Ministero delle finanze in sessanta rate bimestrali consecutive di eguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 maggio 1998.

3. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato con gli stessi criteri indicati nell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140».

### 3.0.10

LO CURZIO, CENTARO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure straordinarie per la promozione del lavoro in cooperativa nelle regioni del Mezzogiorno)*

1. I Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, possono svolgere le medesime attività previste dall'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al fine di favorire la diffusione di forme di lavoro in cooperativa.

2. Nei casi di concessione delle agevolazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*septies* del decreto-legge di cui al comma 1, i Fondi partecipano alle nuove cooperative, delle agevolazioni stesse, in qualità di socio sovventore.

3. Per lo svolgimento delle attività e l'erogazione delle agevolazioni, i Fondi stipuleranno apposita convenzione con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per gli anni 1998 e 1999. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura dei programmi cofinanziati dall'Unione europea».

### 3.0.11

CAZZARO, PASQUINI

**Art. 4.**

*Prima del comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

“b-bis) le spese sostenute per ricorso a collaboratori familiari, o comunque per prestazioni di cura domiciliare in favore di soggetti bisognosi di assistenza o di sorveglianza, nella misura del 19 per cento;”».

*Conseguentemente l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 e la tassa sulle emissioni di cui all'articolo 6, comma 23, del presente disegno di legge sono aumentate nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**4.15**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 1, dopo le parole: «le spese riguardanti i mezzi necessari», inserire le seguenti: «all'accompagnamento»,».*

**4.16**

MONTELEONE, CASTELLANI, CAMPUS, DEMASI

*Al comma 1, dopo la parola: «deambulazione», inserire le seguenti: «alla navigazione».*

*Conseguentemente all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

**4.2**

TIRELLI, MORO, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «1992, n. 285», inserire le seguenti: «ed i natanti attrezzati per la conduzione da parte di non vedenti».*



*Consequentemente all'articolo 9, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

**4.1**

TIRELLI, MORO, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «trentacinque milioni» con le seguenti: «quarantacinque milioni».*

**4.3**

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole: «trentacinque milioni» con le seguenti: «quaranta milioni».*

**4.4**

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole: «trentacinque milioni» aggiungere le seguenti: «e, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni a cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo».*

**4.12**

ALBERTINI, MARINI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La detrazione può essere effettuata in un periodo variante tra uno e quattro anni».*

**4.13**

ALBERTINI, MARINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non produttori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al produttore di reddito di cui risultano a carico».

**4.14**

ALBERTINI, MARINI

*Al comma 2, sostituire le parole da: «adattati» fino a: «permanenti» con le seguenti: «siano o meno adattati, adibiti al trasporto di persone con handicap in situazione di gravità, conviventi, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, antecedentemente al compimento del sessantacinquesimo anno di età».*

4.7

D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nei casi previsti dalla legge».*

4.5

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 spettano anche se l'autoveicolo acquistato o ceduto sia stato prodotto in serie con cambio automatico, funzionale alle ridotte o impedito capacità motorie dei soggetti indicati nei predetti commi».

4.17

BONATESTA, FLORINO, MULAS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, DEMASI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 spettano anche se l'autoveicolo acquistato o ceduto sia stato prodotto in serie con cambio automatico, funzionale alle ridotte o impedito capacità motorie dei soggetti indicati nei predetti commi».

4.10

MAZZUCA POGGIOLINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Le incentivazioni economiche corrisposte dalle regioni o da altri enti pubblici per l'inserimento lavorativo di soggetti disabili, consistenti in borse-lavoro finalizzate alla copertura delle spese di gestione sostenute per tale inserimento, rientrano nella previsione recata dall'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici e a titolo assistenziale. Dette incentivazioni economiche non concorrono alla determinazione del reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali».

4.6

CAZZARO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 99, comma 2, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: "infermiere abilitato o autorizzato, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori", sono aggiunte le seguenti: "nonchè di tutte le professioni sanitarie e titoli equipollenti di cui ai profili individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni"».

**4.8**

D'ALESSANDRO PRISCO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto il seguente comma:

“7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al genitore lavoratore anche nel caso che l'altro genitore non svolga attività lavorativa”».

**4.9**

VEDOVATO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«4-bis. Le disposizioni e le agevolazioni di cui ai commi da 1 a 4 vengono estese ai familiari conviventi dei soggetti portatori di *handicap*, che non hanno alcuna possibilità di deambulazione».

**4.11**

NAPOLI Roberto, MINARDO, D'ONOFRIO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è inserita la seguente lettera:

“i-bis) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6 milioni di lire, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;».

**4.18**

CAZZARO, PASQUINI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, dopo le parole: "di cui all'articolo 2" sono inserite le seguenti: "ivi compresi i Corpi dei Vigili del fuoco volontari delle province autonome di Trento e di Bolzano"».

**4.0.1**

TAROLLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Al soggetto monoreddito, lavoratore, senza coniuge, con figli minori a carico e che abbia un reddito non superiore a lire 40 milioni annui è consentito di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta per la collaborazione domestica. Tale spesa dovrà essere debitamente documentata».

*Conseguentemente, l'aliquota del contributo di cui all'articolo 18 del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**4.0.2**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

**Art. 5.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1997», con le seguenti: «31 dicembre 1998».*

**5.1**

LAURO

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere i commi 8 e 9.*

**5.3**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI,  
PASTORE

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 1997», con le seguenti: «31 dicembre 1998».*

**5.2**

LAURO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per la definizione dei canoni demaniali da applicare alle concessioni di beni del demanio marittimo riguardanti strutture dedicate alla nautica da diporto, il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di incentivare la realizzazione delle strutture stesse, emana apposito decreto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'emanazione di tale decreto il Ministro, ai fini di un riordino anche perequativo della materia con riferimento tra l'altro alla legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea tiene conto dei seguenti elementi:

- a) entità degli investimenti;
- b) situazione di fatto e di diritto esistente al momento della concessione relativamente allo specchio acqueo a livello medio mare, alle aree a terra, alle costruzioni ed altre opere costituenti pertinenze demaniali marittime calcolabili fra le superfici calpestabili, alle strutture già realizzate;
- c) durata della concessione;
- d) tempi di realizzazione delle strutture che non ne consentono l'utilizzo nè il ritorno economico;
- e) aggiornamento annuale dei canoni sulla base di indici ISTAT».

5.4

PAROLA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Per le concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, stipulate successivamente al 31 dicembre 1997, la cui decorrenza retroagisca alla data di rilascio di una autorizzazione all'anticipata occupazione di zone demaniali marittime ai sensi dell'articolo 38 del codice della navigazione, il canone è determinato nella minore misura tra quella calcolata ai sensi della presente legge e quella calcolata ai sensi della previgente normativa.

«2-ter. Per le concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale, per qualunque uso rilasciate, stipulate antecedentemente al 1° gennaio 1998 ed in corso di validità a tale data, il canone, a partire dall'anno solare 1998 è determinato nella minore misura tra quella calcolata ai sensi della presente legge e quella statuita dall'atto di concessione.

«2-quater. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica di diporto stipulate successivamente al 31 dicembre 1997, sono determinati, a decorrere dall'anno 1998, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) previsione di importi che tendano a favorire la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto;

b) previsione di canone di minore importo per le iniziative che prevedono la realizzazione di impianti, manufatti od opere di difficile rimozione che, allo scadere della concessione, rimangono acquisiti allo Stato, rispetto a quelle che prevedono l'utilizzazione di pertinenze demaniali;

c) previsione di modalità di aggiornamento annuale, in relazione alle variazioni del potere d'acquisto della lira;

d) previsione di modificabilità degli importi con successivi decreti ministeriali adottati con le stesse modalità.

*2-quinquies.* L'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, e la legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, non si applicano alle concessioni di aree e di pertinenze del demanio marittimo».

5.5

PAROLA, ROGNONI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il canone annuo per la concessione di specchi acquei destinati alla maricoltura, stabilito in applicazione del decreto interministeriale 15 novembre 1995, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è ridotto ad un decimo per le aree comprese nella concessione ma non occupate direttamente dalle pertinenti strutture produttive».

5.6

BARRILE, PIATTI, SCIVOLETTO, BARBIERI, CONTE, MURINEDDU, PREDÀ, SARACCO, CAZZARO, PELELLA, FUSILLO, BEDIN, FIGURELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le concessioni dei beni del demanio marittimo conferite alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, finalizzate alla gestione di aree destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio e ricerca scientifica, educazione ambientale, recupero, tutela e ripristino degli ecosistemi naturali marini e costieri sono gratuite».

*Conseguentemente, all'articolo 30, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

d) alla distribuzione ed alla vendita diretta delle pubblicazioni dell'Istituto poligrafico e della Zecca dello Stato, dell'Istituto geografico militare, degli enti pubblici e territoriali, delle associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle istituzioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, nonché dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea;

e) alla distribuzione e vendita diretta di materiali per la corrispondenza, la spedizione e l'imballaggio».

5.7

LUBRANO DI RICCO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO

*Sopprimere il comma 3.*

*Consequentemente, all'articolo 10, sopprimere i commi 8 e 9.*

5.10

LAURO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine di salvaguardare e promuovere i livelli occupazionali, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo, dalle imprese del settore marittimo, operanti nei territori individuati all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni, l'incremento di retribuzione previsto nei contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico dello Stato – previo decreto emanato, per ogni rinnovo contrattuale, dal Ministro competente – ed è esente da contribuzione previdenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

*Consequentemente, all'articolo 10, sopprimere i commi 8 e 9.*

5.9

LAURO

*Al comma 3, le parole: «, in attività di transhipment di traffico internazionale,» sono soppresse.*

5.8

PAROLA, ROGNONI

*Sopprimere il comma 4.*

*Consequentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza, della somma occorrente per compensare le minori entrate.*

5.11

LAURO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Per le assicurazioni riguardanti navi immatricolate o registrate in Italia l'aliquota di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, viene fissata nella misura dello 0,05 per

cento a decorrere dal 1° gennaio 1998. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 12 versa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo pari alla differenza di aliquota sulla base della rendicontazione inoltrata dalle società di assicurazione.

2. A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656. La gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 12 rimborsa all'entrata del bilancio dello Stato l'importo di lire 5 miliardi annui.

3. Le tre unità del personale civile in servizio presso gli uffici di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali di Genova e di Napoli, sono inquadrare nell'organico del Ministero dei trasporti e della navigazione, anche in sovrannumero, con riassorbimento in caso di successive vacanze di organico. A tali fini con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali, è definita la tabella di equiparazione tra le qualifiche e i profili professionali dell'ordinamento statale e le posizioni giuridiche rivestite dal predetto personale alla data del 31 dicembre 1996. Il relativo onere è posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 12, che provvede a riversare annualmente l'importo alle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato ai pertinenti capitoli di spesa.

4. L'iscrizione nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, come nave destinata alla pesca marittima, è subordinata al nulla osta del Ministero delle politiche agricole, da rilasciarsi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relativa istanza».

*Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.*

#### 5.0.1

LAURO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di demanio lacuale e fluviale)*

1. La gestione amministrativa del demanio lacuale e fluviale è interamente trasferita alle regioni a partire dal 1° gennaio 1998, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emesso su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



2. Gli introiti previsti nel bilancio statale come corrispettivo delle concessioni demaniali in essere sono garantite fino al 31 dicembre 1999. Gli introiti conseguenti a nuove concessioni ed ai rinnovi di concessioni esistenti sono definiti ed incassati direttamente dalle regioni. Le concessioni nelle zone portuali, come definite autonomamente dalle regioni, sono confermate e gli introiti sono incassati dalle regioni dal momento della definizione della zona portuale.

3. Entro il 30 giugno 1998 gli uffici statali competenti trasmettono alle regioni un elenco completo delle concessioni in essere sul demanio lacuale e fluviale, comprese le pertinenze a terra, con tutti gli elementi necessari a garantire il trasferimento corretto del demanio come previsto per legge. Gli uffici catastali provvedono alla voltura a favore delle regioni di tutte le aree del demanio lacustre, comprese le pertinenze a terra, entro il 31 dicembre 1998 e per quello fluviale, comprese le pertinenze a terra, entro il 31 dicembre 1999. A partire dal 1° gennaio 2000 ogni regione applicherà i propri canoni demaniali sulla base del proprio ordinamento».

#### 5.0.8

WILDE, LAGO, MORO, ROSSI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

1. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito dei perimetri imbriferi montani, di cui al comma 2, sono soggetti in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo per ogni *chilowatt* di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

2. Al fine di individuare i comuni ai quali riconoscere i sovracanismi di cui alla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici definisce la perimetrazione dei bacini imbriferi montani.

3. L'entità del sovracanone di cui al comma 1, la sua decorrenza e le modalità di versamento sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanarsi entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che provvede anche all'aggiornamento annuale del sovracanone stesso, sentiti la conferenza dei comuni inclusi nei bacini imbriferi montani, le società concessionarie e il consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. I comuni possono stabilire la sostituzione del sovracanone, previsto dalla presente legge, fino alla concorrenza di esso, con la fornitura diretta di energia elettrica da parte della società concessionaria.

5. I comuni, compresi nei bacini imbriferi montani di cui al comma 2, possono liberamente consorziarsi senza peraltro vincolo di obbligato-

rietà. I consorzi sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

6. I sovracanonici di cui alla presente legge sono corrisposti dalle società concessionarie direttamente ai comuni senza vincolo di deposito in tesoreria unica entro l'esercizio successivo a quello nel quale sono maturati.

7. In caso di mancato versamento entro il termine fissato, dovrà essere corrisposta una sovrattassa in ragione del 15 per cento per ogni tre mesi di ritardo.

8. La legge 27 dicembre 1953, n. 959, è abrogata».

**5.0.6**

DI BENEDETTO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

“m) nei periodi 1997, 1998, 1999 e 2000 al fine di sostenere le attività turistiche in Italia, è deducibile dal reddito imponibile un'imposta pari a lire un milione a fronte di spese sostenute per soggiorni turistici nel territorio dello Stato;”.

2. Con apposito decreto del Ministro delle finanze saranno definite le aree geografiche e le tipologie per l'applicazione della deducibilità di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti, per gli anni 1998-1999-2000, fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.*

**5.0.2**

LAURO

*Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 109. – 1. I gestori di esercizi alberghieri ed extralberghieri o di altre imprese o attività ricettive, comprese le case ed appartamenti per

vacanze e gli affittacamere, hanno l'obbligo di far compilare e firmare personalmente dai clienti alloggiati una scheda di dichiarazione delle generalità. Tale scheda, anche se compilata, a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente, che risponde dei dati in essa riportati. Per i nuclei familiari e i gruppi guidati, la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita scheda può essere effettuata da uno dei coniugi anche per l'altro e per i figli minorenni e da capogruppo per i componenti del gruppo.

2. Le schede di dichiarazione, in serie numerata progressivamente, sono conservate per sei mesi presso la struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne possono chiedere l'esibizione. I dati riassuntivi sono trasmessi agli organi competenti, a fini statistici, entro la fine di ogni mese, anche tramite l'utilizzo di tecnologie telematiche.

3. I gestori che violino le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a un milione.

4. Il modello di scheda di dichiarazione delle generalità delle persone alloggiate, di cui al comma 1, nonché le modalità della comunicazione di cui al comma 2, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Dipartimento del turismo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore».

**5.0.3**

LAURO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

1. Per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività lavorative marginali od occasionali. Sono considerate attività lavorative marginali od occasionali le prestazioni lavorative che non superano nel corso di ciascun anno solare le quattrocento ore oppure le cinquanta giornate di lavoro a tempo pieno e non danno luogo a retribuzioni che superino di oltre il 20 per cento i minimi retributivi previsti dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai e gli impiegati. I predetti redditi, pur essendo soggetti alle contribuzioni previdenziali ordinarie, non danno luogo al diritto alle relative prestazioni ed integrazioni pensionistiche».

**5.0.4**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni a favore dell'agricoltura)*

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, prorogato al 31 dicembre 1997 dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1999. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato».

**5.0.5**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

1. Fermi restando i vincoli paesaggistici ed ambientali, gli occupanti di immobili che risultano appartenere al demanio ai sensi dell'articolo 822, primo comma, del codice civile e dell'articolo 28 del codice della navigazione ma che, a seguito di accertamento eseguito dalle autorità amministrative competenti, risultino avere perduto le caratteristiche proprie dei suddetti beni possono acquistarne la proprietà previo pagamento dell'indennità di cui al comma 2. Il trasferimento della proprietà estingue i giudizi pendenti relativi all'occupazione del medesimo immobile.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la misura dell'indennità da corrispondere per categoria e tipologia di beni da un minimo di lire duemila per metro quadrato a un massimo di lire ottomila per metro quadrato, nonchè le modalità e i termini per gli accertamenti da parte delle autorità amministrative competenti ed ogni altra disposizione di attuazione».

**5.0.7**

CADDEO, BISCARDI, VALLETTA

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1997

**187ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Corleone e per i beni culturali e ambientali La Volpe.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2846) Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, recante proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara**

(Parere alla 2ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il decreto-legge, che proroga al 31 dicembre 1997 il termine del 31 ottobre già fissato per la dismissione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara: l'urgenza del provvedimento è insita nella scadenza ormai prossima del termine, mentre, quanto alla necessità, egli rimette al rappresentante del Governo una specifica motivazione. Si tratta comunque di completare un'operazione ormai avviata e non dovrebbero essere prevedibili ulteriori provvedimenti di proroga.

Il senatore GUERZONI ricorda i diversi precedenti del provvedimento e auspica che si tratti dell'ultimo atto di proroga.

Il sottosegretario CORLEONE rammenta che la vicenda si protrae ormai da molto tempo e precisa che negli stabilimenti di Pianosa e dell'Asinara non vi sono più detenuti sottoposti allo speciale regime di custodia previsto dall'articolo 41-bis del regolamento penitenziario: tuttavia, la realizzazione dei parchi naturali e le molteplici pressioni esercitate dagli enti locali hanno determinato un ritardo nell'allontanamento degli altri detenuti, adibiti anche a compiti di sorveglianza per i numero-

si capi di bestiame che si trovano in quelle isole. In proposito, egli ricorda anche un ordine del giorno della Commissione ambiente della Camera dei deputati, nonché le richieste delle regioni e degli enti locali interessati, in particolare per la conservazione del servizio di motovedetta assicurato dalla polizia penitenziaria. In ogni caso, il Governo intende procedere alla completa dismissione degli istituti di pena, entro il termine di proroga previsto dal decreto-legge.

Il presidente VILLONE considera singolare la circostanza che un decreto-legge sia adottato allo scopo non già di conservare per un supplemento di tempo congruo le attività di custodia penitenziaria, quanto piuttosto quelle, accessorie e secondarie, relative agli allevamenti di bestiame delle colonie agricole.

Il sottosegretario CORLEONE replica che vi sono ancora alcuni detenuti negli stabilimenti penitenziari e conferma che la dismissione di tutte le attività connesse richiede un periodo di tempo congruo.

Il presidente VILLONE insiste nel sostenere che il decreto dovrebbe essere ritenuto necessario al fine di risolvere i problemi strettamente connessi alla detenzione dei reclusi, e non già per la dismissione di attività accessorie, come quelle concernenti i capi di bestiame.

Il senatore BESOSTRI dichiara di aver appreso, per esperienza diretta e recente, che nell'isola di Asinara vi sono ancora alcune decine di detenuti.

Il senatore MAGGIORE auspica che il provvedimento di proroga sia effettivamente l'ultimo della serie.

La Commissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2083) MARTELLI ed altri. – Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo**

(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto fondamentale del disegno di legge, rivolto a delimitare su base regionale le circoscrizioni elettorali italiane per il Parlamento europeo: egli dichiara la propria perplessità a tale riguardo, ma ritiene prioritaria una intesa tra i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla prosecuzione dell'esame, dato che alcune proposte di legge di contenuto analogo sono

iscritte all'ordine del giorno della omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1997

**193ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
CIRAMI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Corleone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2207) *Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia***

**(1927) *VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia***

**(1976) *LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia***

**(2843) *CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia***  
(Congiunzione del disegno di legge n. 2843. Esame congiunto e rinvio del disegno di legge n. 2843; seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 2207, 1927 e 1976)

Riprende il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FOLLIERI, relatore sui disegni di legge nn. 2207, 1927 e 1976, ne propone la congiunzione con il disegno di legge n. 2843, assegnato ieri alla Commissione, che ripropone il testo del disegno di legge n. 1166, già congiunto con i disegni di legge nn. 2207, 1927 e 1976, fatta eccezione per le disposizioni aventi rilevanza sul piano finanziario. Il relatore ritiene pertanto di poter far riferimento alla relazione da lui già svolta avuto riguardo al disegno di legge n. 1166.

Conviene la Commissione.



Interviene il senatore CALLEGARO il quale propone che venga attribuito al relatore il compito di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo, in quanto ciò consentirebbe di garantire maggiore coerenza e organicità all'esame degli stessi. Passando più specificamente al merito del disegno di legge n. 2207, l'oratore ne ritiene del tutto condivisibile la finalità di pervenire ad una effettiva distinzione fra il momento tutorio e il momento premiale, assicurando altresì maggiore selettività e trasparenza nella gestione dei collaboratori di giustizia. Per quel che concerne poi i presupposti dell'ammissione alle speciali misure di protezione, va, a suo avviso, valutato positivamente che il disegno di legge preveda che a questi fini assumano rilievo solo le dichiarazioni aventi, per la loro novità, attendibilità e completezza, carattere di indispensabilità per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio. Interventi modificativi su questo specifico profilo, nel senso di rendere eventualmente alternativi e non concorrenti gli elementi della novità, completezza e attendibilità, dovrebbero pertanto considerarsi inopportuni. Problema ulteriore, al quale sarà necessario riservare particolare attenzione, è poi quello di assicurare il rispetto di condizioni e modalità operative tali da garantire la genuinità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Dopo aver dichiarato di non condividere i timori manifestati dal senatore Fassone circa la possibilità che, in determinate situazioni, i collaboratori di giustizia possano risultare esposti a gravi rischi, in conseguenza del carattere eccessivamente restrittivo delle previsioni in materia di concessione degli istituti di protezione contenute nel disegno di legge, il senatore Callegaro sottolinea da ultimo l'assoluta necessità di pervenire ad una revisione dell'articolo 192 del codice di procedura penale con la quale si imponga che le dichiarazioni dei collaboranti debbano necessariamente essere riscontrate mediante elementi di prova oggettivi e ulteriori.

Il senatore MILIO manifesta il suo completo e radicale dissenso nei confronti dell'impostazione ispiratrice del disegno di legge governativo in materia di collaboratori di giustizia. Le proposte in esso contenute appaiono in concreto inidonee a tutelare coloro che effettivamente scelgono di collaborare con la giustizia, e ad evitare il rischio che il fenomeno del pentitismo venga utilizzato in maniera strumentale per finalità diverse da quelle normativamente previste. In particolare è inaccettabile che si prefigurino soluzioni che, di fatto, consentirebbero sistematicamente ai collaboratori di giustizia di evitare il carcere, mentre la proposta di fissare una scadenza temporale entro la quale le dichiarazioni dei collaboranti devono essere rese, non appare ragionevole, poichè le esigenze di giustizia non ammettono condizionamenti di questo genere.

Per quel che concerne poi le modalità di applicazione delle speciali misure di protezione, l'oratore non condivide la scelta di attribuire ad un soggetto come la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 8 del 1991 il compito di valutare, ai fini della concessione di tali misure, l'indispensabilità delle dichiarazioni per lo sviluppo delle indagini o del giudizio, in quanto

tale compito, per sua natura, non può che essere attribuito al magistrato inquirente o giudicante.

Dopo aver fatto riferimento ad alcuni recenti e sconcertanti episodi che hanno caratterizzato la gestione di taluni collaboratori di giustizia, l'oratore sottolinea che l'attendibilità delle dichiarazioni dei pentiti può considerarsi acquisita definitivamente solo col passaggio in giudicato delle sentenze che su tali dichiarazioni si fondano. In considerazione di tale aspetto, le norme che disciplinano il trattamento dei collaboratori dovrebbero pertanto permettere l'accesso al momento premiale solo successivamente al formarsi del giudicato sulle sentenze stesse. Una simile impostazione determinerebbe probabilmente una riduzione del numero dei collaboratori, ma permetterebbe di selezionare persone realmente motivate e capaci di fornire un contributo serio ed effettivo. Il senatore Milio prosegue chiedendo con particolare accentuazione al Governo riscontri in merito all'effettiva entità dei periodi di detenzione scontati dai collaboranti e al numero dei delitti di cui si siano accusati, richiamando l'attenzione della Commissione sulla risibile media entità di pena inflitta a un collaborante, che – egli afferma – si limiterebbe a pochi giorni, per un omicidio. Conclude ribadendo il rifiuto ad avallare l'operazione di mera facciata che intravede all'interno dei provvedimenti in discussione.

Il relatore FOLLIERI invita l'oratore a considerare che le critiche da lui avanzate potrebbero forse essere riferite alla legislazione attuale ma non ai provvedimenti in esame che proprio a certi aspetti negativi intendono ovviare.

Il senatore CORTELLONI condivide, invece, l'impostazione dei disegni di legge in esame, che si inseriscono in quella ottica di aumento dei filtri di prudenziale apprezzamento dei contributi dei collaboranti che anche la Commissione europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa ha recentemente raccomandato al nostro Paese in merito alla gestione dei pentiti.

Quanto all'articolo 1 del disegno di legge n. 1976 che propone una modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale, l'oratore condivide le osservazioni già svolte dal senatore Pellicini nella precedente seduta in merito all'esigenza di una verifica dei suoi effetti nel rapporto che si stabilisce fra collaboranti e pubblico ministero e collaboranti e organo giudicante. Per quanto riguarda, poi, il disegno di legge n. 2207 ne condivide la cautela circa l'ammissione agli strumenti di protezione e tutela, mentre non gli appare necessario l'intervento correttivo proposto dal relatore all'articolo 2, comma 3, del medesimo disegno di legge, con riferimento al concetto di indispensabilità, da mutuare dalla giurisprudenza relativa all'articolo 267 del codice di rito. Preannuncia altresì un emendamento all'articolo 8, comma 1 del disegno di legge n. 2207, volto a modificare l'articolo 13-*quater* da esso introdotto nel decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nel senso di assimilare alla condotta delle persone interessate dalle misure di protezione e per il ruolo che spesso svolgono le

compagne dei pentiti, anche quella delle persone conviventi di cui all'articolo 2, capoverso 4, dello stesso disegno di legge, nella prospettiva di comportamenti che giustificano la revoca delle speciali misure di protezione.

Il senatore MELONI fa osservare come nell'articolo 1 del disegno di legge n. 2207, il Governo proceda ad una limitata modifica del titolo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Poichè tale normativa è intitolata globalmente alla materia dei sequestri di persona a scopo di estorsione, oltrechè alla protezione e al trattamento sanzionatorio del collaborante, l'oratore ritiene che – pur in assenza di disposizioni che riguardino la materia dei sequestri di persona – il tenore letterale dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2207 autorizzi una interpretazione che non precluda la possibilità di utilizzare il provvedimento in questione anche per proporre in forma di emendamento una nuova normativa in materia di sequestri di persona.

Il presidente CIRAMI ritiene che il Governo si sia preoccupato di introdurre l'articolo 1 nel testo già citato al fine di migliorare la redazione complessiva della legge 15 marzo 1991, n. 82, come si ricava anche dalla formulazione dell'articolo 16 del disegno di legge n. 2207 che apporta alcuni ritocchi formali agli articoli da 1 a 4 e da 6 a 8 della legge in questione. Ritiene che tale formulazione non escluderebbe comunque un ulteriore apporto modificativo da riferire al medesimo articolo 16. Aggiunge che, già nella seduta del 28 ottobre scorso, l'esigenza di un sollecito esame dei provvedimenti in materia di sequestri di persona era stata sollevata e da lui stesso raccolta nella prospettiva della programmazione dei lavori della Commissione da effettuare in un prossimo Ufficio di presidenza.

Il relatore FOLLIERI prende atto della ragionevolezza della constatazione del senatore Meloni, facendo peraltro notare che tutto l'impianto del disegno di legge n. 2207 è indirizzato ad affrontare il solo fenomeno del pentitismo.

Il senatore MELONI, riprendendo il proprio intervento, preannunzia la presentazione di emendamenti nella prospettiva da lui evidenziata e si augura che il Governo vorrà prendere posizione al riguardo. Per quanto attiene poi, più specificamente al disegno di legge n. 2207, l'oratore prospetta l'esigenza di un maggiore snellimento dell'impianto del testo e anche della necessità di distinguere fra il genuino collaborante e il collaboratore che è tale soprattutto per fini meno limpidi.

Infine il senatore PELLICINI prende brevemente la parola per integrare l'intervento da lui svolto nella seduta di ieri al fine di precisare che occorre regolare l'intervento del pubblico ministero sui pentiti, privilegiando il momento del giudizio e ribadendo che non è possibile accettare il fenomeno del pentitismo a rate. Si tratta – continua l'oratore – di problematiche che hanno una importante valenza politica e che coin-

volgono anche aspetti più generali nel quadro delle aree geografiche interessate e degli effetti che il fenomeno delle associazioni criminali ha anche nel nord dell'Italia.

Il presidente CIRAMI rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1997

**137ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
CARCARINO*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo di integrazioni e modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (n. 164)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 1, 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, e degli articoli 1, 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R144 003, C13ª, 0002ª)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 28 ottobre scorso.

Dichiarata chiusa la discussione, il relatore CAPALDI replica illustrando lo schema di parere favorevole con osservazioni che si è determinato a proporre. Vi si sottolinea anzitutto, la necessità di adempiere alle richieste di fonte europea sulle esclusioni previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in particolare cancellando la parte delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), primo periodo (attività di trattamento degli scarti che danno origine a fertilizzanti), nonché i commi 2, 3 e 4. Inoltre, valutando le materie su cui agiscono le cancellazioni, si evidenzia l'opportunità che – con apposite circolari interpretative o nell'atto di indirizzo e coordinamento sull'applicazione del decreto legislativo n. 22 (attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni) – vengano inseriti i necessari chiarimenti atti a risolvere il contenzioso. La rideterminazione delle esclusioni di cui all'articolo 8 e la can-

cellazione di una parte di esse, qualora non sia possibile attivare le suddette soluzioni, dovrà comunque essere accompagnata dalla previsione, in via transitoria, del mantenimento del regime giuridico attuale per un periodo massimo di dodici mesi; ciò onde evitare il pericolo di collocare nell'illegalità attività in esercizio, mentre occorre garantire la certezza del diritto e consentire agli operatori di adeguare i propri comportamenti alla nuova normativa.

Sempre al fine di evitare procedimenti europei di infrazione ed in recepimento della direttiva 91/156/CEE, considerato che la normativa comunitaria prevede la possibilità di ricorrere a forme speciali di gestione in deroga alla legislazione vigente soltanto per i rifiuti pericolosi, si ritiene necessario adeguare l'articolo 13 del decreto legislativo n. 22, introducendo la possibilità di applicazione dello stesso articolo anche ai rifiuti non pericolosi, a condizione che vengano rispettati i principi generali del decreto legislativo stesso. Appare anche opportuno integrare il contenuto dei piani regionali con un più esplicito riferimento al dovere di stabilire criteri per individuare luoghi o impianti adatti allo smaltimento; vanno inoltre determinate, nel rispetto delle norme tecniche generali, disposizioni speciali per la gestione di particolari categorie di rifiuti.

Occorre prevedere che il Ministro dell'ambiente e quello dell'industria, commercio e artigianato forniscano periodicamente all'Unione europea ed agli altri paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione con direttiva 97/138/CE del 22 febbraio 1997. Tenuto conto che gli allegati I e II della direttiva 91/156/CEE escludono il deposito temporaneo dalle operazioni di recupero, collocandolo all'interno del ciclo produttivo, si ritiene superato quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4 e dal comma 11 dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame, che introduce inutili adempimenti formali e conseguenti sanzioni.

Sull'obbligo dei produttori di rifiuti speciali di provvedere allo smaltimento – dandone comunicazione annuale al catasto dei rifiuti – e di tenere i registri di carico e scarico, appare necessario intervenire sulla specificità di alcune produzioni di rifiuti (vedi ad esempio l'attività di pesca professionale) individuando soggetti responsabili delle aree di attività di riferimento; ai fini di introdurre elementi di chiarezza onde distinguere tra violazioni della legge puramente formali e quelle che aggiungono atti preordinati allo smaltimento illecito di rifiuti, viene sottolineata la necessità di indicare agli organi di controllo un concreto approfondimento in sede di verifica dei dati riportati nella dichiarazione annuale e nel registro di carico e scarico, per accertare se le informazioni richieste sono desumibili oppure artatamente e volontariamente occultate, distinguendo tali fattispecie anche per quanto riguarda il sistema sanzionatorio.

Il termine di 180 giorni concesso al Ministro dell'ambiente ai fini dell'acquisizione dell'intesa per l'autorizzazione alla deroga per lo smaltimento in discarica, di cui all'articolo 1, comma 3, dello schema in esame, appare eccessivo, mentre più congruo – e comunque assistito dal si-

lenzio-assenso – sarebbe il termine di 90 giorni; all'articolo 1, comma 4, di cui pure si condivide l'impostazione, deve essere individuata un'effettiva semplificazione delle procedure; all'articolo 1, comma 20, l'attività di vidimazione dei formulari deve intendersi gratuita, onde non gravare ulteriormente sulle spese.

Sempre ai fini di uno snellimento procedurale, si sottolinea l'opportunità che nell'articolo 1 dello schema in esame venga inserita una norma autorizzatoria per i soggetti pubblici e privati – titolari di diritti speciali ed esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CEE, attuata con il decreto legislativo n. 158 del 1995 – che installano o gestiscono, in proprio o in appalto, reti o impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, o che offrono servizi di manutenzione ad un'utenza diffusa, al fine di concedere la custodia di registri di carico e scarico presso le sedi dei centri di coordinamento. Si chiede inoltre di chiarire la normativa da applicarsi sugli olii usati, vista la sovrapposizione tra la disciplina specifica contenuta nel decreto legislativo n. 95 del 1992 e le norme contenute nel decreto legislativo n. 22 del 1997.

Replica il ministro RONCHI, condividendo il testo proposto dal relatore. Precisa peraltro che il Consorzio nazionale imballaggi (CONAI) non versa soltanto in uno stato di formale costituzione, ma da oggi entra in operatività mediante il completamento dell'atto di registrazione notarile; il problema di come tale Consorzio subentra nella gestione dei consorzi di filiera non si risolve con una mera proroga, che ritarderebbe il conferimento di beni e personale e riaprirebbe la complicata vicenda dell'acquisizione del consenso delle associazioni di categoria: piuttosto, le esigenze evidenziate in discussione generale potranno utilmente essere soddisfatte con la nomina di commissari *ad acta* che gestiscano il conferimento e con una richiesta epistolare del Ministro al consiglio d'amministrazione del Consorzio obbligatorio affinché si faccia garante del rispetto dell'intesa tra i consorzi di filiera, l'ANCI e le municipalizzate del settore.

Tra gli atti amministrativi che potrebbero incidere sugli ambiti di esclusione di cui all'articolo 8, si potrebbero citare anche le norme tecniche sul recupero, che consentirebbero di far ricomprendere le attività da scavo tra le procedure semplificate; nell'eventualità che tutto ciò non impedisca per qualche

settore merceologico un passaggio di regime giuridico, concorda sull'opportunità di prevedere un periodo transitorio, ma invece di dodici mesi preferisce si faccia riferimento alla congruità del termine, che consentirebbe di differenziare tra diverse attività produttive. Ricordato che, sul volume d'affari delle aziende agricole, lo schema di parere redatto dal relatore dell'VIII Commissione della Camera dei deputati fa riferimento al limite di cinque milioni di lire, annuncia che si rimetterà alla volontà del Consiglio dei ministri nella scelta tra tale limite e quello più alto di venti milioni di lire; peraltro, è esigenza condivisa quella di considerare la marginalità di alcune aziende agricole di montagna che non sono in grado di tenere documentazione.

Si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore SPECCHIA preannuncia voto di astensione in quanto le modifiche apportate al decreto legislativo n. 22, così come le osservazioni formulate nello schema di parere, pur essendo senz'altro migliorative, non valgono a superare del tutto gli aspetti che avevano motivato la contrarietà del Gruppo Alleanza nazionale in sede di esame del decreto legislativo sui rifiuti.

Anche il senatore LASAGNA preannuncia l'astensione della sua parte politica, ritenendo il testo del decreto legislativo che risulterà dalle modifiche in esame non ancora perfettamente aderente alla normativa comunitaria in materia di rifiuti.

Il senatore VELTRI, condividendo le modifiche proposte dal Governo e giudicando altresì soddisfacente lo schema di parere proposto dal relatore, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore RESCAGLIO, preannunciato voto favorevole, paventa il timore che dalla nuova disciplina sui rifiuti, ancorchè migliorata, possano derivare difficoltà per il mondo agricolo per cui auspica che le province riescano a far fronte adeguatamente, in sede di piani di gestione dei rifiuti, alle competenze loro attribuite.

Il senatore BORTOLOTTI preannuncia il voto favorevole sullo schema di parere che contribuirà efficacemente all'adeguamento che l'attuazione del decreto legislativo ha richiesto, pur essendo un provvedimento di indubbia validità nel suo complesso.

Il presidente CARCARINO preannuncia anch'egli voto favorevole, esprimendo soddisfazione anche per la brevità dell'*iter* che la Commissione è riuscita ad assicurare.

Il relatore CAPALDI dichiara che terrà conto, nella stesura del parere, delle osservazioni del ministro Ronchi in merito al CONAI, nonché circa la considerazione delle norme tecniche sul recupero tra gli atti che incidono sugli ambiti di esclusione di cui all'articolo 8; afferma poi che indicherà il termine di dodici mesi come termine massimo del periodo transitorio.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al relatore Capaldi di redigere un parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto legislativo in esame nei termini emersi dal dibattito.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1997

**9ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
TOMASSINI

*Intervengono il professor Giuseppe Benagiano direttore dell'Istituto superiore di sanità nonché il dottor Pierluigi Morosini e la dottoressa Paola Verani, dirigenti di ricerca del medesimo Istituto.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, C34ª, 0003ª)

Il PRESIDENTE dà conto delle determinazioni dell'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi tenutosi ieri, mercoledì 29 ottobre, facendo presente che in primo luogo si è convenuto sull'opportunità di supportare il lavoro delle delegazioni e dei gruppi costituiti nelle aree di indagine con personale di consulenza che sarà individuato successivamente. In secondo luogo, l'Ufficio di presidenza ha deliberato di avviare una inchiesta, da concludere in tempi brevi, in merito alla vicenda riguardante l'Istituto nazionale per lo studio e la cura del cancro di Milano, inviando all'uopo una delegazione il prossimo 11 novembre. Poichè il suddetto istituto riveste la qualifica giuridica di istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, è sembrato opportuno altresì prevedere una audizione del Ministro della sanità in merito alla problematica del riordino di tali enti. Infine, il senatore Di Orio ha rilevato l'opportunità di effettuare dei sopralluoghi in Campania e in Puglia relativamente al filone di indagine sugli ospedali incompiuti, immediatamente dopo che l'Assemblea del Senato avrà concluso l'esame dei documenti finanziari.

La Commissione conviene su tutte le suddette determinazioni.

**Seguito dell'illustrazione degli aspetti tematici e metodologici da parte dei gruppi di lavoro costituiti per le aree di indagine**

(A010 000, C34<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il senatore BORTOLOTTI illustra sinteticamente il quadro normativo che prevede l'istituzione della Carta dei servizi e degli uffici relazioni pubbliche (U.R.P.). In particolare fa presente che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995, n. 65, recante lo schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari» stabilisce principi e criteri di attuazione, finalità, nonché indicazioni metodologiche per l'adozione degli standard, e altre modalità di attuazione della suddetta Carta. Negli allegati viene poi fornito materiale illustrativo – relativo alle informazioni, all'accoglienza, alla tutela e alla partecipazione, al ricovero ospedaliero, all'accesso alle prestazioni specialistiche e diagnostiche, alla medicina generale e pediatrica di libera scelta – che, nel suo complesso tende ad attuare il regolamento di pubblica tutela.

L'oratore sottolinea quindi l'importanza di svolgere l'indagine in questo delicato settore in considerazione del fatto che i dati che emergono dalle analisi condotte dal Ministero della sanità, non possono essere considerati esaurienti e anzi, per taluni aspetti, destano anche talune perplessità, nonostante l'attendibilità della fonte di informazione non sia in alcun modo messa in discussione. Peraltro, egli ricorda che l'istituzione degli uffici relazioni con il pubblico nasce da un processo riformatore della pubblica amministrazione di carattere assai ampio, che coinvolge quasi tutti i ministeri. A tal fine, propone alla Commissione di procedere ad una serie di audizioni, in primo luogo con i responsabili dei vari dicasteri interessati e, successivamente, con i rappresentanti delle associazioni degli utenti, in modo da avere un quadro più preciso di riferimento ai fini dell'inchiesta che, per le sue caratteristiche intrinseche, presenta evidenti difficoltà oggettive.

Il senatore CAMERINI chiede chiarimenti in merito al metodo di lavoro e di analisi che intende adottare il senatore Bortolotti per verificare lo stato di attuazione della Carta dei servizi, in considerazione del fatto, che per tale aspetto, esiste una notevole difformità sul territorio accentuata dalla differenziazione dei parametri di riferimento.

Il senatore BORTOLOTTI, riconoscendo che il problema sollevato dal senatore Camerini è estremamente rilevante e fondato, fa presente che egli auspica che le associazioni degli utenti possano fornire, in sede di audizione, dati ed informazioni sulla situazione reale. Un altro punto di riferimento potrebbe essere costituito dalla corrispondenza che la delegazione coordinata dal senatore Monteleone è incaricata di esaminare, in quanto in essa confluiscono spesso anche denunce di eventuali disservizi sanitari. Per verificare l'esattezza delle informazioni e delle situazioni potrebbe essere utile effettuare anche dei sopralluoghi, ogni volta che se ne ravvisi l'esigenza e l'opportunità.

Il presidente TOMASSINI, ricorda di aver avuto un'esperienza diretta sulla materia, in quanto, prima del mandato parlamentare, ha partecipato, in qualità di membro effettivo al Comitato per la Carta dei servizi istituito dall'allora ministro Guzzanti. In merito, si possono individuare diversi gradi di osservazione: in primo luogo occorre verificare se la suddetta Carta è stata attuata; in secondo luogo si tratterà di acquisire dati circa le modalità di attuazione della Carta, nelle diverse unità sanitarie locali ed enti che la prevedono, ricorrendo a strumenti di controllo per rilevare eventuali difformità, così come rilevato dal senatore Camerini. Il Presidente concorda infine con la proposta di convocare i rappresentanti delle associazioni a difesa degli utenti e preannuncia che la prossima seduta della Commissione d'inchiesta sarà dedicata all'audizione del prof. Guzzanti, quale direttore dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il quale offrirà senz'altro un notevole contributo in materia.

Non essendovi altri interventi, e concordando la Commissione sulle proposte emerse nel corso del dibattito, il Presidente avverte che si passerà all'audizione del prof. Benagiano.

**Audizione del professor Giuseppe Benagiano, direttore generale dell'Istituto superiore di sanità**  
(A010 000, C34<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il presidente TOMASSINI rivolge un saluto e un ringraziamento al professor Benagiano che interviene alla presente audizione accompagnato dal dottor Pierluigi Morosini e dalla dottoressa Paola Verani, entrambi dirigenti di ricerca. Illustrando brevemente le finalità dell'audizione, fa presente che la Commissione non si attende risposte globali in merito a tutti i temi trattati nell'inchiesta, ma ha interesse a definire gli ambiti di ricerca dei quali l'Istituto superiore di sanità si è occupato, in modo da avere indirizzi metodologici e dati informativi preliminari alle inchieste avviate.

Il professor BENAGIANO premette che l'Istituto superiore di sanità non ha svolto attività specifiche nelle materie relative alle inchieste di cui si sta occupando la Commissione; ed in particolare, per quanto riguarda l'indagine sulla utilizzazione dei fondi per l'AIDS occorre una precisazione. Infatti, l'Istituto superiore di sanità ha un fondo in dotazione per la ricerca che prevede anche l'utilizzazione di somme destinate alle problematiche sociali concernenti l'AIDS, ma non si è occupato direttamente dell'analisi sulla realizzazione di strutture per il trattamento di tale patologia. Si riserva comunque di intervenire successivamente, integrando l'esposizione che i suoi collaboratori svolgeranno sui progetti di ricerca avviati dall'Istituto superiore di sanità, data la loro competenza ed esperienza diretta in materia, in qualità di direttori di ricerca.

Il dottor MOROSINI, dopo aver ricordato che l'Istituto superiore di sanità offre soprattutto l'assistenza tecnico-scientifica per la verifica del-

la qualità, in diversi settori di ambito sanitario, fa presente che l'Istituto non si è finora occupato di ricerche in materia di *management* e di controllo della qualità della gestione delle strutture. Una ricerca sugli indicatori e le modalità di controllo sui costi dei servizi sanitari è stata avviata in materia di DRG, ma tale progetto è frutto di un'iniziativa di un ricercatore che aveva competenze specifiche in materia, il quale, avendo assunto un altro incarico non ha potuto più seguire il suddetto progetto che infatti non figura tra le ricerche istituzionali. Un ulteriore campo di ricerca ha riguardato la verifica di rendimento e qualità (VRQ), attualmente definita come «miglioramento continuo del servizio sanitario»: sono state in proposito individuate due aree di ricerca. La prima, ha comportato il censimento in termini propositivi delle attività per la VRQ nelle strutture sanitarie. Il termine propositivo sta ad indicare il fatto che sono state suggerite le attività che possono essere in grado di migliorare il servizio. Finora circa 50 aziende hanno risposto ai questionari che prevedono anche delle domande sull'attuazione della Carta dei servizi e dell'Ufficio relazioni con il pubblico. La seconda area di ricerca è indirizzata all'elaborazione di criteri di accreditamento più dettagliati e sofisticati rispetto a quelli dettati dalla normativa vigente. A tal fine vengono adottate iniziative per favorire visite incrociate nelle diverse strutture, in modo da poter operare uno scambio di esperienze costruttivo e mettere in evidenza l'aspetto della personalizzazione e della umanizzazione dei servizi assistenziali, ciò che appare fondamentale ad esempio per le RSA. Altri campi di ricerca hanno riguardato, ad esempio, il progetto obiettivo sulla salute mentale, nell'ambito del quale sono stati anche lì studiati criteri di accreditamento caratterizzati soprattutto dall'aspetto dell'umanizzazione dei trattamenti; sul buon uso dei farmaci è pure attivo un gruppo di lavoro, con il compito di supportare i medici di medicina generale ed i medici ospedalieri, nel settore della prescrizione farmaceutica.

Ha quindi la parola la dottoressa VERANI, la quale, dopo aver fatto una breve premessa circa le caratteristiche della problematica concernente l'AIDS, si sofferma in particolare sulle modalità di finanziamento dei progetti di ricerca in materia. Ella fa quindi presente che originariamente l'Istituto superiore di sanità aveva un capitolo fisso per i fondi di ricerca che potevano essere eventualmente utilizzati anche per lo studio del fenomeno AIDS: successivamente, in base ad una diversa strutturazione del bilancio dell'Istituto, è stato individuato un capitolo unico nel quale confluiscono solo fondi di ricerca in materia di AIDS. Dal 1987 è stato costituito poi presso l'Istituto un centro operativo AIDS che ha il compito di monitorare l'epidemia e i fattori di rischio, attuando una sorta di sorveglianza attiva, in modo tale da poter anche addivenire al calcolo, ad esempio, del numero dei posti letto da destinare ai casi di infezione. Va in particolare sottolineato che i progetti di ricerca in materia di AIDS sono finanziati nell'ambito della ricerca svolta dall'Istituto superiore di sanità (ma non avviene la stessa cosa per il CNR): all'anno vengono stanziati circa 25/30 miliardi, destinati a diversi settori di ricerca (epidemiologica, sulle modalità dell'infezione, sul sistema immunita-

rio, sull'insorgenza dei tumori associati AIDS, sugli aspetti terapeutici). Per approfondire ambiti di ricerca particolari, occorre tuttavia separarli dalle iniziative di carattere generale e finanziarli *ad hoc*: lungo tale direttrice sono stati affrontati gli studi concernenti la formazione degli operatori a sostegno della tematica AIDS, ricerche sul controllo della qualità dei servizi trasfusionali e dei laboratori diagnostici, anche sotto il profilo dell'utilizzazione corretta dei kit trasfusionali. A tale proposito ella fa presente che questa metodica è stata estesa successivamente anche al controllo per l'infezione da epatite. In conclusione, la dottoressa Verani osserva che l'analisi svolta nell'ambito dei vari progetti di ricerca, di cui ha esposto una panoramica, ha messo in evidenza che l'organizzazione sanitaria periferica risulta assai frammentata e diversificata e pertanto è quanto mai necessario individuare *standard* chiari e precisi per garantire un servizio qualitativamente omogeneo su tutto il territorio.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore BORTOLOTTI, sottolineando la particolare rilevanza dell'attività di prevenzione che dovrebbe costituire obiettivo primario del servizio sanitario, chiede quale possa essere il contributo che l'Istituto può fornire a tale tematica, con particolare riferimento al problema degli inquinanti dell'ambiente che determinano gravi patologie per i cittadini.

Il professore BENAGIANO, dopo aver precisato che l'Istituto superiore di sanità non ha alcun potere propositivo ma può svolgere soltanto ricerche commissionate o istituzionali, fa presente che l'attività di ricerca sui tossici ambientali è stata particolarmente vasta ed ha riguardato sia gli agenti inquinanti nell'ambiente (ad esempio il benzene), sia il disturbo delle onde provenienti dai telefonini cellulari sugli apparecchi elettro-medicali. Per quest'ultimo aspetto non si è tuttavia in grado ancora di avere risposte precise sull'effettivo danno (patologie tumorali) che tali onde possono far insorgere.

Il senatore CAMERINI, dopo aver sottolineato che la situazione sanitaria del Paese appare estremamente differenziata, desidera avere chiarimenti in merito a quell'aspetto della ricerca sulla qualità dei servizi che tenderebbe anche a provocare modificazioni nei comportamenti delle strutture. Ulteriori chiarimenti riguardano il fatto che in taluni casi l'Istituto avvia istituzionalmente delle ricerche, ma in altri casi – è stato detto – i progetti sono frutto di iniziative individuali e se viene a mancare il coordinatore tali progetti si fermano. A suo avviso, peraltro, sarebbe opportuno che l'Istituto verificasse l'utilizzazione dei fondi per la ricerca e soprattutto la qualità dei progetti di ricerca medesimi, in modo tale da poter trarre le adeguate conseguenze in merito all'impegno di risorse finanziarie e collaborare così in modo fattivo con il Ministero della sanità.

Il professor BENAGIANO fa presente che, in considerazione della temporaneità dell'incarico di direttore dell'Istituto, è previsto dalla legge che il medesimo presenti al Ministro una relazione programmatica sui progetti e gli obiettivi sui quali intende impegnare l'attività dell'Istituto. Egli ha pertanto colto nella suddetta relazione l'occasione per delineare un nuovo ruolo dell'Istituto, più aderente alle esigenze attualmente emergenti nel campo della ricerca sanitaria. Va però tenuto in considerazione il fatto che la ricerca può utilizzare soltanto l'1 per cento del Fondo sanitario nazionale e, peraltro, tale percentuale viene distribuita anche ad altri istituti di ricerca (IRCSS, ad esempio). In conclusione, viene più volte sottolineata l'importanza fondamentale dell'attività di ricerca, ma questa non gode poi del necessario sostegno finanziario.

La senatrice Carla CASTELLANI chiede quali progetti abbia avviato l'Istituto in materia di trapianti.

Il professor BENAGIANO risponde che presso l'Istituto è stata costituita la consulta nazionale dei trapianti che, in una recente riunione, ha affrontato alcune tematiche di particolare rilievo, quali la definizione dell'età pediatrica e dell'età geriatrica nonché la possibilità di ammettere il trapianto da vivente (che determina un flusso migratorio all'estero, con notevoli oneri finanziari per il Servizio sanitario nazionale).

Il senatore PIANETTA chiede chiarimenti in merito al progetto di ricerca sui DRG.

Il dottor MOROSINI, dopo aver ricordato che l'Istituto non ha avviato progetti di ricerca concernenti l'aspetto manageriale, avendo privilegiato invece la ricerca sugli aspetti tecnico-scientifici, fa presente che il gruppo di ricerca sui DRG ai fini del controllo dell'efficienza della struttura ospedaliera, è nato da un interesse specifico di un ricercatore ex direttore sanitario il quale, avendo assunto altro incarico non ha potuto più seguire la ricerca. La mancanza di personale competente da adibire a questo settore di ricerca molto particolare non ha perciò consentito di continuare l'esperienza avviata in materia di DRG. Concorde poi con la valutazione da più parti emersa circa l'estrema differenziazione delle realtà territoriali e delle strutture ivi presenti.

Il senatore MIGNONE, dopo aver osservato che il processo di progressivo decentramento regionale rende problematica l'esistenza di un livello centrale anche per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti di ricerca, domanda quale possa essere il ruolo dell'Istituto nel Meridione, che è povero di istituti di ricerca rispetto al Nord. Chiede inoltre ulteriori chiarimenti circa i criteri di finanziamento per le ricerche in materia di AIDS.

Il professor BENAGIANO ribadisce che nell'Istituto convivono due settori di attività, l'uno concernente l'attività di ricerca, l'altro relativo alle attività istituzionali di supporto al Ministero della sanità e agli

altri enti. Per quanto riguarda ad esempio la ricerca sui DRG, questa non rientra nelle attività istituzionali e pertanto occorrerà ridefinire i ruoli dell'Istituto per far sì che esso possa assumere iniziative di ricerca autonome ma adeguatamente finanziate, progetto questo che ha cercato di prospettare nella sua relazione programmatica al Ministro. A suo avviso peraltro, anche se a livello locale vengono svolte ormai moltissime funzioni, non ultime quelle di ricerca, è pur sempre necessario prevedere un centro nazionale che coordini, indirizzi e controlli, soprattutto per garantire il rispetto degli *standard* minimi ed uniformi su tutto il territorio. L'Istituto dovrà pertanto accentuare le attività di ricerca, soprattutto con riferimento alle nuove esigenze emergenti dall'assetto del Servizio sanitario nazionale, in continua evoluzione. Per questo motivo, verranno attuati i dipartimenti dell'Istituto, anche se, a suo avviso, sarà necessario prevedere anche un dipartimento per le scienze sociali quale strumento per recepire ed analizzare le esigenze e le reazioni degli utenti (ciò che si verifica soprattutto nel campo delle innovazioni terapeutiche e diagnostiche). Da ultimo non dovrà essere trascurato anche l'aspetto della ricerca per la prevenzione della salute, che, come è stato rilevato nel corso del dibattito, costituisce certamente un obiettivo primario del Servizio sanitario.

Il professor Benagiano sottolinea infine che l'obiettivo di valorizzare il ruolo di ricerca dell'Istituto distinguendolo da quello di carattere istituzionale, rischia di essere vanificato dalla estrema esiguità dei finanziamenti statali nonché dalla continua riduzione degli organici.

Il senatore MONTELEONE sottolinea l'esigenza di sostenere adeguatamente le attività di prevenzione ed auspica pertanto che l'Istituto possa assumere adeguate iniziative in materia per contribuire allo sviluppo di questo importante settore per la tutela della salute. Chiede poi se siano stati avviati progetti di ricerca circa l'aumento di casi di tubercolosi in correlazione alla infezione da AIDS.

La dottoressa VERANI risponde che senz'altro i rapporti fra AIDS e tubercolosi costituiscono oggetto di una ricerca avviata presso l'Istituto con finanziamento di un gruppo di lavoro che interessa diversi enti di ricerca italiani. A tale proposito, è stato acclarato che la tubercolosi non può essere considerata una emergenza del passato del tutto superata, perchè la manifestazione e l'aumento dei casi morbosi ha diretto collegamento con l'AIDS.

Il senatore DE ANNA osserva che sarebbe opportuno avviare un progetto di ricerca per il monitoraggio della verifica della qualità dei servizi e sull'efficienza della gestione dei diversi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Il professor BENAGIANO fa presente, in merito all'osservazione del senatore De Anna, che nonostante il problema da lui sollevato abbia notevole rilevanza, tuttavia l'Istituto non ha gli strumenti e i poteri per poter condurre una indagine a tale proposito.

Il PRESIDENTE osserva che l'intensità del dibattito ha fatto emergere spunti estremamente interessanti ai fini delle indagini che la Commissione intende svolgere. Peraltro sembra essere stato avvalorato il suo personale convincimento che l'Istituto superiore costituisce un patrimonio assai prezioso ma potenziale, sottoutilizzato, e poco conosciuto nella sua struttura operativa. Nel corso dell'audizione è emerso infatti che l'Istituto si è occupato di molti temi che costituiscono oggetto di inchiesta e di interesse da parte della Commissione (DRG, indicatori di gestione, salute mentale, Carta dei servizi, farmaci, AIDS), ma tale attività non ha avuto sufficiente risonanza. Dopo aver chiesto chiarimenti in merito all'andamento epidemiologico in materia di AIDS, ed in particolare se corrisponda al vero la notizia che i casi in reclutamento stiano diminuendo con l'approssimarsi dell'anno 2000, invita i rappresentanti dell'Istituto ad inviare il materiale di documentazione cui hanno fatto riferimento.

La dottoressa VERANI conferma che i dati sull'andamento epidemiologico dell'AIDS sembrano dimostrare una progressiva riduzione dei casi in reclutamento: tale ricerca costituisce peraltro oggetto di uno studio specifico sull'andamento e il monitoraggio dell'AIDS finanziato con fondi dell'Istituto.

Il Presidente TOMASSINI ringrazia i rappresentanti dell'Istituto per il loro intervento e, congedandoli, dichiara chiusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le riforme costituzionali

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1997

*Presidenza del Presidente*  
Massimo D'ALEMA

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

#### *SEGUITO DELL'ESAME DEL PROGETTO DI LEGGE DI REVISIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE*

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti riferiti alle disposizioni in materia di giustizia del progetto di riforma della parte seconda della Costituzione.

Massimo D'ALEMA, Presidente, ricorda che il relatore ha predisposto, sulla base dei lavori del Comitato ristretto e degli emendamenti presentati, alcune formulazioni degli articoli in questione, pubblicate nel resoconto sommario della seduta di martedì 28 ottobre scorso.

Il senatore Luciano GASPERINI (gruppo lega nord per la Padania indipendente) annuncia le sue dimissioni da componente della Commissione, per protestare contro le reazioni della giunta esecutiva dell'Associazione nazionale magistrati nei confronti delle decisioni assunte dalla Commissione nella seduta di ieri, reazioni che giungono mentre vi sono cittadini che sono penalmente perseguiti in virtù delle loro idee.

Massimo D'ALEMA, Presidente, precisa che le dimissioni debbono essere rassegnate al Presidente del Senato, rilevando altresì che non rilevano, in questa sede, decisioni assunte da una istituzione privata quale l'Associazione nazionale magistrati e che, comunque, i cittadini cui ha fatto riferimento il senatore Gasperini sono perseguiti per i fatti da loro commessi, non per le loro idee.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 128.

Dopo un intervento del senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), su proposta del relatore la Commissione delibera di respingere tutti gli emendamenti presentati all'articolo 128 e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 129.

Dopo interventi dei senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), Mario GRECO (gruppo forza Italia) e Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), la Commissione approva, con votazione per parti separate, il testo dell'articolo 129 predisposto dal relatore, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*v. allegato al resoconto stenografico*).

Massimo D'ALEMA, Presidente, comunica che il relatore ha elaborato, sulla scorta del dibattito svoltosi, la seguente nuova formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 127, accantonato nella seduta di ieri: «I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono svolgere attività arbitrali o di controllo né essere distaccati presso i ministeri o altre pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per la Corte costituzionale, il Ministero della giustizia, i Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa e le amministrazioni che svolgono attività imparziale o di garanzia. La legge determina le incompatibilità con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Non possono partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni né essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti».

Intervengono il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, i senatori Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Marcello PERA (gruppo forza Italia), Massimo D'ALEMA, Presidente, i senatori Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), il deputato Giorgio REBUFFA (gruppo forza Italia), i senatori Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Mario GRECO (gruppo forza Italia) e Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, si riserva – alla luce del dibattito svoltosi – di proporre una ulteriore formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 127.

Massimo D'ALEMA, Presidente, propone – e la Commissione consente – di passare intanto all'esame, accantonato nella seduta di ieri, degli emendamenti riferiti all'articolo 124, del quale il relatore ha elaborato la seguente nuova formulazione, alla luce delle modifiche introdotte

all'articolo 122: «Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite e il Consiglio superiore della magistratura amministrativa esercitano le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, la formazione, le assegnazioni e i passaggi di funzione dei magistrati ordinari e dei magistrati amministrativi. I Consigli possono esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima della loro presentazione alle Camere, quando ne venga fatta richiesta dal Ministro della giustizia, e non possono adottare atti di indirizzo politico.

Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e al Consiglio superiore della magistratura amministrativa le funzioni amministrative riguardanti l'aggiornamento professionale, i trasferimenti e le promozioni, rispettivamente, dei giudici ordinari, dei magistrati del pubblico ministero e dei magistrati amministrativi».

*Conseguentemente:* all'articolo 125, al terzo comma, dopo la parola: «ordinaria», aggiungere le parole: «a sezioni riunite».

Intervengono il senatore Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, Presidente, il senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), i deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, Ciriaco DE MITA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Antonio SODA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), i senatori Marcello PERA (gruppo forza Italia), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), i deputati Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia) e Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione approva quindi il testo dell'articolo 124 proposto dal relatore, riformulato da questi nel senso di sostituire il primo periodo del primo comma con il seguente: «Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite e il Consiglio superiore della magistratura amministrativa esercitano le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, il tirocinio, le assegnazioni alle due diverse funzioni e i relativi passaggi rispettivamente per i giudici ordinari e i magistrati del pubblico ministero e per i magistrati amministrativi»; e di aggiungere, al secondo comma, dopo la parola «promozioni», le parole: «e le rispettive assegnazioni». Risultano conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Si passa successivamente all'esame dell'ultimo comma dell'articolo 127, precedentemente accantonato ed ulteriormente riformulato dal relatore nei seguenti termini: l'ufficio del giudice ordinario ed amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo restando che i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono svolgere attività arbitrali o di controllo né essere distaccati presso ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui possono svolgere attività diverse da quelle d'ufficio. Non possono

partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni né essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti.

Intervengono i senatori Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista).

La Commissione approva quindi il testo dell'ultimo comma dell'articolo 127 proposto dal relatore, come da ultimo riformulato da questi, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Si passa successivamente all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 130.

Intervengono i senatori Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista), Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, il senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), i senatori Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) e Mario GRECO (gruppo forza Italia).

La Commissione approva quindi il testo dell'articolo 130 proposto dal relatore, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Si passa quindi all'esame del testo dell'articolo 130-bis, predisposto dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto e degli emendamenti presentati.

Intervengono il deputato Karl ZELLER (gruppo misto-SVP), il senatore Mario GRECO (gruppo forza Italia), il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, il senatore Marcello PERA (gruppo forza Italia), Massimo D'ALEMA, Presidente, i senatori Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD).

La Commissione approva quindi il testo dell'articolo 130-bis proposto dal relatore, risultando conseguentemente respinti tutti gli emendamenti non integralmente assorbiti riferiti alle corrispondenti disposizioni del testo approvato il 30 giungo scorso (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Si passa quindi all'esame del testo dell'articolo 130-ter, nel testo predisposto dal relatore sulla base dei lavori del Comitato ristretto e degli emendamenti presentati.

Dopo interventi del senatore Antonio LISI (gruppo alleanza nazionale), del deputato Silvio BERLUSCONI (gruppo forza Italia), del senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Michele SALVATI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei senatori Mario GRECO (gruppo forza Italia), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), Marcello PERA (gruppo forza Italia), del deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), dei senatori Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ersilia SALVATO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), di Massimo D'ALEMA, Presidente, dei deputati Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, Valdo SPINI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano), Massimo D'ALEMA, Presidente, sospende la seduta che proseguirà nel pomeriggio.

*La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 16,10.*

Massimo D'ALEMA, Presidente, avverte che il relatore ha predisposto, sulla base del dibattito svoltosi, la seguente ulteriore formulazione dell'articolo 130-ter: «La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quella di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata.

La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.

La legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione».

Dopo che il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, ha illustrato il testo riformulato dell'articolo 130-ter, e dopo interventi dei senatori Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra de-

mocratica-l'Ulivo), Marcello PERA (gruppo forza Italia) e Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), la Commissione approva il suddetto testo, risultando conseguentemente respinti gli emendamenti non integralmente assorbiti riferiti alle corrispondenti disposizioni del testo approvato il 30 giugno scorso (v. *allegato al resoconto stenografico*).

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 131.

Intervengono il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, che riformula il testo da lui predisposto nel senso di sopprimere l'ultimo comma e di sostituire, al secondo comma, le parole: «di giurisdizione» con le seguenti: «di giudizio».

La Commissione approva il testo dell'articolo 131 predisposto dal relatore come da ultimo riformulato, risultando conseguentemente respinti gli emendamenti non integralmente assorbiti (v. *allegato al resoconto stenografico*), e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 132.

Dopo interventi dei deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, e Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), la Commissione approva il testo dell'articolo 132 predisposto dal relatore, risultando conseguentemente respinti gli emendamenti non integralmente assorbiti (v. *allegato al resoconto stenografico*), e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 133.

Dopo un intervento del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, la Commissione approva il testo dell'articolo 133 da questi predisposto, risultando conseguentemente respinti gli emendamenti non integralmente assorbiti (v. *allegato al resoconto stenografico*).

Dopo interventi del senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), del deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, del senatore Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano), di Massimo D'ALEMA, Presidente, e del senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), la Commissione approva altresì la proposta del relatore di denominare il titolo VI della Costituzione «la giustizia» e la sezione I di tale titolo «gli organi».

Massimo D'ALEMA, Presidente, comunica quindi che il relatore ha predisposto, oltre alle due disposizioni transitorie già pubblicate nel resoconto sommario della seduta del 28 ottobre, la seguente ulteriore disposizione transitoria: «La disposizione del quarto comma dell'articolo

130-bis si applica a decorrere dal quarto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono emanate leggi per l'attuazione del quarto comma dell'articolo 130-bis».

Il deputato Pietro FOLENA (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ritiene necessario integrare la prima disposizione transitoria proposta dal relatore, aggiungendo, dopo il primo periodo, il seguente: «Le commissioni tributarie previste dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, continuano a operare fino a tale revisione».

Dopo che il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), relatore sul sistema delle garanzie, ha accolto la proposta del deputato Folena, riformulando conseguentemente la prima disposizione transitoria da lui proposta, e dopo interventi di Massimo D'ALEMA, Presidente, e del senatore Salvatore SENESE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), la Commissione approva il testo della suddetta disposizione transitoria come riformulato, nonché quelli delle altre due disposizioni transitorie predisposte dal relatore.

Dopo un intervento del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), Massimo D'ALEMA, Presidente, ricorda che è rimasta accantonata la questione della definizione del numero dei componenti della Camera e del Senato. Poiché la soluzione prospettata dal deputato Calderisi, cui era stato conferito un mandato in proposito, ha incontrato obiezioni, propone di rinviare la soluzione del problema alla seduta che avrà luogo martedì 4 novembre prossimo.

Dopo interventi del deputato Giuliano URBANI (gruppo forza Italia) e del senatore Ettore Antonio ROTELLI (gruppo forza Italia), nonché di Massimo D'ALEMA, Presidente, la Commissione approva la proposta formulata da quest'ultimo.

Massimo D'ALEMA, Presidente, ricorda quindi che l'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, prevede che la Commissione sia rappresentata davanti alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi. Propone che di tale Comitato facciano parte – oltre al Presidente e ai relatori – i vicepresidenti, la senatrice Salvatore in quanto anch'essa presidente di uno dei quattro Comitati che hanno istruito l'esame delle diverse parti del progetto di riforma della parte seconda della Costituzione, nonché un rappresentante per ciascun gruppo.

Dopo interventi dei deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), Tiziana PARENTI (gruppo forza Italia), Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e del senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), la Commissione delibera di costituire il Comitato previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge costituzionale 24 gennaio

1997, n. 1, nella composizione proposta dal Presidente, riservandosi quest'ultimo di nominarne i componenti una volta pervenute le designazioni dei gruppi.

Massimo D'ALEMA, Presidente, avverte infine che il Comitato ristretto si riunirà alle ore 17,30 per esaminare le questioni riguardanti il coordinamento del testo. La Commissione sarà a sua volta convocata per deliberare in proposito per martedì 4 novembre, alle ore 11.

*La seduta termina alle ore 17.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1997

*Presidenza del Presidente*  
Francesco STORACE

*La seduta inizia alle ore 13.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*  
(R033 004, B60<sup>a</sup>, 0043<sup>o</sup>)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B60<sup>a</sup>, 0023<sup>o</sup>)

Il Presidente Francesco STORACE dà conto alla Commissione di una nota oggi pervenutagli da parte del Direttore Generale della Rai, nella quale, in riferimento alla deliberazione interpretativa dell'Ufficio di Presidenza della Commissione comunicata nella seduta dello scorso martedì, si preannuncia, con riserva di successive integrazioni, la predisposizione di spazi informativi riservati alle prossime consultazioni elettorali, in tutte le trasmissioni della Rai temporaneamente ricondotte alla responsabilità dei Direttori di testata.

Dà conto inoltre di una lettera pervenutagli dal Segretario Generale della Confesercenti, che lamenta una discriminazione nei propri confronti, avvenuta nel corso della trasmissione «Novant8», andata in onda nella serata di martedì 28 scorso.

Il deputato Paolo ROMANI, parlando sulle comunicazioni del Presidente, nota che nella lettera del Direttore Generale della Rai si fa rife-

rimento ad un invito dal Direttore rivolto alle reti, anzichè ai Direttori di testata, alla responsabilità dei quali sono temporaneamente ricondotte le trasmissioni che dovranno ospitare spazi dedicati alle prossime elezioni amministrative.

Il Presidente Francesco STORACE considera a sua volta che, secondo quanto si desume dalla nota, comunica che tali trasmissioni dedicheranno prevedibilmente la loro attenzione alle città di Roma, Napoli e Venezia, e ritiene opportuno che sia chiarito se analoghi spazi informativi saranno riservati alle altre grandi città interessate dalle consultazioni amministrative. Fa quindi presente ! e la Commissione vi consente ! che le due lettere delle quali ha dato notizia potranno essere trasmesse al Presidente della Rai, e quella riferita agli spazi informativi elettorali, anche al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, per eventuali valutazioni di sua competenza.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A007 000, B60°, 0024°)

Il Presidente Francesco STORACE comunica che il senatore Antonio Falomi, con lettera pervenutagli poco fa, gli ha chiesto di rinviare ad altra data la discussione prevista per oggi, considerando la concomitanza di votazioni previste alla Camera dei Deputati. In considerazione del particolare andamento dei lavori d'Assemblea nella giornata di oggi, egli ha ritenuto di consultarsi in via informale con il Presidente della Camera, dal quale ha ricevuto l'assicurazione che la Commissione potrà proseguire i propri lavori sino alla sconvocazione, che potrebbe essere disposta in relazione a esigenze specifiche emerse in Assemblea. Nella seduta odierna della Commissione, peraltro, non avranno luogo votazioni.

#### *DISCUSSIONE SUI CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA NELLE ULTIME SETTIMANE, ED ESAME DI UNA EVENTUALE RISOLUZIONE*

(R050 001, B60°, 0014°)

Il Presidente Francesco STORACE ricorda che la discussione in titolo fa seguito all'audizione del Presidente e del Direttore Generale della Rai, svoltasi sul medesimo argomento nella seduta di martedì 28 ottobre scorso. Nella riunione del 21 precedente, difatti, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi aveva convenuto di avviare tale dibattito, e di concluderlo prima della data prevista per la discussione, nell'Assemblea della Camera, di una mozione concernente argomento analogo.

Ricorda inoltre che ha attribuito l'incarico di relatore al senatore Stefano Semenzato.

Il relatore Stefano SEMENZATO ricorda a sua volta la decisione, assunta dall'ufficio di Presidenza, di completare, tra questa seduta e la

prossima di martedì, la discussione sull'attuazione dell'atto di indirizzo in materia di pluralismo, in particolare alla luce della recente crisi di Governo. Essa impone che la sua relazione abbia un carattere fortemente operativo, finalizzato soprattutto a verificare se esista un largo consenso, o comunque una maggioranza della Commissione, attorno ad un testo scritto.

Con questa finalità intende – sulla base del dibattito di oggi – predisporre una mozione conclusiva che sarà a disposizione dei commissari dalla mattinata di domani, in modo che diventi praticabile l'*iter* di emendamenti o di documenti alternativi da concludersi nella riunione di martedì.

Non può sfuggire peraltro che l'esito di questo dibattito rappresenta una premessa sostanziale a quello che dovrebbe svolgersi il prossimo 6 novembre nell'Aula di Montecitorio. La proposta che ha cercato di elaborare parte dalla convinzione che l'audizione di martedì ha permesso di fare un complessivo passo in avanti a tutto il dibattito sulla Rai, e in particolare sulla sua informazione politica, e che quindi è oggi possibile scrivere un documento che riscuota il consenso della intera Commissione. Un passo in avanti che parte dal fatto che i vertici Rai, Siciliano ed Iseppi, hanno riconosciuto «sbavature» ed «errori» nella conduzione della crisi. Ma vorrebbe dire che, più ancora che le ammissioni sulla crisi, va sottolineata l'analisi che è stata fatta della Rai. Nella relazione del Direttore Generale Iseppi si parla ad esempio di una «perdita di tensione etica», dal venir meno del sento del «servizio pubblico», e ancora di «appiattimento, carenze, conformismo, eccessiva attenzione al *gossip* e al pettegolezzo, l'assenza di attenzione a ciò che rende ricco sul piano culturale e sociale il nostro paese». Una descrizione della realtà Rai che non è certo trionfalistica, ma anzi appare per molti versi preoccupata. Questo fa sì che almeno alcuni punti di partenza, anche nel confronto con i vertici Rai, siano oggi se non uguali convergenti.

Sottolinea anche l'altro punto che considera positivo della riunione di martedì. Il mondo dell'informazione e della comunicazione attraversa, come è noto, un profondo processo di mutazione e di ristrutturazione. Vi è una riforma legislativa del sistema ancora *in itinere*, una nuova competizione sul terreno delle tecnologie digitali, siano cioè in presenza di un mondo in forte mutazione che convive peraltro con problemi irrisolti quali il conflitto di interessi. Per questo ritiene importanti gli interventi dei colleghi Follini e De Murtas, che hanno rinunciato alla categoria di «regime» affrontando i nodi della Rai come realtà complessa con problemi «etici» (come ha riconosciuto anche Iseppi) e quindi non riconducibile semplicemente a forme di occupazione partitica. Un problema «etico» che forse più propriamente, oggi, viene definito da Bertinotti, in una intervista a Repubblica, come «neoconformismo».

A partire da questo nuovo quadro si può discutere ora – e sarà, credo, la discussione delle prossime settimane – se il tipo di interventi annunciati dai vertici Rai (e cioè la conferenza nazionale, il codice etico, la formazione dei giornalisti) siano strumenti sufficienti per affrontare questa realtà. Molti commissari infatti hanno già evidenziato i limiti di una «rivoluzione culturale» condotta senza mettere mano anche a misura

di riorganizzazione aziendale-editoriale, quali la maggior mobilità interna, la rotazione delle mansioni, eccetera.

Crede vi sia una volontà della Commissione, non solo di vigilare sulla velocità del cambiamento e sulla sua consistenza, ma di esserne, nella sua autonomia e diversità di ruoli, parte attiva. Per questo sarà anche importante conoscere tempi e modalità di attuazione dei 5 punti enunciati in commissione dal direttore generale Iseppi.

Proprio per individuare la strada che deve essere percorsa, gli pare che la Commissione debba oggi sottolineare in modo netto ciò che è stato detto da molti commissari, ed anche ammesso dal Presidente e dal Direttore Generale della Rai, e cioè che una serie di errori registrati nel periodo della crisi indicano chiaramente le difficoltà della Rai a realizzare gli indirizzi della Commissione. E proprio per questo, un elemento di credibilità dei vertici aziendali sarà legato alla volontà e capacità di intervenire sui punti di maggior stridore che si sono manifestati nelle ultime settimane.

Si tratta perciò di ribadire innanzitutto i contenuti del documento di indirizzo della Commissione in tema di pluralismo del 13 febbraio 1997, e in particolare sottolineare come vi fossero in quel documento pressanti richiami alla necessità per il servizio pubblico di comportamenti obiettivi ed equilibrati in tema di pluralismo politico.

È giudizio comune infatti il permanere di un significativo divario tra quegli indirizzi e l'informazione fornita dal servizio pubblico durante la crisi; quindi le motivazioni di insoddisfazione che avevano portato ad emanare quell'atto di indirizzo non solo rimangono tuttora valide, ma si sono rafforzate alla luce di episodi e comportamenti constatati durante la recente crisi di Governo.

Ritiene sia utile inoltre ribadire la preoccupazione per la tendenza riscontratasi di appiattare momenti importanti della vita associativa, sindacale e culturale del paese esclusivamente in funzione del confronto partitico, determinando anche in questo senso una riduzione di pluralismo. Il caso della marcia Perugia-Assisi, espressamente stigmatizzato anche dal Presidente Siciliano, è un esempio di un più vasto comportamento di sottovalutazione delle realtà culturali e sociali, individuato anche nella regione del dottor Iseppi. Sembra inoltre si debba sottolineare come i limiti di informazione Rai si evidenzino con particolare forza soprattutto in occasione dei passaggi politici più delicati, anche con la sovrarappresentazione e drammatizzazione, a seconda dei TG, delle posizioni dell'uno o dell'altro polo e, all'interno di ciascun polo, solo di alcune forze politiche.

È evidente che comportamenti di sovraesposizione o di sottorappresentazione di singole personalità e di singole forze politiche in particolare se attuate in momenti particolarmente delicati, come nel caso di una crisi di Governo costituiscono vere e proprie menomazioni del pluralismo politico.

È emersa evidente in dichiarazioni, articoli, ma anche nella audizione della Commissione con i Direttori di rete e di testata, una tensione tra autonomia professionale e indirizzi della Commissione. Una tensione fisiologica e naturale quando si tratta di rapporto tra chi «deve vigilare»

come la Commissione e chi è «vigilato» (come i giornalisti e i direttori ma più in generale il complesso delle strutture Rai). Ma questa tensione si tramuterebbe in un rischio per il pluralismo se prevalesse tra chi opera in Rai l'idea di una Commissione come vincolo ed ingerenza politica da subire. È sua convinzione che permanga a questo proposito, una confusione tra ingerenze partitiche, che probabilmente ci sono e vanno respinte e combattute, e il ruolo istituzionale della Commissione, che ha il compito di fornire la cornice, o più propriamente l'indirizzo, entro cui deve articolarsi l'autonomia professionale.

Di qui anche l'importanza della discussione aperta dalla relazione del collega Follini su compiti e poteri della Commissione e della necessità di distinguere le funzioni istituzionali dai comportamenti politici dei singoli componenti della Commissione.

Importante è allora ribadire che, per ciò che riguarda il servizio pubblico radiotelevisivo, la necessaria autonomia degli operatori, dei singoli giornalisti, dei direttori di rete e di testata, dei dirigenti Rai non può che articolarsi nell'ambito dei criteri fissati dagli indirizzi della Commissione, tanto più quando essi sono assunti con l'unanimità delle forze parlamentari.

Si tratta in sostanza di ribadire la «diversità» dei giornalisti Rai in quanto appartenenti al servizio pubblico. Ritene importante un richiamo netto a questa diversità, alla diversa qualità giornalistica che richiede il servizio pubblico.

A fronte del carattere «militante» di molti organi di informazione privata, televisivi e a stampa, è compito precipuo del servizio pubblico rafforzare un presidio di informazione obiettiva, plurale, rispettosa delle posizioni dei vari protagonisti politici e sociali. Il Presidente Siciliano e il Direttore Generale Iseppi debbano essere impegnati a rendere evidente ciò che differenzia il servizio pubblico dal resto delle emittenti e delle testate giornalistiche private. È questo un dovere di rapporto e di comunicazione verso i cittadini che pagano il canone.

Non è evidentemente solo un problema del Direttore e del Consiglio di amministrazione; una forte ridefinizione del ruolo di servizio pubblico deve partire da un appello ad un salto di qualità professionale e quindi ad una nuova e più forte motivazione dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico. Un appello che non riguarda solo il tema del pluralismo, ma anche quello della qualità professionale. Dal servizio pubblico ci si aspetta una informazione non solo obiettiva, ma anche qualitativamente superiore al resto del sistema.

Partendo infine dalla descrizione della Rai fatta dal Direttore Generale Iseppi nella audizione del 14 ottobre scorso (quella in cui – per ricordarlo ai colleghi – si diceva che «Rai 1 è paragonabile ad un cane lupo, è cioè una rete che difende la tradizione, si rivolge ad un destinatario particolare, alle famiglie, ha il passo più legato alla storia ed alle tradizioni che non al futuro. Rai 2 è una specie di cavallo pazzo, che corre nelle praterie della comunicazione. Rai 3 è un delfino, cioè una rete che si caratterizza per i linguaggi, con una grande capacità di sperimentare e di avviare rapporti con tutto il resto del mondo») ritiene che la Rai stia promuovendo un processo di nuova identità delle varie reti, in riferi-

mento a pubblici differenziati, e quindi ripensando le caratteristiche della propria offerta televisiva. Si tratta di un processo significativo, e a suo giudizio positivo.

Gli pare evidente che tale percorso non possa in alcun modo essere attuato in riferimento al pluralismo politico. Si finirebbe infatti per avvalorare la tesi avanzata in Commissione dal collega Paissan, quando sostiene in sostanza che il TG1 reagisce come da guardia di tradizioni paleocentriste.

Il processo di ridefinizione delle reti coinvolge perciò direttamente anche il modo di organizzare e rappresentare il pluralismo in Rai. Se una tradizionale differenziazione delle reti per aree politico-culturali permetteva verifiche globali, i nuovi assetti non lo consentono più. Essendoci pubblici differenti tra le tre reti Rai e pubblici differenti nelle varie fasce orarie di ascolto, il pluralismo, la completezza ed obiettività dell'informazione non possono essere il prodotto di dati registrati in orari diversi, e in diversi telegiornali.

Crede che questo vada affrontato con convinzione da parte della Commissione. Con l'impegno a discutere con i vertici del servizio pubblico nuove forme di misurazione qualitativa e quantitativa del pluralismo in Rai che si aggiungono a quelle prevalentemente quantitative fornite dall'osservatorio di Pavia.

Ma al di là dei metodi di rilevazione dei dati, la richiesta che va rivolta alla Rai è quella di studiare nuovi modi di praticare l'indirizzo sul pluralismo votato a gennaio dalla Commissione. È evidente infatti che i modelli fino ad ora consolidatesi non rispecchiano più nè il mutamento politico – segnato non a caso dal loro su una nuova costituzione –, nè la realtà Rai, che vive un forte processo di riqualificazione e di mutamento.

Conclusivamente, ricorda che i precedenti incontri con i vertici della Rai hanno evidenziato occasioni anche puntuali di contestazioni, riassunte anche in un documento predisposto dal gruppo di Rifondazione Comunista. Su tali punti è opportuno che la Rai fornisca chiarimenti, e si riserva in proposito di richiedere l'attivazione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione. Preannuncia infine la presentazione di una risoluzione.

Il senatore Antonio FALOMI, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, esprime la protesta del gruppo del Partito Democratico della Sinistra, che non ha visto accogliere la richiesta di rinvio della discussione, da lui poc'anzi formulata. Si tratta di una questione di principio: la Commissione non si è mai riunita in concomitanza con votazioni in atto nelle Assemblee della Camera e del Senato.

Il Presidente Francesco STORACE ricorda al senatore Falomi di avere dato notizia, prima della relazione del senatore Stefano Semenzato, della richiesta di rinvio cui egli fa ora riferimento, e della concertazione informale che ha avuto, a seguito di questa, con il Presidente della Camera dei Deputati.

Il senatore Antonio FALOMI ritiene tuttavia che la decisione di tenere ugualmente seduta rompa una tradizione di *fair play* sinora sempre osservata: questa circostanza lo induce ad abbandonare la seduta.

*(Il senatore Antonio Falomi si allontana dall'Aula).*

Il deputato Paolo ROMANI ritiene che gli interrogativi sottesi al dibattito odierno non possano risolversi nella questione se la Rai sia o no un'azienda «di regime». Si deve piuttosto notare l'atteggiamento assunto dal Presidente e dal Direttore Generale, frequentemente ascoltati dalla Commissione nelle ultime settimane: nelle prime audizioni sembrava che essi non avessero nulla da rimproverarsi, e su alcuni quotidiani (in questo caso davvero «militanti») erano state riferite opinioni alquanto offensive nei confronti della Commissione e del suo Presidente. Successivamente il Presidente della Rai (non il Direttore) ha ammesso l'esistenza di «alcune» sbavature nell'informazione radiotelevisiva concomitante al periodo di crisi di Governo, ma solo dopo che la Commissione aveva preso decise prese di posizione sul tema, e comunque rivendicando il diritto dei giornalisti alla soggettività delle loro opinioni.

Non sa dire in questo momento se la Commissione, nella quale si riscontrano posizioni comunque assai diverse, sarà in grado di pervenire ad una risoluzione unanime che valuti l'operato della Rai in questa circostanza. Si augura comunque che l'opera del relatore tenga conto del dibattito che avrà luogo in una Commissione già dimostratasi, nella sua maggioranza, assai critica nei confronti della Rai. Sarebbe utile che il documento conclusivo del dibattito odierno, anche se votato a maggioranza e non all'unanimità, valutasse il distacco reale, e protratto nel tempo, dai criteri individuati dalla Commissione stessa nell'atto di indirizzo in materia di pluralismo, approvato nello scorso febbraio.

La programmazione radiotelevisiva presenta infatti problemi legati alla sua qualità complessiva, nonché alla sua aderenza alle norme che la dovrebbero regolare, alle leggi, alle convenzioni con lo Stato, alle deliberazioni della Commissione di vigilanza. Il gruppo di Forza Italia, che sinora è sempre stato presente in Commissione, è pronto a dare un contributo fattivo in merito.

Il deputato Giovanni DE MURTAS preannuncia, a nome del gruppo di Rifondazione Comunista, una risoluzione che valuti la gestione dell'informazione, da parte della Rai, nel periodo della crisi di Governo. Tale documento è stato predisposto prima della relazione del senatore Semenzato e, anche per tale ragione, non vuole essere di pregiudizio alla compilazione di un eventuale testo comune.

Per poter essere condiviso, questo testo dovrebbe però contenere due punti fondamentali. In primo luogo, la valutazione della Commissione non potrà avallare la linea minimalista per la quale le carenze informative della Rai sarebbero dovute soltanto ad una serie di «sbavature», poichè dimostrano invece che è in atto una linea di tendenza. In secondo luogo, questa linea di tendenza dovrà necessariamente portare all'espressione di una censura della Commissione nei confronti della

Rai, che conduca ad attuare un cambio di indirizzo e di gestione della linea informativa dell'azienda, la quale dovrebbe conformarsi ai criteri dettati con l'approvazione dell'atto di indirizzo in materia di pluralismo.

Il senatore Enrico JACCHIA ritiene che le audizioni svoltesi nelle scorse settimane abbiano evidenziato due temi fondamentali: il primo concerne l'atteggiamento tenuto dalla Rai, ed il secondo la materia della qualità complessiva della programmazione radiotelevisiva. In relazione a quest'ultimo tema, ritiene che la qualità della programmazione si esponga ad una serie di rilievi critici, in parte già formulati dalla Commissione, che però non ha ricevuto in molti casi risposte che possano considerarsi soddisfacenti. Circa l'atteggiamento della Rai, invece, gli sembra che esso non abbia dato luogo a squilibri eccessivi nel bilanciamento dell'informazione.

Manifesta scetticismo sulla possibilità di pervenire, questa volta, ad un'espressione unanime del parere della Commissione sulle questioni oggetto del presente dibattito. Non vi è nulla di male, del resto, se la Commissione assumerà una risoluzione a maggioranza: in questa ipotesi, infatti, non vi è nulla di difforme ai criteri di una discussione di carattere democratico.

Il Presidente Francesco STORACE avverte che alla Camera hanno luogo votazioni concomitanti con la seduta della Commissione. Ritiene pertanto che la discussione in titolo possa essere rinviata alla giornata di domani, venerdì 31 ottobre, alle ore 9,30, convenendo che eventuali votazioni abbiano luogo in altra data. Ritiene inoltre opportuno stabilire – e la Commissione vi consente – che il termine per la presentazione di risoluzioni sia fissato per le ore 12 di domani: tali documenti saranno tempestivamente trasmessi ai componenti della Commissione, i quali potranno proporre modifiche, per le quali si augura abbia luogo un previo concerto all'interno di ciascun gruppo.

*La seduta termina alle ore 13,40.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE 1997

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**  
(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0016<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione del presidente e del vicepresidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, dottori Giovanni Squitieri e Attilio Fossati, e del presidente del Comitato nazionale dell'albo delle imprese di smaltimento dei rifiuti, dottor Maurizio Pernice**  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia gli intervenuti e li invita a svolgere una breve relazione sull'Osservatorio e sul Comitato in titolo.

Il presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, Giovanni SQUITIERI, ricorda che l'articolo 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997, al fine di svolgere un'opera di prevenzione e di avanzare proposte in ordine alla gestione dei rifiuti ed agli imballaggi, nonchè alla salute pubblica ed all'ambiente, ha istituito l'Osservatorio, che svolge fra l'altro alcune specifiche funzioni, quali l'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti, la verifica dei costi finalizzati al recupero ed allo smaltimento, ed anche la qualità dei servizi erogati.

Precisa che la prima riunione per l'insediamento dell'Osservatorio è avvenuta il 15 ottobre scorso e che nella giornata odierna è prevista

un'altra riunione, cui sono invitati tutti i soggetti interessati alla materia, oltre naturalmente ai Ministeri competenti, ambiente ed industria.

Osserva che è intenzione dell'Osservatorio attuare stringenti forme di collaborazione con l'Agenzia nazionale di protezione ambientale, al fine di definire un coordinamento realmente operativo e rivolto alla concreta soluzione delle problematiche emerse.

Dà conto successivamente di alcuni aspetti dell'attività dell'Osservatorio che intende perfezionare: in particolare, per quanto riguarda le tariffe che verranno applicate, si cercherà di commisurare la loro entità alla quantità dei rifiuti prodotti, ed in tal senso l'Osservatorio formulerà precise ed organiche proposte.

In ordine poi ai rapporti con altri Paesi, sottolinea che si rende necessario perfezionare quelli con l'Agenzia europea di protezione ambientale e con i competenti uffici della Comunità economica europea.

Il vicepresidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, Attilio FOSSATI, si limita ad osservare che l'Osservatorio svolge una funzione propositiva e non normativa, e che in materia di imballaggi non si può prescindere dalle problematiche connesse all'intero sistema dello smaltimento.

Dopo aver auspicato una collaborazione continua ed approfondita con la Commissione, che potrà perfezionarsi nelle forme più opportune al conseguimento dei fini dell'organo parlamentare, reputa necessario porre l'accento sulla vigilanza e sul controllo da effettuare ai varchi di frontiera, anche quelli comunitari, per combattere efficacemente il fenomeno del trasporto a grandi distanze dei rifiuti radioattivi prodotti in alcune aree territoriali.

Conclude ringraziando la Commissione per l'attenzione mostrata nei confronti dell'attività e della funzionalità degli organi previsti dal predetto decreto legislativo n. 22 del 1997 ed affermando che vi è una preoccupante carenza di dati riguardo all'imposizione connessa all'esercizio dei siti di smaltimento.

Il Presidente Massimo SCALIA assicura che sono stati contattati nei giorni scorsi i ministri interessati affinché i controlli e la vigilanza ai varchi di frontiera risultino realmente efficaci.

Il presidente del Comitato nazionale dell'albo delle imprese di smaltimento dei rifiuti, Maurizio PERNICE, ricorda che l'articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 prevede, fra l'altro, un Comitato nazionale con sede presso il Ministero dell'ambiente che si occupi dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti; sono previste poi sezioni regionali presso le camere di commercio, con sede presso le città capoluogo.

L'attività del Comitato tende ad individuare i requisiti per l'iscrizione all'albo, al fine di semplificare le procedure e coordinare l'intera normativa sull'autotrasporto, per raggiungere una concreta efficienza operativa.

Precisa che anche il Comitato, come l'Osservatorio in precedenza citato, si è insediato il 15 ottobre scorso, anche se la struttura amministrativa può farsi risalire, con varie modificazioni, addirittura al 1987: un aspetto preminente dell'attività riguarderà l'azione delle imprese di assicurazione in relazione all'attività di autotrasporto, cui è connesso il problema delle garanzie fideiussorie per lo svolgimento del trasporto dei rifiuti. Deve, a tale proposito, ricordare che in tale settore le piccole imprese sono sfavorite rispetto alle altre, poichè non dispongono di rilevanti mezzi finanziari.

Un altro aspetto che attirerà l'attenzione del Comitato riguarda gli adempimenti amministrativi connessi al trasporto dei rifiuti, cui si riconnette spesso una concorrenza esercitata illegalmente da mezzi non autorizzati.

Concludendo sottolinea che è in animo del Comitato avviare una stretta collaborazione con il servizio informatico dell'Unioncamere, per evitare che si verifichi il fenomeno delle «false» iscrizioni all'albo.

Il Presidente Massimo SCALIA sottolinea che è intenzione della Commissione definire una collaborazione «quotidiana» ed approfondita sia con l'Osservatorio che con il Comitato: quando i loro lavori avranno assunto una certa continuità, saranno possibili nuovi incontri ed audizioni per una migliore definizione delle materie di comune interesse.

Ringrazia i partecipanti sottolineando l'importanza del compito ad essi affidato e rivolgendo auguri di buon lavoro.

#### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE* (A008 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato nella riunione di ieri, 29 ottobre, di avvalersi della collaborazione di un esperto, ai sensi dell'articolo 6 della legge istitutiva n. 97 del 1997 e dell'articolo 21 del regolamento interno della Commissione: fa conoscere successivamente il nominativo, con le cariche da esso rivestite.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 5 novembre 1997, alle ore 13, per l'audizione del presidente del CNR, dei responsabili del «progetto LARA» del CNR, nonchè dei responsabili dell'ENEA per il «progetto Mediterraneo» e per l'elaborazione delle immagini telerilevate.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

**(5<sup>a</sup> - Bilancio)**

**(6<sup>a</sup> - Finanze e Tesoro)**

*Venerdì 31 ottobre 1997, ore 9, 15 e 21*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793).
- Norme in materia di partecipazione dello Stato alla Società per azioni risultante dalla trasformazione dell'Ente poste italiane (2792-bis) (*Risultante dallo stralcio – disposto ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento – del comma 8 dell'articolo 2 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

---

### **COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Venerdì 31 ottobre 1997, ore 9,30*

Seguito della discussione sui contenuti della programmazione radiotelevisiva della Concessionaria pubblica nelle ultime settimane.